

LUISS



Libera Università Internazionale degli Studi Sociali

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Cattedra di Diritto Penale 2

**RICICLAGGIO E CRIMINALITA' ORGANIZZATA:
UN'ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PREVENZIONE E
CONTRASTO ANCHE ALLA LUCE DELLA NUOVA
FRONTIERA DELLE CRIPTOVALUTE**

Relatore:

Chiar.ma Prof.sa. Maria Novella Masullo

Correlatore:

Chiar.mo Prof. Antonio Gullo

Candidata:
Beatrice Parente
Matricola n. 159113

Anno Accademico 2022/2023

INDICE

INTRODUZIONE	4
CAPITOLO I.....	8
LA FATTISPECIE DI RICICLAGGIO	8
1.1. L'evoluzione storica della fattispecie sul piano dell'ordinamento interno: tra bene giuridico tutelato e nuove esigenze di tutela.....	8
1.2. Il panorama internazionale ed europeo nella definizione di strategie di contrasto al riciclaggio	15
1.3. Riciclaggio e ricettazione: due fattispecie a confronto.....	25
1.4. Riciclaggio, Autoriciclaggio e Reimpiego: l'affollato panorama normativo a seguito delle riforme.....	31
1.5. Gli elementi costitutivi della fattispecie	40
1.5.1. Il bene giuridico tutelato.....	40
1.5.2. Il soggetto attivo	46
1.5.3. La condotta tipica	49
1.5.4. L'elemento oggettivo e l'impiego delle criptovalute come potenziale oggetto materiale del reato	56
1.5.5. L'elemento soggettivo	60
1.5.6. La consumazione e la configurabilità del tentativo	63
CAPITOLO II.....	66
IL RICICLAGGIO NEL CONTESTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E SISTEMI ANTIRICICLAGGIO	66
2.1. Il riciclaggio come strumento della criminalità organizzata: le dinamiche del rapporto tra 648 bis e 416 bis	66
2.2. La natura multiforme del riciclaggio: monetario, bancario e virtuale.....	73
2.3. Le fasi del riciclaggio	78

2.4. Il sistema antiriciclaggio: origine, caratteristiche ed evoluzione dall'ambito sovranazionale all'ordinamento interno	81
2.5. Gli obblighi del sistema antiriciclaggio.....	86
2.6. Autorità, Organi ed Amministrazioni del sistema antiriciclaggio nazionale: il ruolo di DNA, NSPV e DIA.....	92
2.6.1. La Direzione Investigativa Antimafia e la sua attività di prevenzione sull'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio	95
2.7. La Dimensione internazionale del contrasto al riciclaggio: il GAFI.....	100
2.7.1. Le Financial Intelligence Unit.....	106
CAPITOLO III.....	111
NUOVE SFIDE TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RISCHI LEGATI AL RICICLAGGIO	111
3.1. L'evoluzione tecnologica come strumento di innovazione delle tecniche riciclatorie.....	111
3.2. Il cyberlaundering e le nuove tecniche di riciclaggio.....	115
3.3. Le criptovalute: definizione e inquadramento giuridico	117
3.3.1. I profili di illecità penale delle criptovalute.....	121
3.3.2. Le applicazioni pratiche: i casi più noti di riciclaggio mediante valute virtuali	125
3.4. Normativa Antiriciclaggio e Valute Virtuali.....	128
3.5. La V Direttiva Antiriciclaggio	132
CONCLUSIONI	135
BIBLIOGRAFIA.....	137

INTRODUZIONE

“Non ha odore e non riposa mai. È il denaro delle mafie, corre veloce, cambia posto di continuo e quando si materializza è irriconoscibile”¹.

Partendo proprio dai flussi di denaro e dalla genesi delle dinamiche tra reati presupposto e successive attività riciclatorie, il presente elaborato si propone di analizzare la complessa evoluzione della fattispecie di riciclaggio, focalizzandosi sul suo utilizzo in veste di “strumento della criminalità organizzata”, e proiettandone nuovi utilizzi e funzioni mediante le criptovalute, frutto dell’evoluzione tecnologica.

Il presente lavoro muove, pertanto, dallo studio della fattispecie di cui all’art. 648 *bis* per poi incentrarsi, da un lato, sull’individuazione degli strumenti di prevenzione e contrasto, e dall’altro, sull’analisi delle criptovalute come strumento duttile e potenzialmente idoneo ad essere impiegato nell’ambito delle attività riciclatorie, osservando altresì il ricorso alle stesse anche da parte di una criminalità organizzata sempre più multiforme ed aggiornata.

In un mondo sempre più complesso e globalizzato infatti, “il capitale umano mafioso risulta poco adatto e preparato per poter condurre e sviluppare affari, in particolare nel mondo legale. Di conseguenza le mafie sono obbligate a ricorrere ad *expertise* presenti all’esterno dei confini organizzativi”². Emerge così il ruolo dei colletti bianchi, esperti della finanza e uomini d’affari, necessari anelli della catena che lega la ripulitura dei proventi illeciti con la loro reimmissione nell’economia legale, proiettati ora verso ruoli sempre più innovativi e complessi nella nuova dimensione virtuale dell’economia. L’ingente mole di proventi delle attività illecite della criminalità, infatti, se non ripuliti sono destinati all’immobilità. Diversamente, nell’ottica di massimizzazione dei profitti propria delle mafie, tale ripulitura è necessaria e fondamentale, nonché propedeutica a nuove attività fruttifere di investimento grazie ai “tecnici del settore”. Secondo i dati dell’ISTAT e del Fondo Monetario Internazionale,

¹ GRASSO P., BELLAVIA E. “*Soldi sporchi. Come le mafie riciclano miliardi e inquinano l’economia legale*”. Milano 2011, pag. 9.

² CATINO M. “*Colletti bianchi e mafie. Le relazioni pericolose nell’economia del Nord Italia*” in Il Mulino – Rivistaweb, Fascicolo n.1, aprile 2018, pag. 150.

il denaro sporco muove il 3% del PIL del pianeta, generando cifre pari a 183,9 miliardi di euro³.

Il primo capitolo del presente lavoro mira all'inquadramento della fattispecie *ex art. 648 bis*, attraverso la ricostruzione della sua evoluzione storica, sia sul piano interno sia sul piano internazionale, e alla definizione dei suoi elementi costitutivi. Al fine di tratteggiare un quadro completo della materia sono state analizzate in parallelo anche le fattispecie di ricettazione, autoriciclaggio e reimpiego.

Invero, in origine il riciclaggio risultava piuttosto sprovvisto di un'autonoma dimensione di disvalore, tanto da essere considerato come "forma speciale di ricettazione". Il panorama del rapporto tra i due reati cambiò definitivamente con la novella del 1993, che eliminando la specifica elencazione dei reati presupposto alla base della fattispecie di riciclaggio ne restituì disvalore e completa autonomia.

Alcuni anni prima, invece, la riforma del 1990, oltre alle modifiche apportate all'art. 648 *bis*, introdusse l'art. 648 *ter*, al fine di fornire una tutela rafforzata ai circuiti dell'economia legale, minacciati da contaminazioni dei capitali illeciti attinenti la fase successiva alla ripulitura, ovvero quella del reimpiego.

Infine, per quanto riguarda l'autoriciclaggio, mentre in un primo momento era stata esclusa la possibilità di punire le condotte di chi commette il reato presupposto e poi ne ricicla i proventi, al fine di evitare la violazione del *ne bis in idem* ed un eccessivo aggravio in termini di pena; in un secondo momento, grazie alle spinte internazionali volte all'eliminazione del c.d. "privilegio dell'autoriciclaggio", anche l'ordinamento nazionale italiano si è aperto alla sua specifica incriminazione.

Il secondo capitolo si propone, successivamente, di contestualizzare le attività di riciclaggio nell'ambito della criminalità organizzata, indagando in primo luogo i rapporti tra gli articoli 648 *bis* e 418 *bis*. Si sottolinea, infatti, come "il riciclaggio non è un accessorio dei reati, non è la parte terminale di un traffico, è il pilastro sul quale sempre più le organizzazioni criminali edificano le loro opere"⁴. Di conseguenza, vengono ripercorse le tappe del legame tra riciclaggio e criminalità organizzata, fino ad arrivare all'importante sentenza della Corte di Cassazione n.2519 del 27 febbraio

³ <https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/Relazione-sulleconomia-non-osservata-e-sullevasione-fiscale-e-contributiva-anno-2022.pdf>

⁴ GRASSO P. BELLAVIA E. "Soldi sporchi, come le mafie riciclano miliardi ed inquinano l'economia mondiale" Milano 2011, pag.9.

2014. Alla luce di tale legame e delle nuove forme di riciclaggio sviluppatesi nel tempo, viene poi analizzato il sistema antiriciclaggio.

Il d.lgs. 231/2007, la c.d. Normativa Antiriciclaggio – introdotta in attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose (II Direttiva Antiriciclaggio) – delinea le caratteristiche di un sistema che, prima di essere repressivo, è preventivo, con l'obiettivo di monitorare le attività dei soggetti obbligati (prevalentemente intermediari finanziari) al fine di prevenire l'inquinamento dei circuiti legali dell'economia. In tale contesto, oltre ad evidenziare il ruolo dei soggetti obbligati e degli obblighi loro imposti – *in primis* l'obbligo di segnalazioni di operazioni sospette – si intende sottolineare il compito dei soggetti demandati alle attività di monitoraggio. Sotto questo profilo, risalta in particolar modo l'attività della Direzione Investigativa Antimafia, a cui l'art. 9 del d.lgs. 231/2007 attribuisce poteri di controllo e investigativi più intensi rispetto alle altre autorità, primo tra tutti un compito molto importante e specifico per quanto attiene la ricezione ed analisi delle SOS. Secondo i dati riportati nell'ultima relazione semestrale della DIA⁵, solo nel primo semestre del 2022 le SOS pervenute all'attenzione della Direzione Investigativa Antimafia sono state 73.037, di cui 2.192 caratterizzate da profili di attinenza alla criminalità mafiosa⁶ e 8.952 riferite a casi di c.d. reati spia. La classificazione delle SOS selezionate dimostra inoltre come, in relazione ai soggetti obbligati, la maggior parte delle segnalazioni (il 78 % circa) provenga da intermediari bancari e finanziari. È di particolare interesse poi, il dato secondo cui un numero in crescita di segnalazioni non provenga solo, come di consueto, dalle banche, ma anche da istituti di moneta elettronica, individuando uno dei *trend* maggiormente in crescita: l'uso delle criptovalute da parte delle organizzazioni criminali.

Infine, il terzo capitolo si propone di concludere il processo di analisi, andando ad esaminare le criptovalute sotto una prospettiva tecnica, tale da verificare la loro sussumibilità all'interno della fattispecie di riciclaggio (ed autoriciclaggio). Prima di tutto esse vengono classificate in base alle loro caratteristiche principali,

⁵ Per ulteriori approfondimenti si vedano pagg. 321-331 della Relazione.

⁶ In particolare, si tratta di SOS riferite a soggetti gravati da precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, trasferimento fraudolento di valori ed altri reati commessi con l'aggravante del metodo mafioso ovvero sottoposti a misure di prevenzione.

contestualizzandole nel più ampio panorama finanziario, anch'esso mutato con il mutare dei tempi e degli strumenti tecnici messi a disposizione dall'innovazione tecnologica. In particolare, le criptovalute si distinguono per l'anonimato e per essere decentralizzate, slegate cioè da qualsiasi autorità di riferimento che faccia da intermediario. Pertanto, queste caratteristiche rendono le criptovalute lo strumento ideale per riciclare, considerando la facilità con cui grazie ad esse si possa raggiungere lo scopo di occultamento della provenienza illecita dei beni a monte, richiesto dalla norma. Di conseguenza, dal momento in cui Internet e le nuove tecnologie diventano lo strumento di elezione per la commissione delle condotte di riciclaggio, cambiano anche le dinamiche e le tecniche stesse di riciclaggio, che nella dimensione virtuale assume il nome di *cyberlaundering*.

In questo panorama così complesso ed articolato, per certi versi nuovo, sono emersi alcuni profili di inadeguatezza del d.lgs. 231/2007. A tal proposito, la novella introdotta con il d.lgs. n. 90/2017, in attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio, ha integrato le previsioni mancanti, fornendo una definizione di valuta virtuale e creando, tra l'altro, la base per la successiva V Direttiva antiriciclaggio, focalizzata proprio sull'impiego delle criptovalute in attività riciclatorie. In particolare, per la prima volta nell'alveo dei soggetti obbligati, vengono ricompresi anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale, oltre agli *exchangers*, coinvolgendo nel sistema antiriciclaggio i c.d. "operatori di criptovalute" nel tentativo di rafforzare il perseguimento del centrale obiettivo di salvaguardia del sistema economico e finanziario.

CAPITOLO I

LA FATTISPECIE DI RICICLAGGIO

Sommario: **1.1.** L'evoluzione storica della fattispecie sul piano dell'ordinamento interno, tra bene giuridico tutelato e nuove esigenze di tutela – **1.2.** Il panorama internazionale ed europeo nella definizione delle strategie di contrasto al riciclaggio – **1.3.** Riciclaggio e ricettazione, due fattispecie a confronto – **1.4.** Riciclaggio, Autoriciclaggio e Reimpiego: l'affollato panorama normativo dopo le riforme – **1.5.** Gli elementi costitutivi della fattispecie *ex art. 648 bis* – **1.5.1.** Il bene giuridico tutelato – **1.5.2.** Il soggetto attivo – **1.5.3.** La condotta tipica – **1.5.4.** L'elemento oggettivo e l'impiego delle criptovalute come potenziale oggetto materiale del reato – **1.5.5.** L'elemento soggettivo – **1.5.6.** Consumazione e tentativo

1.1. L'evoluzione storica della fattispecie sul piano dell'ordinamento interno: tra bene giuridico tutelato e nuove esigenze di tutela

La fattispecie di riciclaggio fa il suo ingresso per la prima volta nel panorama giuridico italiano nel 1978 con il D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito poi in Legge 18 maggio 1978 n. 191. Prima di allora non vi era alcuna norma di riferimento specifico in materia di riciclaggio ed il relativo vuoto di tutela era coperto dalle fattispecie di ricettazione e, in misura più marginale, dal favoreggiamento reale. In origine, l'articolo 648 *bis* recava il titolo di “sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione”. La norma poneva dunque in primo piano i reati presupposto, con l'intento di contrastarli in maniera diretta, definendosi come misura specifica volta a fronteggiare “il dilagante fenomeno dei sequestri di persona”⁷, introducendo così un reato a consumazione anticipata. In altre parole, la norma, piuttosto che incidere direttamente sulle condotte di riciclaggio, andava a colpire gli stessi reati presupposto, anticipando la soglia della punibilità “agli

⁷DELL'OSSO A. M., “*Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*”, Torino 2017, pag. 6.

atti preparatori di sostituzione di denaro e valori”⁸ finendo per punire, indifferentemente, sia condotte effettivamente causative della lesione del bene giuridico e sia condotte di mera esposizione al pericolo⁹.

In dottrina si è osservato come la costruzione della fattispecie di riciclaggio nascesse da una operazione di “scorporazione della ricettazione”¹⁰, che rappresentava un paradigma sul quale modellare il nuovo reato, pregno di caratteristiche urgenti e contraddistinto dalla tutela anticipata. Grazie alla nuova fattispecie era infatti possibile ricondurre all’interno dell’art. 648 *bis* condotte prima punite come ricettazione per intromissione e ricettazione tentata, evidenziando quanto la fattispecie di riciclaggio potesse in questo contesto mirare ad estendere l’applicazione della ricettazione oltre i limiti tradizionali e aggravarne le conseguenze sanzionatorie. Dunque, le condotte tipiche del riciclaggio, come disegnato dalla Legge 191/1978, risultavano pur sempre prodromiche alla ricettazione, prima ancora di valutarne l’effettiva ed autonoma sussumibilità all’interno della fattispecie di riciclaggio. Proprio per questa ragione, alcuni autori¹¹ ne hanno evidenziato la natura di fattispecie strettamente connessa a quella di ricettazione, mettendone in dubbio la reale autonomia¹².

In concreto, in base alla norma come delineata dalla Legge 191/1978, al fine della commissione del reato di riciclaggio dovevano essere realizzati “atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro o dei valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto”. Da tale formulazione pareva dunque evidente quanto i due reati si ponessero in un rapporto di specialità¹³, con al centro il comune obiettivo di tutelare il patrimonio come bene giuridico protetto.

La concezione della fattispecie di riciclaggio, in termini di dipendenza dal delitto di ricettazione e dai reati presupposto, è fondante nel percorso evolutivo e nella vita della norma, andandone a plasmare il senso e le proiezioni applicative.

⁸CORNETTA M., “*Lo stato e le prospettive del sistema antiriciclaggio*”, Napoli 1996, pag.26.

⁹ Lo sottolineava anche la giurisprudenza in Cass.pen., Sez I, 15 Maggio 1986, secondo la quale “il delitto previsto dall’art 648 *bis* rientrava nella categoria dei così detti reati a consumazione anticipata; per la cui realizzazione non era necessario che si verificasse l’evento lesivo ma è sufficiente il compimento di atti o fatti diretti a realizzare il risultato prefissato e cioè “il riciclaggio” del denaro o dei valori.

¹⁰PECORELLA G., “*Circolazione del denaro e riciclaggio*”, Torino 1989, pag. 1222.

¹¹ Tra cui anche BARTOLI in “*C.d. Taroccamento e delitto di riciclaggio*” come evidenziato in Art. 648bis, *Codice Penale commentato* diretto da EMILIO DOLCINI E GIAN LUIGI GATTA; Tomo III.

¹² PALAZZO F., “*La recente legislazione penale*”, Padova 1981, pag. 144.

Il reato assunse effettivamente la denominazione di “riciclaggio” solo in un momento successivo, quando la L. 19.03.1990 n.55 ampliò il novero dei reati presupposto, considerando la pericolosità, la gravità e l’estensione del fenomeno del riciclaggio. Tale cambiamento avvenne in un contesto di forte pressione internazionale sul finire degli anni Ottanta, culminato con la Convenzione di Vienna del 1988, che si proponeva prima di tutto di ottenere negli ordinamenti giuridici nazionali l’inserimento di una effettiva disciplina di contrasto al fenomeno del riciclaggio.

Con la L. 55/1990 la condotta tipica del reato venne modificata, andando a colpire “chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro o utilità, ovvero ostacola la identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti”.

I cambiamenti apportati dalla riforma del 1990 furono notevoli: primo tra tutti l’ampliamento dell’oggetto del reato a *beni ed altre utilità*, oltre che denaro e valori, seguito dalla scomparsa di qualsiasi riferimento alla finalità di profitto o aiuto. Altra novità fu l’abbandono della tutela anticipata e dell’incriminazione dei meri atti preparatori, con il conseguente riposizionamento del momento consumativo del reato sull’effettiva condotta tipica di sostituzione ovvero ostacolo all’identificazione della provenienza illecita dei beni. Tali cambiamenti produssero l’effetto di emancipare il reato di riciclaggio dal rapporto di stretta dipendenza dalla ricettazione e dal favoreggiamento, superando anche il ruolo di mero supporto nella repressione dei reati presupposto.

Centro focale della modifica fu la previsione della condotta di ostacolo all’identificazione della provenienza dei beni, che andava ben oltre il concetto di mera sostituzione, ponendosi al centro della fattispecie come suo elemento qualificante.

Sul piano dell’elemento soggettivo la nuova fattispecie richiedeva il solo dolo generico, fondato sulla consapevolezza da parte del soggetto agente circa la provenienza del denaro, dei beni e delle altre utilità dai delitti presupposto, superando l’impostazione precedente basata invece sul dolo specifico alternativo della ricettazione o del favoreggiamento. Tuttavia, al pari della precedente fattispecie, anche la nuova presentava ancora una bipartizione delle modalità di aggressione del bene: da

una parte il riciclaggio-ricettazione¹⁴ esemplificato nelle condotte di sostituzione di beni, denaro o altre utilità; dall'altra il riciclaggio-favoreggiamento riguardo alle condotte di ostacolo all'identificazione della provenienza illecita dei beni¹⁵.

Altra novità di rilievo fu sicuramente l'estensione del novero dei reati presupposto ai reati attinenti al narcotraffico. Tale previsione, in particolare, nasceva dalle pressioni internazionali e dall'obbligo di conformazione sorto dopo la ratifica della Convenzione di Vienna. Tuttavia, nonostante una previsione più ampia di reati presupposto, il delitto di riciclaggio continuava a presentare forti limitazioni, specie di carattere probatorio, tali da portare la fattispecie ad un punto di stallo. Sul piano della prova, infatti, costituiva un onere molto gravoso dimostrare la provenienza illecita dei beni dai reati presupposto unitamente alla consapevolezza del presunto riciclatore.

Pertanto, la necessità di ampliare i reati presupposto e superare la concezione del riciclaggio come reato connesso al narcotraffico furono esigenze fortemente sentite a livello nazionale ma soprattutto internazionale. A recepire tali necessità furono principalmente le 40 Raccomandazioni del GAFI e la Convenzione di Strasburgo, che crearono il contesto adatto per un'ulteriore riformulazione dell'art 648 *bis*. In particolare, fu proprio la legge di ratifica alla Convenzione di Strasburgo (L. n. 328 del 1993) che, con lo scopo di adeguare la legislazione italiana alla Convenzione¹⁶, si occupò di ampliare il novero dei reati presupposto e riscrivere l'art. 648 *bis*.

L'articolo venne così riformato adottando la seguente formulazione “fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo¹⁷, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da

¹⁴PALMIERI G., “*La tutela penale della libertà di iniziativa economica, riciclaggio e impiego di capitali illeciti tra normativa vigente e prospettive di riforma*”, Napoli 2013, pag.29.

¹⁵ Cass.pen., I Sez., n.75558 del 1993 in *Cass.pen.* 1994, 308 e in *Giust.pen.*, 1994,196 secondo cui “la fattispecie risultante dalla riforma del 1990 si articola in due ipotesi fattuali: la prima consiste nella sostituzione del denaro o delle altre utilità proveniente da specifici delitti; la seconda opera come formula di chiusura, incriminando qualsiasi condotta – distinta dalla sostituzione – che sia tale da frapporre ostacoli alla identificazione del denaro, dei valori o altro di provenienza illecita precisa”. Inoltre, in merito al riciclaggio-favoreggiamento la dottrina (in particolare LONGOBARDO, “*Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco tra valorizzazione di esigenze preventive ed ineffettività della repressione penale*”, in *Scenari di mafia Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, a cura di GIOVANNI FIANDACA e COSTANTINO VISCONTI, Torino, 2010) ha evidenziato quanto tale fattispecie si sovrapponesse sostanzialmente a quella di favoreggiamento ex art 379 c.p., differenziandosi da esso solo per il riferimento specializzante ai delitti presupposto.

¹⁶PAGLIARO A., “*Delitti contro il patrimonio*”, Milano 2003, pag.500.

¹⁷ La dicitura “non colposo” è stata rimossa dall'art. 1 comma 1 lettera d) del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa è punito (...)”. Il primo grande cambiamento che ha interessato la fattispecie riguarda senza dubbio l'estensione indiscriminata dei delitti presupposto a *qualsiasi delitto non colposo*, seguita dalla previsione di due nuove condotte: il trasferimento ed il compimento di altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza dei beni. Si può osservare, dunque, come il reato di riciclaggio venga svincolato da quella esigua e limitata selezione dei reati-presupposto, che portava a concepire la sua incriminazione come una forma speciale di ricettazione connessa solo a particolari delitti¹⁸. Al contrario, la condotta acquisisce un significato lesivo, per così dire autonomo, venendo in rilievo ogni qualvolta vi sia una attività diretta a ripulire il “denaro sporco” facendo perdere le tracce della sua provenienza delittuosa. Un ultimo e definitivo passo in avanti nell'operazione di ampliamento dei reati presupposto alla base del reato di riciclaggio si ha con il d.lgs. 8 novembre 2021 n.195 che ha recepito e dato attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Grazie a tale intervento normativo, con riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 648, 648 *bis*, 648 *ter*, e 648 *ter* 1 c.p., sono stati estesi i delitti presupposto anche alle *contravvenzioni*, purché punite entro determinati limiti edittali¹⁹ e a *qualsiasi delitto anche colposo*, come era già previsto per ricettazione e reimpiego.

L'ampliamento dei reati presupposto segna, d'altra parte, anche un importante passo nell'evoluzione della fattispecie, considerando la sua natura multiforme, non in grado di adattarsi alla previsione esclusiva di alcune e limitate modalità di attuazione della condotta tipica al fine di garantire la tutela del bene giuridico e la punibilità effettiva. La clausola generale “altre operazioni” e la strutturazione della fattispecie secondo il

¹⁸ Cass.pen., Sez. VI 30 Ottobre 2009, n.45643 in *Foro it.*, 2010, 5, II, 242 ss., secondo cui “la configurabilità del reato di riciclaggio è svincolata dalla pregressa tassativa indicazione dei reati che possono costituirne il presupposto”.

¹⁹ Le contravvenzioni presupposto rilevano a prescindere se siano dolose o colpose ex art. 42 comma 4 c.p. ovvero siano offensive o meno di beni patrimoniali. Tuttavia, il legislatore si è adeguato passivamente alle indicazioni contenute nella direttiva 2018/1673, circoscrivendo la rilevanza penale delle condotte di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio a soli beni provenienti da contravvenzioni punite con l'arresto superiore al massimo di un anno o nel minimo a sei mesi. Per tali ipotesi sono introdotte nuove cornici edittali: pene da 1 a 4 anni di reclusione e da 300 a 6.000 euro di multa per la ricettazione; da 2 a 6 anni di reclusione e da 2.500 a 12.500 euro di multa per l'autoriciclaggio. Si veda in merito PESTELLI G. “*Riflessioni critiche sulla riforma dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n.195*” in *Sistema Penale* 12/2021 ISSN 2704-8098.

modello del pericolo in concreto “in modo da ostacolare” limitano l’incriminazione a fatti realmente offensivi degli interessi tutelati. Ed è proprio sotto il profilo dell’offensività, intesa come “dannosità sociale dei fatti incriminati”²⁰ che si può osservare l’evoluzione subita anche dal bene giuridico tutelato nella fattispecie di riciclaggio. Infatti, se inizialmente si era inserito l’art 648 *bis* nell’ambito dei reati contro il patrimonio, successivamente, alla luce di un’interpretazione aggiornata, informata ai cambiamenti normativi e sociali, si ritiene superato l’ambito patrimoniale-individualistico²¹ come oggetto esclusivo di tutela, e si pone al centro della fattispecie il concetto di ordine economico²². Viene così in evidenza “la necessità di proteggere i mercati finanziari dalle inflazioni della criminalità organizzata (...) e al tempo stesso di tutelarli da gravi rischi di degenerazione e destabilizzazione (attraverso) l’immissione di ingenti capitali di origine criminosa (che) finirebbero per compromettere le regole del gioco e spiazzare i normali operatori”²³. Emerge quindi un forte legame tra riciclaggio e tutela dell’ordine economico, dal momento che la produzione e l’accumulo di capitali illeciti e la loro successiva immissione nell’economia, determinano un’alterazione dell’economia legale, incidendo appunto sull’ordine economico e in modo mediato sul patrimonio. Riconoscendo una natura (potenzialmente) plurioffensiva²⁴ del reato ed evidenziando anche i limiti di una lettura legata alla sola tutela dell’ordine economico²⁵, non sono mancati orientamenti che hanno esaltato l’oggettività giuridica della fattispecie rappresentata dal patrimonio, in

²⁰DELL’OSSO A.M., “*Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*”, in Itinerari di Diritto, collana diretta da E. Dolcini, G. Fiandaca, E. Musco, T. Padovani, T. Palazzo e F. Sgubbi, Torino, 2017 pag. 70

²¹ Secondo questa interpretazione le condotte di riciclaggio (strettamente connesse ai reati presupposto) rappresentano un’estensione dell’offesa perpetrata inizialmente tramite la commissione del reato presupposto e provocando un’ulteriore lesione all’interesse già turbato (in questi termini MOCCIA S., *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit pag. 62). Si tratterebbe dunque di una offesa di secondo grado, connessa e variabile in base al tipo di reato presupposto ma che secondo *l’id quod perlumqem accidit* verrebbero sempre ricondotti nell’alveo degli interessi di carattere patrimoniale.

²²PALMIERI G.M., “*La tutela penale della libertà di iniziativa economica: riciclaggio e impiego di capitali illeciti tra normativa e prospettive di riforma*”, Napoli, 2013, pag. 40.

²³PEDRAZZI C., “*Mercati Finanziari (disciplina penale)*”, Torino, 2000, pag. 656.

²⁴ La capacità di ledere più interessi giuridici potrebbe essere legata alla concreta attività riciclatoria e ai reati presupposto coinvolti effettivamente, tra cui può essere ricompresa anche l’amministrazione della giustizia. In questa prospettiva, valgono da elemento centrale le condotte atte ad ostacolare l’identificazione dell’originaria provenienza illecita dei beni.

²⁵ La norma appare in grado di attrarre condotte tipiche prive però di disvalore, fatti dunque inoffensivi in quanto incapaci di recare offesa all’ordine economico. Di conseguenza, si può celare nell’interpretazione che vede come unico bene giuridico tutelato della fattispecie di riciclaggio l’ordine economico, un’errata individuazione dell’interesse tutelato.

una “moderna concezione di patrimonio che riesce a fornire un’affidabile tutela alla trasparenza negli scambi ed al libero mercato”²⁶. Considerando, dunque, nel contesto di operazioni di riciclaggio, quanto le ingenti risorse accumulate dalla criminalità siano in grado di alterare il mercato concorrenziale oltre i patrimoni dei singoli, è evidente la capacità lesiva di tali condotte avverso quei soggetti che invece sul mercato operano lecitamente, accumulando capitale in modo più lento e trovandosi spesso in situazioni di concorrenza sleale.

Secondo una diversa ed ulteriore prospettiva, infine, il riciclaggio andrebbe considerato come un delitto contro l’amministrazione della giustizia, in quanto le attività di ripulitura volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita del bene sono in grado di ostacolare le indagini, in un’ottica di aggravio della funzione giurisdizionale. In tale panorama evolutivo, anche la giurisprudenza fornisce il proprio fondamentale contributo: con la sentenza a Sezioni Unite del 27 Febbraio 2014 n. 25191, infatti, si evidenzia quanto la complessità delle vicende normative si sia riflessa inevitabilmente nella ricostruzione dell’oggetto giuridico del reato, caratterizzato da una “polivalenza di scopi politico criminali”. La Corte riconosce, dunque, la plurioffensività del reato poiché “le condotte di riciclaggio non offendono solo l’ambito patrimoniale ma incidono sull’interesse all’accertamento dei fatti – rendendo più difficile la ricostruzione della provenienza illecita dei beni riciclati – e sull’ordine economico” atteso che, inoltre, la ricollocazione di ingenti ricchezze sui mercati finanziari rappresenta un meccanismo di inquinamento dell’economia, del mercato, della libera concorrenza, della stabilità ed affidabilità degli intermediari finanziari arrivando a compromettere l’uguaglianza nei rapporti economici e la libertà di iniziativa economica.

²⁶LONGOBARDO, “*Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco tra valorizzazione di esigenze preventive ed ineffettività della repressione penale*”, in Scenari di mafia Orizzonte criminologico e innovazioni normative, a cura di Giovanni Fiandaca e Costantino Visconti, Torino, 2010, pag. 255.

1.2. Il panorama internazionale ed europeo nella definizione di strategie di contrasto al riciclaggio

A fare da sfondo all'evoluzione della fattispecie di riciclaggio in Italia vi sono senza dubbio le dinamiche ed i cambiamenti avvenuti a livello internazionale ed europeo. La natura transnazionale del fenomeno del riciclaggio dei proventi illeciti spicca in modo evidente in considerazione, in primo luogo, della pervasività delle condotte tipiche, in grado di alterare gli equilibri economici di più Stati, travalicando spesso i confini nazionali, e restituendo per questo al riciclaggio la definizione di fenomeno apolide²⁷. Il carattere di transnazionalità è spesso un elemento cardine delle operazioni di riciclaggio²⁸, le quali possono trarre vantaggio dalle legislazioni di Paesi che presentano minore resistenza al fenomeno, con previsioni di contrasto povere o lacunose, in cui è più facile far transitare i proventi da riciclare.

Spicca, di conseguenza, la necessità di un'azione condivisa alla base del processo di internazionalizzazione del fenomeno di riciclaggio, ai fini di un'operazione di omogenizzazione della disciplina che vede il suo punto di partenza nel ruolo della collaborazione internazionale. In questo senso, la chiave della collaborazione stava proprio nel non limitarla al solo dialogo tra autorità giudiziarie, ma coinvolgere anche altri soggetti, come gli intermediari finanziari, poli di transito e scambio dei proventi illeciti, e fonti preziose per l'acquisizione o lo scambio di informazioni.

Il primo intervento in materia risale al 1980, anno in cui il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa adottò la Raccomandazione 80/10²⁹, finalizzata a regolamentare i sistemi bancari degli Stati parte della Comunità Europea, focalizzandosi, appunto, sulla collaborazione tra banche ed autorità competenti al fine di evitarne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio³⁰. Tuttavia, la raccomandazione, pur

²⁷MANES V., "Il contrasto al riciclaggio tra repressione e prevenzione: alcuni nodi problematici", Torino, 2008, pag.261-262.

²⁸ L'operazione "Unigold" condotta da autorità investigative italiane e straniere, è un esempio di riciclaggio su vasta scala operato da cartelli Colombiani anche in Italia.

²⁹ Raccomandazione n.80/10 in tema di "Misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale" del 27.06.1980

³⁰ Dato il numero molto alto di rapine e sequestri di persona negli ultimi anni 70', la comunità internazionale iniziò a temere i legami internazionali tra le organizzazioni criminali. In questo modo le maglie del reato di riciclaggio potevano ampliarsi destinando i proventi dei reati presupposti all'estero, oppure al contrario compiendo i reati presupposto in un paese per poi riciclarne i proventi in un altro. Si temeva inoltre che questo circolo vizioso potesse incoraggiare alla commissione di altri reati e all'ampliamento del fenomeno cagionando seri danni all'ordine pubblico e all'economia. Proprio in

stimolando i legislatori nazionali ad introdurre misure per una maggiore trasparenza nelle operazioni finanziarie, con particolare riguardo all'identificazione dei soggetti clienti delle banche, non aveva prodotto una vera e propria indicazione circa la criminalizzazione delle condotte di riciclaggio. Seguendo la stessa linea di azione, la Dichiarazione di Basilea del 1988 aveva replicato il contenuto della Raccomandazione 80/10 coinvolgendo rappresentanti delle Banche Centrali e delle autorità di vigilanza. I punti principali della Dichiarazione erano tre, tra cui un forte elemento di novità. In primo luogo, si riaffermava l'obbligo di identificazione della clientela, limitato in questo caso ai soggetti richiedenti i servizi delle banche, con particolare attenzione alle c.d. operazioni rilevanti. In secondo luogo, si affermava l'impegno delle banche a non farsi coinvolgere nelle c.d. operazioni sospette: "le banche non dovrebbero rendersi disponibili ad offrire i propri servizi o a fornire un'assistenza attiva in operazioni che esse hanno buone ragioni di ritenere collegate ad attività di riciclaggio di fondi illeciti"³¹. Si introduce in questo modo un importante elemento di novità, secondo cui le banche si impegnavano, sorta la ragione di sospetto, a *rinunciare* all'operazione anche con il rischio di perdere il cliente, non vincolandosi però a *segnalare* il sospetto. Il terzo principio, infine, ribadiva la fondamentale collaborazione delle banche con l'Autorità Giudiziaria e la polizia. La Dichiarazione presentava evidenti profili di rilievo; tuttavia si limitava a svolgere una sola funzione di indirizzo. Essa, infatti, non avendo carattere propriamente normativo non imponeva dei veri e propri obblighi diretti ai singoli istituti di credito, essendo al contempo inidonea a produrre l'adozione di misure legislative specifiche da parte dei legislatori nazionali.

Un passo successivo, nonché punto di svolta nell'evoluzione della lotta al riciclaggio a livello internazionale, si ebbe con la Convenzione di Vienna del 1988, adottata al termine della Conferenza ONU sul traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope³². Con questo importante documento, un organismo internazionale del

quegli anni come visto, l'Italia si era dotata a livello nazionale di una fattispecie penale *ad hoc*, l'art. 648 *bis*.

³¹ Punto 3 della Dichiarazione

³² Secondo MANNA in "Il riciclaggio e i reati connessi all'intermediazione finanziaria", Cap I "Il contributo delle organizzazioni internazionali nella definizione delle strategie di contrasto al riciclaggio", cit. nota 55 pag.19; va attribuito agli USA il ruolo propulsore nel convincere la comunità internazionale ad inserire nei sistemi penali degli ordinamenti giuridici dei singoli stati, le fattispecie incriminatrici contro il money laundering. Nello stesso periodo, infatti, mentre erano in cantiere i lavori preparatori della Convenzione di Vienna, negli USA iniziavano ad essere disposte a livello federale le prime disposizioni penali antiriciclaggio.

calibro delle Nazioni Unite si pronunciava per la prima volta circa l'opportunità di introdurre norme penali specifiche per il controllo sul riciclaggio, criminalizzando tali condotte. Inoltre, da questo momento in poi il controllo del narcotraffico si pose in stretta correlazione con la lotta al riciclaggio, superando la precedente mancanza di attenzione della comunità internazionale al narcotraffico, offuscato dal collegamento tra riciclaggio e fattispecie allarmistiche, come rapine e sequestri di persona, che avevano richiesto maggiore attenzione alla collaborazione con gli intermediari finanziari. Il nuovo e forte legame tra controllo e criminalizzazione del narcotraffico e lotta al riciclaggio emerge già dal preambolo della Convenzione, che mette in evidenza quanto il traffico di stupefacenti fosse fonte di considerevoli profitti finanziari, tali da consentire alle organizzazioni criminali transnazionali di far circolare i suddetti proventi in territori esteri, inquinando le economie nazionali. Sulla base di queste premesse, la Convenzione, all'art. 3, impegnava i legislatori nazionali dei paesi membri dell'ONU a prevedere una sanzione penalmente rilevante rispetto ad una serie di comportamenti ritenuti particolarmente pericolosi nell'ambito della produzione e del traffico di droghe. Tra tali comportamenti pericolosi, e penalmente rilevanti per gli ordinamenti interni degli Stati, vi era anche l'attività di riciclaggio che per la prima volta trovava nell'art. 3 lettera (b) commi (i) ed (ii) una sua definizione a livello internazionale. In tal modo venivano criminalizzate le condotte volte alla sostituzione o trasferimento di beni, con la consapevolezza che essi fossero i proventi derivati da uno o più reati previsti tra le condotte prima definite come pericolose³³ e con il fine di nascondere, falsificare o confondere la provenienza illecita dei beni; o fornire assistenza ad una persona che è coinvolta nella commissione di tale reato affinché possa sfuggire alle conseguenze delle proprie azioni. In altre parole, le Nazioni Unite non si potevano più limitare ad *invitare* gli intermediari finanziari a collaborare con la giustizia, venendo in essere la necessità specifica di criminalizzare condotte di collaborazione degli intermediari stessi o di chiunque altro collaborasse con i narcotrafficienti nel processo di "lavaggio" del denaro sporco. Inoltre, alla lettera c) del medesimo articolo 3, la Convenzione prevedeva un *suggerimento* e non una richiesta vincolante per tutti gli Stati firmatari: punire l'acquisto, il possesso o l'impegno di beni,

³³ Convenzione di Vienna, Art 3 (1)(a), riferendosi esclusivamente a reati connessi al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti

sapendo all'atto del ricevimento, che essi derivavano da uno o più reati, indicati nei paragrafi precedenti dell'articolo 3, o da episodi di partecipazione ad uno di essi. In questo modo si contemplava la punibilità di condotte che, in maniera non molto diversa, verranno poi ricomprese dal legislatore italiano nella fattispecie di impiego *ex art 368 ter*.

La Convenzione, seppur innovativa e fortemente incoraggiante per la lotta al riciclaggio, presentava comunque dei limiti intrinseci al pieno riconoscimento di tale fattispecie come autonoma. Le previsioni della Convenzione, infatti, sono per natura rivolte ai soli reati legati al narcotraffico in qualità di delitti presupposto, i quali però, in un panorama più ampio costituiscono solo una delle fonti di ricchezza delle organizzazioni criminali che riciclano. L'operazione successiva dei legislatori nazionali, come visto per l'Italia, sarà invero quella di ampliare il più possibile il novero dei reati presupposto al riciclaggio, andando oltre un'elencazione definita che funge solo da ostacolo all'accertamento della responsabilità penale per riciclaggio³⁴. Inoltre, la definizione di riciclaggio proposta dalla Convenzione di Vienna restava, sotto vari punti di vista, poco chiara, motivo per cui molte delle fattispecie proposte successivamente dai singoli Paesi aprivano a profili critici rimasti spesso irrisolti, non omogenizzandosi, come nel caso della punibilità del riciclaggio indiretto (negli USA) o autoriciclaggio (in Italia).

L'assetto economico mondiale, nel frattempo, continuava a subire gravi minacce presentate dalle operazioni di riciclaggio a livello internazionale³⁵. Nel corso del

³⁴ L'intermediario che compie operazioni su denaro proveniente da reati commessi da altri soggetti, non è quasi mai a conoscenza di quale sia il reato da cui provengono quei proventi, creando un grosso ostacolo per l'accertamento del dolo. Infatti, dal momento in cui è presente un elenco di reati presupposto specifici, il dolo indiscutibilmente deve includere la rappresentazione della provenienza del denaro riciclato. Se il riciclatore possiede questa specifica conoscenza allora potrà essere dimostrato che l'accordo criminoso preesisteva e precedeva la commissione del reato fonte delle ricchezze, egli potrà essere considerato allora concorrente nel reato presupposto ma non punibile per riciclaggio (nel nostro ordinamento come in molti altri); in quanto il riciclaggio come la ricettazione sono punibili solo al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, dunque il riciclaggio deve necessariamente provenire "*vertat eines anders*", cioè dal reato di un altro. Questa è la ragione infatti per cui, nell'ordinamento giuridico italiano la pur presente fattispecie dedicata al riciclaggio *ex art 648bis* è stata sostanzialmente priva di applicazione almeno fino alla modifica risalente al 1993, che appunto ha esteso la punibilità ai proventi di qualsiasi delitto. Si veda in merito MANNA A., "*Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*", Cap I pag. 22-23 note 61 e 65.

³⁵ ANGELINI M., "*Il reato di riciclaggio (Art 648bis c.p.) aspetti dogmatici e problemi applicativi*", Torino, 2008, cit. nota 21 pag. 10. "Nel 1990 il GAFI/FATF stimava in circa 100 miliardi di dollari, i proventi del traffico di droga, pronti per essere riciclati. Le stime, tuttavia, sono soltanto indicative dato il carattere illecito delle operazioni; nello stesso periodo, infatti, l'ONU calcolava addirittura il doppio del valore dei proventi del traffico della droga".

summit annuale del G7, tenutosi a Parigi nel 1989, emerse chiaramente, da un lato, l'urgente esigenza di uniformare le legislazioni nazionali al fine di un'azione più efficace contro il riciclaggio, dall'altro, la necessità di creare un organo di controllo indipendente in grado di verificare l'azione degli Stati in materia, con il potere anche di formulare suggerimenti *ad hoc* per i Paesi che restavano indietro. Nacque in questo modo la *Financial Action Task Force* (FATF), in italiano *Gruppo d'azione Finanziaria* (GAFI), composta oltre che dai "sette grandi" (USA, Francia, Regno Unito, Canada, Italia, Giappone e Germania) anche da altre importanti nazioni europee ed extraeuropee tra cui Svezia, Spagna, Australia, Olanda³⁶. Il GAFI/FATF, sancito come scopo generale quello di combattere il fenomeno transnazionale del riciclaggio, si proponeva di agire in modo specifico, in primo luogo attraverso l'elaborazione di misure di contrasto al riciclaggio in maniera continuativa ed al passo con gli sviluppi delle tecniche di riciclaggio, producendo annualmente un rapporto. L'insieme delle valutazioni operate dal GAFI sono poi state compendiate nelle famose 40 Raccomandazioni, che rappresentano i principi fondamentali in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio, la cui prima versione risale al 1990.

Il primo rapporto annuale del GAFI (1990) fu dedicato ad una sintesi delle misure di contrasto indispensabili per i Paesi aderenti; mentre i successivi furono dedicati ad approfondimenti per settori o situazioni specifiche, con eventuale revisione delle misure già proposte. In secondo luogo, il GAFI/FATF si proponeva di monitorare lo stato in cui versava ogni nazione aderente o non aderente all'Agenzia, in termini di azione contro il riciclaggio, verificandone l'aderenza alle raccomandazioni³⁷. In particolar modo l'Agenzia presta grande attenzione ai Paesi c.d. non cooperativi, che non hanno cioè adottato provvedimenti ritenuti adeguati all'azione di contrasto al riciclaggio³⁸. In terzo luogo, l'Agenzia si impegnava a tenere costantemente aggiornate

³⁶ Ad oggi i membri del GAFI/FATF sono 37 in rappresentanza di stati ed organizzazioni regionali; ed osservatori tra cui rilevanti organismi internazionali di settore come Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, BCE, Europol ecc. (https://www.dt.mef.gov.it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/area_internazionale/).

³⁷ I rapporti successivi al 1990 furono strutturati secondo una divisione in due parti: la prima di natura generale, mentre la seconda dedicata alle singole "schede paese" in cui si documenta lo stato della disciplina antiriciclaggio nei diversi contesti nazionali. Tale operazione viene compiuta grazie all'invio di ispettori, funzionari del GAFI/FATF presso ciascuno stato membro.

³⁸ In particolar modo si tratterebbe di misure ritenute idonee ai fini dell'identificazione e registrazione delle operazioni finanziarie. Inoltre, dopo l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001, l'Agenzia ha concentrato la sua attenzione anche sul finanziamento al terrorismo redigendo in merito 9 speciali raccomandazioni, per contrastare tale attività.

le autorità nazionali e sovranazionali circa gli ultimi sviluppi delle tecniche di riciclaggio e gli strumenti per contrastarle. Infine, ultimo compito del GAFI/FATF era quello di mantenere un “programma di relazioni esterne” tra paesi aderenti e non aderenti³⁹, al fine di favorire la massima diffusione delle misure di contrasto al riciclaggio.

Di fondamentale importanza per la comprensione dell’evoluzione della lotta al riciclaggio a livello internazionale è senza dubbio la prima Raccomandazione del 1990⁴⁰, che si fregia del grande risultato di aver mutato la cognizione del problema del riciclaggio dal focus sui reati presupposto alle problematiche economiche strettamente legate al riciclaggio. In questi termini la sezione B) della Raccomandazione individua il primo passo richiesto alle legislazioni nazionali: la previsione di una fattispecie penalmente rilevante di riciclaggio unitamente alla confisca per i beni che abbiano formato oggetto di riciclaggio o che da esso provengano, evidenziando quanto questa sia fondamentale per privare le organizzazioni criminali delle loro ricchezze. Inoltre, dal punto di vista tecnico-operativo il GAFI compie un notevolissimo passo in avanti rispetto al passato con la disciplina delle operazioni sospette. In questo contesto la Raccomandazione non chiede più solo agli intermediari finanziari una positiva collaborazione con le autorità inquirenti, ma un vero e proprio ruolo da “antenna” del sistema⁴¹. Partendo da un approccio preventivo, si richiede quindi alle istituzioni finanziarie, sul presupposto della loro posizione conoscitiva, di verificare la ragionevolezza delle operazioni valutando se e quali di esse possano presentare indici di anomalia ed essere definite ‘sospette’. In questi termini, l’innovazione rispetto alle previsioni della Dichiarazione di Basilea è evidente: da una posizione passiva di rinuncia al cliente in presenza di indici di sospetto, si passa alla denuncia del cliente da parte dell’intermediario. La denuncia in questo paradigma rivoluzionario non viene richiesta dal GAFI come obbligatoria, rimettendo ai singoli Paesi la decisione se

³⁹ Nei confronti dei paesi non aderenti, l’Agenzia non dispone di strumenti diretti per la sollecitazione all’adozione di misure adeguate di contrasto. Tuttavia, il GAFI/FATF riveste un forte ruolo di indirizzo e pressione politica, tale da generare particolari problematiche a livello finanziario per i paesi non cooperativi, come diffidenza e difficoltà nelle transazioni finanziarie con i paesi aderenti.

⁴⁰ Sempre nel 1990, in Europa, venne adottata dal Consiglio d’Europa la Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, l’identificazione, il sequestro e la confisca dei proventi di reato; oltre ad una definizione più pregnante di riciclaggio, affermava l’obbligo per gli stati di estendere il novero dei reati presupposto (come auspicato dal rapporto GAFI)

⁴¹ MANNA A., op. cit., pag. 27

renderla obbligatoria o facoltativa, fermo restando in ogni caso il blocco delle operazioni, ed il venir meno di qualsiasi rapporto tra il cliente e l'intermediario.

Tuttavia, in termini definitivi la Raccomandazione non si discosta di molto dalla Convenzione di Vienna, se non per estendere i reati presupposto oltre a quelli attinenti strettamente al traffico di sostanze stupefacenti.

Un distacco maggiormente sintomatico del cambiamento che stava interessando la fattispecie di riciclaggio si ebbe con le "Nuove" 40 Raccomandazioni che fecero propria la definizione offerta dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato e transnazionale⁴². L'evoluzione delle tecnologie informatiche ed il loro impiego nelle transazioni bancarie e nei sistemi di pagamento, unitamente al frequente coinvolgimento di professionisti nello svolgimento di operazioni di riciclaggio portarono il GAFI nel 2001⁴³ ad avviare i lavori di riforma delle prime 40 Raccomandazioni, emanate nel 1990, poi modificate nel 1996 ed attuate in più di 130 paesi⁴⁴. A cambiare in termini sostanziali fu proprio l'impostazione delle problematiche attinenti al riciclaggio e al terrorismo: si optò, infatti, per un approccio di tipo oggettivo-funzionale in luogo di quello che soggettivo-istituzionale, con riferimento in quanto soggetti interessati non più agli intermediari finanziari ma a tutti i 'soggetti che svolgono attività di natura finanziaria', ampliando la portata precettiva delle raccomandazioni, estendendo anche i reati presupposto al riciclaggio ed includendo nell'azione di contrasto l'osservanza dei principi della *costumer due diligence* e trasparenza. Veniva in questo modo a formarsi un nuovo "set minimo di standard internazionali" per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio di capitali illeciti e del finanziamento del terrorismo internazionale, prendendo atto della ancora non perfetta omogeneità dei sistemi normativi e finanziari dei Paesi membri e

⁴² General Assembly of the United Nations, United Nation Convention against Transnational organized crime, Novembre 2000. La Convenzione in oggetto, oltre ad ampliare significativamente i *serious crimes* alla base delle attività di riciclaggio, impose agli stati membri l'introduzione nei rispettivi sistemi giuridici di regole per il monitoraggio ed il controllo degli intermediari finanziari, l'abolizione del segreto bancario, il divieto di conti anonimi, l'istituzione delle FIU (Financial Intelligence Units) a livello nazionale, come misure necessarie all'attività di contrasto del riciclaggio.

⁴³ Sempre nel 2001 avvenne a livello europeo l'intervento di modifica alla Direttiva 91/308/CEE per mezzo della nuova Direttiva 2001/97/CEE, che si proponeva di mettere in luce la non attualità di alcune disposizioni (in parallelo alle stesse previsioni contenute nelle 'vecchie' 40 Raccomandazioni), rispetto al mutato scenario bancario e finanziario internazionale.

⁴⁴ GARA M. PAVESI A., "Profili internazionali dell'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio dei capitali illeciti", Parte VI, Capitolo I, *Introduzione ai lavori di revisione delle 40 raccomandazioni GAFI*. Ufficio Italiano dei cambi, 2004, p. 442-454

rimettendo a ciascun Paese la facoltà di individuare le disposizioni di dettaglio maggiormente idonee al raggiungimento degli obiettivi comuni. Inoltre, il GAFI in collaborazione con enti regionali affiliati come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, introdusse l'elemento chiave dell'attività di verifica del rispetto dei nuovi standard negli ordinamenti nazionali, mediante esercizi di *self-assesment* e *mutual evaluation*. L'ultima revisione delle 40 Raccomandazioni risale al 2012, a seguito della quale si è affinato il metodo d'approccio alla lotta al riciclaggio basato sulla valutazione del rischio (*risk-based approach*), la *compliance* dei soggetti coinvolti e lo svolgimento di una accurata valutazione del rischio nazionale su base periodica (*risk-assessment*). Oltre a questa struttura, nella revisione del 2012 rileva anche l'attenzione prestata alle violazioni fiscali come reato spia del riciclaggio, oltre che l'affinamento di obblighi preventivi di adeguata verifica della clientela.

L'azione dell'Unione Europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio ha sempre seguito il passo dell'evoluzione della disciplina a livello internazionale, recependone i principi e realizzando un ambiente normativo armonizzato tra Stati membri, anche e soprattutto in considerazione della minaccia che il riciclaggio rappresentava per il mercato unico e la libera circolazione di beni e capitali all'interno dell'Unione.

A livello europeo, dunque, a dare risonanza all'evoluzione della lotta al riciclaggio fu in prima istanza la Convenzione di Strasburgo del 1990, a cui si deve l'introduzione di una disciplina specifica negli ordinamenti nazionali, come nel caso italiano. Successivamente la Direttiva del Consiglio delle Comunità europee 91/308/CEE (nota come prima direttiva) recepì le indicazioni fornite a livello internazionale ed in particolare, secondo i dettami della Convenzione di Strasburgo, ampliò la definizione di riciclaggio, includendo non solo le condotte di trasferimento, conversione, dissimulazione o occultamento dei beni, ma anche l'acquisto o la mera detenzione di tali beni fino alla partecipazione a tali attività. Nel 2001 poi, il Parlamento ed il Consiglio dell'Unione Europea intervennero per modificare la precedente Direttiva 91/308/CEE, mediante la Direttiva 2001/97/CE (seconda direttiva europea) in merito alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di

attività illecite⁴⁵. Successivamente, nel 2005 il Parlamento ed il Consiglio dell'Unione Europea approvarono la terza direttiva europea 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che abrogava la direttiva del 1991, sostituendola integralmente. Ciò su cui incideva maggiormente la direttiva oltre gli obblighi di prevenzione, riguardava proprio l'estensione dei reati presupposto, con l'obbligo per i Paesi dell'Unione di prevedere entro dicembre 2007 un ampliamento significativo a "tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno, ovvero per gli stati i cui ordinamenti prevedono una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi". In Italia il d.l. 231/2007 ha dato attuazione sia alla Direttiva 2005/60/CE che alla Direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione. In particolare, tale decreto legislativo ha apportato significative novità nel campo della lotta al riciclaggio: in primo luogo ampliando i destinatari degli obblighi di segnalazione e registrazione; ma soprattutto inserendo nella legislazione italiana l'art. 648 *quater* c.p. dando piena attuazione agli obblighi di confisca previsti nella normativa comunitaria. Ad ogni modo, in materia di definizione della fattispecie di riciclaggio la normativa di riferimento resta la direttiva 91/308/CE, che in Italia aveva trovato attuazione con la legge 328/1993 che conferisce l'assetto attuale all'art. 648 *bis*.

Da ultimo, la quarta e la quinta Direttiva europea antiriciclaggio potenziano il sistema di prevenzione degli Stati Membri, in coerenza con le linee tracciate dalle Raccomandazioni GAFI aggiornate al 2012, valorizzando l'approccio basato sul rischio. La quarta Direttiva UE/2015/849, in particolare, conferma il ruolo centrale delle FIU nazionali (Financial Intelligence Unit), attraverso una disciplina particolareggiata che ne amplifica le funzioni, anche con riferimento ai reati presupposto del riciclaggio. Tale direttiva prevede inoltre revisioni ed ampliamenti

⁴⁵ Essa segue di poco la decisione quadro del 26 giugno 2001, n. 2001/500/GAI del Consiglio dell'Unione Europea concernente *il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il congelamento o il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi del reato*; e la raccomandazione 19.9.2001 n.11 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa concernente i principi guida nella lotta contro la criminalità organizzata, che imponeva ai paesi UE l'adozione entro il 15.06.2003 di provvedimenti regolamentari e legislativi prevalentemente in materia di estensione di obblighi di segnalazione. Di conseguenza d.l. 20-2-2004 n.56 è lo strumento adottato in Italia per dare attuazione alla direttiva 2001/97.

circa le regole sulla collaborazione internazionale, tra cui l'introduzione di un obbligo di "scambio automatico" di segnalazione di operazioni sospette che presentino caratteristiche transfrontaliere⁴⁶. Infine, la quarta direttiva si concentra sul miglioramento ed ampliamento del *risk-based approach*, prevedendo lo svolgimento di valutazioni su più livelli tra di loro complementari. L'analisi effettuata in ciascuno Stato membro attraverso appositi *national risk assessment* viene poi convogliata a livello sovranazionale nel *supranational risk assesment*, grazie al coordinamento della Commissione Europea. In questo modo si mira ad individuare e valutare i rischi nascenti dalle interrelazioni di minacce e vulnerabilità presenti nei diversi stati membri e singolarmente non osservabili dalle autorità di questi ultimi.

La quinta Direttiva UE/2018/843, infine, amplia l'ambito dei soggetti obbligati, includendovi operatori in valute virtuali; approfondisce la previsione di regole più dettagliate in merito alle operazioni di verifica, specialmente a fronte dell'uso sempre più diffuso di carte prepagate: estende anche le misure di trasparenza della titolarità effettiva di società e trust, provvedendo all'istituzione di registri nazionali accessibili ed interconnessi; rafforza i poteri delle FIU per l'analisi domestica e la collaborazione. Infine, viene attribuito alla Commissione Europea il compito di valutare l'efficacia della cooperazione tra FIU e UE, prevedendo l'istituzione di un "Meccanismo di coordinamento e supporto"⁴⁷.

Sempre in ambito europeo, da ultimo, appare necessario menzionare la Direttiva 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, la quale segna un ulteriore passo in avanti nella definizione delle attività criminose tipiche del riciclaggio di denaro, allo scopo di armonizzare le norme penali in materia sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al loro trattamento sanzionatorio. Più nello specifico, le principali previsioni della Direttiva – quali l'estensione del novero dei reati presupposto anche a delitti colposi e alle contravvenzioni punite entro certi limiti edittali – hanno l'obiettivo di rispettare la definizione di "attività criminosa", contenuta nell'art. 2 della Direttiva. Il successivo art. 3 si impegna poi a delineare i "reati di riciclaggio" specificando che tali condotte debbano essere attuate intenzionalmente e caratterizzate dalla consapevolezza della provenienza dei beni da attività criminosa.

⁴⁶ Le FIU sono tenute prontamente a inoltrare alle controparti straniere interessate, le segnalazioni che riguardano un altro stato membro (segnalazioni di operazioni sospette cross-border).

⁴⁷ <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index>

Infine, l'art.6 della Direttiva fa anche cenno al tema delle valute virtuali, specificando che "l'uso delle valute virtuali presenta nuovi rischi e sfide nella prospettiva della lotta al riciclaggio. Gli Stati membri devono garantire che tali rischi vengano affrontati nel modo più adeguato". In generale, l'oggetto e l'ambito applicativo della Direttiva appaiono ben più ampi di quello che potrebbe apparire *prima facie* dal suo titolo, giacché nel fare generico riferimento al "riciclaggio" essa abbraccia una realtà molto più complessa, soprattutto in riferimento alle condotte che convergono nel concetto di attività criminose, interessando i reati presupposto.

Il nostro ordinamento ha recepito tale direttiva solo con il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 1951, dopo una lunga attesa che ha portato l'Italia a ricevere una comunicazione da parte della Commissione europea circa l'avvio della procedura di infrazione per il mancato recepimento di tale normativa entro il termine previsto. Tuttavia, rispetto al recepimento, l'ordinamento è parso già ampiamente predisposto e conforme alle sue disposizioni, come si legge dalla relazione illustrativa; motivo per cui sono parsi necessari solo "ritocchi strutturali" e "piccoli interventi di dettaglio volti ad estendere il campo applicativo di norme nazionali già esistenti" mediante un intervento normativo di tipo "puntiforme", incidendo in misura minimale sulle fattispecie penali vigenti attraverso la tecnica della novellazione.

1.3. Riciclaggio e ricettazione: due fattispecie a confronto

Osservando l'evoluzione normativa della fattispecie di riciclaggio, è possibile notare che, in origine, questa figura di reato era stata concepita come una forma speciale di ricettazione. La disciplina del 1978 era essenzialmente incentrata sulle condotte di sostituzione di denaro o valori derivanti da tre possibili reati presupposto (rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione), al fine di procurare profitto a sé o ad altri, ovvero di aiutare gli autori ad assicurarsi il profitto del reato. L'art. 648, dall'altra parte, reca il seguente testo: "fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, riceve o occultare, è punito (...)". Per lungo tempo la ricettazione ha svolto

il ruolo di “supplente” del riciclaggio, colmando prima il vuoto di tutela dovuto alla mancata previsione di una fattispecie di riciclaggio e limitandone, poi, l’autonoma identificazione ed applicazione. Con lo scopo di tracciare un confine tra le due fattispecie e ritagliare al riciclaggio uno spazio di autonomia il più ampio possibile, anche la Suprema Corte in una delle sue prime pronunce⁴⁸ ha fornito taluni criteri discretivi, precisando che “la previsione della nuova ipotesi (di riciclaggio), da un lato, è più ristretta dal modello legale del reato di ricettazione e di quello di favoreggiamento reale⁴⁹, e, dall’altro, richiede un elemento in più. Il reato di ricettazione può infatti riguardare qualsiasi cosa proveniente da qualsiasi delitto, mentre il reato di riciclaggio si configura solo rispetto a denaro e valori provenienti da fattispecie determinate”. In altri termini, guardando alla prima formulazione della fattispecie di riciclaggio, il maggior elemento di differenziazione rispetto alla ricettazione si rinveniva nella previsione di specifici reati presupposto. Tuttavia, ridurre il criterio di distinzione alla sola presenza dei reati presupposto significava, in sostanza, assimilarli⁵⁰ ed andare incontro ad inevitabili contraddizioni. In un’ulteriore pronuncia, invece, la Corte di Cassazione⁵¹ spostò l’attenzione sul ruolo centrale delle condotte di sostituzione, in grado di differenziare il reato di riciclaggio dalle altre fattispecie contigue, affermando che “con la norma dell’art. 648 bis c.p. il legislatore del 1978 ha creato una ipotesi criminosa autonoma, che consente il tentativo e per la cui realizzazione è richiesto un plus rispetto al reato di ricettazione, il compimento cioè di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro; prima del compimento di tali atti o fatti il soggetto può essere chiamato a rispondere del solo reato di ricettazione o favoreggiamento reale, mentre una volta compiuti quegli atti risponderà del reato più grave *ex art. 648 bis*, in questo

⁴⁸ Cass., 24-11-1986, n.13155, GI, 1988, II, 164 e CP, 1988, 859.

⁴⁹ Anche rispetto alla fattispecie di favoreggiamento reale (art 379 c.p.) si sono spesso trovati profili di affinità con il riciclaggio, tuttavia il favoreggiamento si caratterizza per la condizione di disinteresse in cui versa il soggetto agente, che riceve o occulta cose provenienti da reato in modo disinteressato solo per giovare all’autore del delitto presupposto; dunque ai fini del favoreggiamento reale è necessario che l’aiuto venga prestato esclusivamente nell’interesse dell’autore del reato principale. In questi termini il favoreggiamento si distingue dalla ricettazione come dal riciclaggio per la presenza del dolo specifico. Inoltre, l’art 379 prevede una clausola di riserva che ne esclude l’applicabilità in caso di fatti di riciclaggio. Vigge dunque un rapporto di specialità che vede l’applicazione del reato di favoreggiamento nel caso (speciale appunto) in cui il soggetto agente svolga la condotta nel solo interesse dell’autore del reato principale, prestandogli aiuto ed assicurando a questo il raggiungimento del risultato criminoso, senza che tale condotta si risolva nel porre ostacoli all’identificazione della provenienza delittuosa del bene.

⁵⁰ MANNA A., “*Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione mobiliare*”, pag. 118

⁵¹ Cass., 2-2-1983, n.7728, CP, 1984 ss

assorbite le ipotesi criminose eventualmente realizzate previste dagli artt. 648 *bis* e 379 c.p.’’

Il panorama del rapporto tra riciclaggio e ricettazione cambiò nuovamente nel 1990 quando la novellata fattispecie di riciclaggio – dimostrando maggiore consapevolezza verso la pericolosità del fenomeno in sé considerato – si impegnò a minimizzare il rapporto di dipendenza dalla ricettazione, arricchendone la trama attraverso l’estensione dei delitti presupposto anche al traffico di stupefacenti e la previsione dell’ulteriore condotta di ostacolo all’identificazione della provenienza illecita ed eliminando altresì la finalità del profitto. Quanto alla struttura del novellato articolo, dunque, come precisato anche dalla Corte di Cassazione⁵², la fattispecie si articolava in due “ipotesi fattuali”: mentre la prima consisteva nella sostituzione del denaro o altra utilità provenienti da specifici delitti, e la seconda si incentrava sulla formula di chiusura che incriminava qualsiasi condotta distinta dalla sostituzione, che ostacolasse l’identificazione del denaro, valori o altro di provenienza illecita specifica.

Infine, la volontà del legislatore di dare rilevanza autonoma al reato di riciclaggio si è manifestata nuovamente con la novella del 1993, che ha restituito autonomo disvalore alle condotte incriminate. L’ampliata tipicità del riciclaggio con l’eliminazione di un novero determinato di reati presupposto, ha sicuramente reso più autonomo il delitto, capace ora di esprimere disvalore per sé, ma ha acuito talune difficoltà interpretative legate ai rapporti con la ricettazione e le altre fattispecie contigue, venendo meno il parametro del reato presupposto al quale agganciare la scelta operativa di contestazione del reato di riciclaggio piuttosto che ricettazione, favoreggiamento o impiego. La Corte di Cassazione⁵³ si è espressa in proposito affermando che “la differenza tra i delitti di ricettazione e di riciclaggio tenuto conto del nuovo testo dell’art. 648 *bis* deve essere ravvisata nella circostanza che il riciclaggio richiede comunque la peculiare finalità di ripulire il denaro o il bene di provenienza illecita (ad esempio investimenti di vario genere o la sua conversione in valute diverse)’’.

L’elemento centrale di questa distinzione viene alla luce considerando la condotta di ostacolo all’identificazione della provenienza illecita dei beni, elemento caratterizzante della fattispecie di riciclaggio in assenza del quale si ritiene che le sole

⁵² Cass., 3-8-1993, n.7558, inedita

⁵³ Cass. pen., sez III, 1-10-1996, GP, 1997, III, 275.

condotte di trasferimento o sostituzione dei proventi illeciti non consentano più l'applicazione dell'art. 648 *bis* ma, al contrario, la meno grave ricettazione⁵⁴. In questi termini, il delitto di cui all'art. 648 c.p. si configura qualora l'agente si sia limitato ad acquisire il possesso del provento illecito o si sia intromesso per favorire l'acquisto altrui, mentre il fatto ricade nella più grave ipotesi di riciclaggio qualora sul bene venga compiuta una operazione – ulteriore rispetto al mero acquisto del possesso – di occultamento delle tracce della provenienza illecita del bene⁵⁵. Appare coerente, dunque, la successiva pronuncia della Cassazione⁵⁶ che individua quale elemento essenziale ai fini della qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 648 *bis*, “l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, in presenza della quale il concreto intento di lucro può valere a rafforzare ma non ad escludere il dolo generico del riciclaggio”⁵⁷. Nei reati riciclaggio e ricettazione, se, da un lato, resta comune l'elemento della disponibilità del denaro o altre utilità di provenienza illecita, dall'altro, è certamente ravvisabile un rapporto di specialità alla luce del diverso elemento soggettivo richiesto: mentre il delitto di cui all'art. 648 prevede il dolo specifico di profitto, quello di cui all'art. 648 *bis* richiede il dolo generico di trasformazione della cosa per impedire l'identificazione della sua origine illecita.

Il percorso di analisi del rapporto tra le due fattispecie permette di individuare inoltre ulteriori elementi di differenziazione tra riciclaggio e ricettazione. In primo luogo, il richiamo che opera la sentenza 275 del 1996⁵⁸ a “investimenti di vario genere o

⁵⁴ ZANICETTI, “*Riciclaggio*”, in *Digesto/pen.*, XII, Torino 1997, 203 ss.

⁵⁵ Altra dottrina critica questo orientamento sottolineando come quasi sempre la condotta configurante ricettazione ha comunque l'effetto, anche se non espressamente perseguito, di operare un nascondimento della provenienza delittuosa del bene.

⁵⁶ Cass. Sez. II, 21 novembre 2014, n.10746

⁵⁷ In senso difforme, si ritiene che integri il delitto di riciclaggio e non quello di ricettazione, la condotta di colui che dopo aver ricevuto oggetti preziosi provenienti da furto, li ceda a terzi in cambio di denaro, potendo la condotta tipica di tale reato realizzarsi anche attraverso azioni dirette alla sola sostituzione del bene senza la modificazione materiale dello stesso (Cass., sez.II 7 dicembre 2018, n.57805). Invece è stato ritenuto che configuri un'ipotesi di ricettazione e non riciclaggio, la condotta di chi versi sul proprio conto corrente o libretto, assegni di provenienza illecita, previa sostituzione delle generalità del beneficiario con le proprie, senza però manomettere gli elementi identificativi dell'istituto bancario emittente, né i numeri di serie dei titoli, giacché in tal caso non risulta concretamente occultata l'origine illegale degli stessi. In merito si veda Cass., sez. IV, 5 marzo 2015, n.12894, *ivi*, n.262931; e Cass., sez. II, 17 febbraio 2012, n.19504, *ivi*, n.252814; LATTANZI G., LUPO E., “*Codice penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*” Volume V, Libro II (artt. 575-649 *bis*), Milano 2022.

⁵⁸Cass. pen., sez. III, 1-10-1996, GP, 1997, III, 275. Secondo cui “la differenza tra i delitti di ricettazione e di riciclaggio tenuto conto del nuovo testo dell'art 648bis deve essere ravvisata nella circostanza che

conversione in valute estere” porta a riflettere su quanto tale condotta di pulizia debba necessariamente riferirsi a “beni che per loro natura sono destinati a circolare nel mercato economico e finanziario ossia beni che presentano caratteri di sostanziale liquidità”⁵⁹. In questo senso troviamo un ulteriore elemento di differenza con la ricettazione che invece si limita ad un generico riferimento al denaro o alle cose. In particolare, come anche evidenziato da una sentenza successiva della Corte di Cassazione⁶⁰, il riferimento ai beni che possono essere oggetto di riciclaggio non può limitarsi al denaro o altre utilità ad esso assimilabili, ma è da ricomprendere in un concetto più ampio, esteso a qualsiasi cosa possa formare oggetto di diritti. Questo filone giurisprudenziale in un successivo orientamento è stato poi approfondito e specificato in termini di esatta idoneità della condotta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene; in tal senso anche condotte che non producono in sé una sostituzione del bene in senso naturalistico (come l’alterazione dei numeri di un telaio), sono operazioni di riciclaggio perché servono ad impedirne il riconoscimento. In tal modo, partendo dalla natura plurioffensiva del reato di riciclaggio, possono essere rilevante non solo le condotte volte ad ostacolare il riconoscimento della provenienza illecita dei beni, ma anche quelle volte a piegare il sistema economico e finanziario legale, presentandosi come potenzialmente lesive dell’ordine economico. Al contrario, nell’ambito della ricettazione, condotte di solo occultamento non orientate al reinserimento dei beni nel circuito economico e finanziario legale, non possono essere ricondotte nella fattispecie tipica del riciclaggio. “Mentre, infatti, le condotte che incidono sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, consistono – e questo è il punto – in operazioni economiche che immettono o mantengono nei circuiti economici leciti beni che sono di provenienza illecita, al contrario le condotte che – per così dire – lasciano il bene identico a sé stesso, modificandolo solo in alcuni aspetti esteriori - anche se molto significativi sotto il profilo del riconoscimento del bene –, si caratterizzano per il fatto che continuano a sottrarre il bene ai circuiti economici leciti, in quanto il provento illecito resta comunque nelle mani di chi lo possiede, con la conseguenza che siffatte condotte

il riciclaggio richiede comunque la peculiare finalità di ripulire il denaro o il bene di provenienza illecita (ad esempio investimenti di vario genere o la sua conversione in valute diverse)”.

⁵⁹MANNA A., op.cit., pag. 124

⁶⁰ Cass. Pen., Sez II, 12 novembre 2002, n.5125

non creano alcun pregiudizio all'ordine economico, rivelando un disvalore del tutto simile, anzi alla fin fine identico, a quello che caratterizza la ricettazione⁶¹. Dunque, partendo dalle condotte tipiche rispetto a cui l'elemento soggettivo (dolo specifico per la ricettazione, individuato nello scopo di lucro e dolo generico per il riciclaggio) rappresenta "l'indice-base del disvalore personalistico della condotta e di conseguenza del fatto delittuoso"⁶² questa chiave di lettura restituisce anche ai beni giuridici tutelati il valore di *discrimen* tra le due fattispecie, affidando al riciclaggio la punizione di quei comportamenti più complessi e penetranti, proprio perché in grado di andare ad intaccare il sistema economico legale.

Stante il naturale parallelismo tra le fattispecie, da parte di certa dottrina si è sostenuta la configurabilità del concorso tra ricettazione e riciclaggio⁶³. Tuttavia, ad affermarsi è stato l'orientamento che preferisce, ai fini dell'imputazione, l'alternatività fra ricettazione e riciclaggio, e non il concorso tra le due. In primo luogo, una base storica sostiene la tesi dell'alternatività, considerando che la fattispecie di riciclaggio sia nata nel 1978 come ipotesi speciale di ricettazione con il fine, specificato nelle successive novelle, di contrastare fenomeni criminosi ben più intesi del semplice possesso o utilizzo di proventi illeciti⁶⁴; tanto da animare i legislatori dell'intera comunità internazionale a prevedere la fattispecie di riciclaggio nei propri ordinamenti. In secondo luogo, sotto una prospettiva maggiormente sistematica, questo indirizzo, avvalorando quanto il riciclaggio sia ipotesi speciale di ricettazione, ha messo in evidenza le condotte della fattispecie incriminatrice in esame: la sostituzione o il trasferimento di proventi da delitto o il compimento di altre operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza da delitto dei beni stessi. Riprendendo dunque l'elemento oggettivo di differenziazione tra le due fattispecie, si fa enfasi sul

⁶¹ BARTOLI, "C.d. taroccamento e delitto di riciclaggio, commento a Cass. Pen. Sez. II, 25 ottobre 2004, in Dir. pen. e proc., 2004, n. 4, pag. 475 e ss.

⁶² ANGELINI M., "Il reato di riciclaggio, aspetti dogmatici ed interpretativi" Torino, 2008, pag. 218.

⁶³ MOCCIA, 1995, in particolare sosteneva che, nonostante il complesso quadro normativo, "all'atto pratico, per una stessa condotta implicita alle fattispecie di riciclaggio, la ricezione di denaro etc., dovrebbe risultare la non punibilità per il favoreggiamento in base alla clausola contenuta nell'art 379 c.p. se essa non si è verificata a scopo di profitto; viceversa in mancanza della clausola di riserva all'interno della norma sulla ricettazione, la condotta di ricezione, se accompagnata dalla finalità di trarre profitto, risulterà punibile a titolo di ricettazione e, a seconda dei casi, in concorso, anche a titolo di riciclaggio".

⁶⁴ In particolare, secondo ZANICHETTI 1997 "il mero ricevimento di un provento di reato, viene negli atti internazionali tendenzialmente considerato un comportamento residuale rispetto al riciclaggio, parallelo all'impegno di tale bene, e non certo un'ipotesi da punirsi in concorso con il reato più grave".

quid pluris contenuto dalla fattispecie di riciclaggio – ovvero l’idoneità delle condotte di ostacolo all’identificazione della provenienza criminosa dei beni – tale per cui il reato *ex art 648 bis* possa in sé includere o meno, la ricezione materiale dei beni proventi illeciti da parte del riciclatore.

Successivamente, anche la giurisprudenza ha confermato quanto i due reati non possano trovarsi in condizione di concorso materiale. A tal proposito, però la Corte di Cassazione⁶⁵ ha precisato che “allorché un soggetto riceva, sia pure in unico contesto temporale, una pluralità di cose di provenienza delittuosa appartenenti ad una stessa persona, rendendosi responsabile, con riferimento ad alcune di esse, del reato di cui all’articolo 648 c.p. e con riferimento ad altre di quello di cui all’articolo 648bis c.p., si è in presenza di una pluralità di reati. Non si tratta di concorso apparente di norme in relazione alla medesima condotta, ma di distinti reati commessi con riferimento a beni diversi”.

1.4. Riciclaggio, Autoriciclaggio e Reimpiego: l’affollato panorama normativo a seguito delle riforme

La legge 55/1990 volta a conformare la legislazione nazionale alla Convenzione di Vienna sul narcotraffico, oltre a modificare l’articolo 648 *bis* ha introdotto anche l’articolo 648 *ter*, poi modificato con la successiva riforma del 1993, volta ad eliminare – prima tra tutti – l’indicazione tassativa dei delitti presupposto⁶⁶. Il legislatore introduce questa fattispecie con lo scopo di predisporre un ulteriore strumento per tutelare i circuiti legali dell’economia da contaminazioni dei capitali illeciti, proiettandosi verso una fase successiva alla ripulitura dei proventi illeciti, il c.d. “riciclaggio di secondo livello⁶⁷”. In questa fase “terminale” a seguito della ripulitura dei capitali, le utilità proficuamente riciclate vengono reimmesse nel sistema

⁶⁵ Cass. Pen., Sez. II, 14 maggio 2003, n. 27037

⁶⁶ Un’ulteriore modifica si è avuta poi con l’art. 3 della l. 186/2014 con la quale è stato disposto l’inasprimento della pena pecuniaria

⁶⁷ DELL’OSSO A.M., op.cit. pag. 144. Una parte della dottrina, dunque, sottolineando la novità dell’incriminazione autonoma della condotta di impiego dei proventi illeciti, ha ricollegato questo delitto al c.d. “stadio dell’integrazione” nel modello trifasico del riciclaggio, andando a sanzionare la fase terminale del riciclaggio. (TOSCHI “*Le disposizioni relative ai delitti di riciclaggio, impiego, favoreggiamento e ricettazione indotte o modificate dalle leggi 55/1990 e 328/1993*” in *Mafia e criminalità organizzata*, a cura di CORSO, INSOLERA, STORTONI, Utet 1995, I, pag. 408).

economico, dando vita ad un nuovo ciclo produttivo, viziato in origine dalla natura illecita dei capitali. In altri termini, dunque, se con la fattispecie ex art. 648 *bis* si sanzionano le condotte volte a *ripulire* i proventi illeciti a monte, recidendo i legami con l'attività criminosa da cui provengono, con il delitto di impiego si abbandona l'ottica retrospettiva tipica del riciclaggio, spostando l'attenzione sulla rimproverabilità dell'attività di impiego dei proventi illeciti in precedenza ripuliti ed investiti in attività economiche e finanziarie. Data la consequenzialità tra le due fattispecie, l'art. 648 *ter* presenta una struttura del tutto simile a quella del riciclaggio, prevedendo una clausola di riserva primaria, in forza della quale la norma è inapplicabile in caso di concorso nel reato presupposto. Tuttavia, l'articolo 648 *ter* presenta anche un'aggiunta rispetto all'art. 648 *bis*: ovvero una clausola di riserva c.d. sussidiaria che determina l'inapplicabilità della fattispecie qualora ricorrano i delitti di ricettazione o riciclaggio, lasciandole così funzione residuale⁶⁸. Nel caso del reato di impiego, la *ratio* della norma ossia la necessità di ostacolare l'investimento dei capitali ripuliti nei circuiti dell'economia legale, si proietta sul bene giuridico tutelato che in questo caso viene rinvenuto in maniera più evidente nella tutela dell'ordine economico, sebbene non manchino orientamenti che invece ravvisano il bene giuridico tutelato nel bene patrimonio inteso in senso ampio, dinamico e superindividuale⁶⁹. Ad ogni modo, se da un lato la teoria del bene giuridico patrimonio desta perplessità,

⁶⁸ La compresenza delle due clausole e di conseguenza la natura residuale della fattispecie, hanno reso l'art. 648 *ter* sostanzialmente inoperativo, tanto da essere qualificato come superfluo rispetto all'incriminazione del riciclaggio. In merito si veda SEMINARA "L'impresa ed il mercato" in PEDRAZZI, ALESSANDRI, FOFANI, SEMINARA, SPAGNOLO, "Diritto penale dell'impresa", Bologna 1988, pag. 526 secondo cui "l'impiego del denaro ecc suppone la sua previa ricezione, che implica già la responsabilità dell'agente per ricettazione (punita meno gravemente) ove egli abbia agito al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (...). Né ancora appare convincente la tesi che ravvisa un legame di specialità reciproca tra gli artt. 648 e 648 *ter*, affermando la sussistenza di quest'ultimo nel caso in cui l'impiego sia avvenuto sulla base di una decisione autonoma e successiva alla ricezione (...), poiché la consapevolezza dell'illecita provenienza, purché precedente all'impiego determina una responsabilità dell'agente per riciclaggio". Di conseguenza, l'articolo 648 *ter* rappresenterebbe un tipico caso di "normazione di tipo simbolico-repressivo in cui lo Stato mostra i muscoli con scarsa considerazione della realtà normativa e sociale sottostante", D'AVIRRO "Reimpiego di denaro" in MAIELLO E DELLA RAGIONE (a cura di), "Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco", Milano 2018, pag. 267.

⁶⁹ In questo senso ci si riferisce ad un'accezione del patrimonio che lo identifica con gli investimenti e le attività di natura finanziaria, in grado di muovere i capitali in un'ottica di spostamento dell'oggetto di tutela dalla proprietà (patrimonio in senso statico) al risparmio, al fine di garantire la parità di condizioni di rischio agli investitori, pervenendo turbamenti del mercato. In merito si veda LONGOBARDO "Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita" in FIORE (diretto da) "I reati contro il patrimonio" Torino 2010, pagg. 886 ss.; ACQUAROLI "Il riciclaggio" in PIERGALLINI (a cura di) "Reati contro il patrimonio", Torino 2015, pag. 938.

dall'altro la giurisprudenza afferma la natura plurioffensiva⁷⁰ della fattispecie ravvisandovi la tutela del patrimonio, dell'amministrazione della giustizia e dell'economia, facendo sì che tale elemento possa giustificare la maggiore severità della pena edittale prevista per l'impiego rispetto a quella applicabile per la ricettazione. Quanto alla condotta tipica, essa si sostanzia nell'impiego in attività economiche e finanziarie del denaro, beni o altre utilità. Nonostante la formulazione si caratterizzi per la particolare indeterminatezza, parte della dottrina sostiene che il termine impiegare sia da intendere in senso restrittivo, come "investire al fine di trarre un profitto"⁷¹. Quanto alle "attività economiche o finanziarie" esse vengono intese rispettivamente come produzione o scambio di beni e servizi ai sensi dell'art. 2082 c.c., e come circolazione o trasferimento di denaro o titoli⁷². Poste tali definizioni, questione controversa è stata definire l'ambito di operatività della norma, in termini di estendibilità della stessa anche ad operazioni sporadiche e occasionali. L'interpretazione prevalente ha circoscritto la portata della norma tenendo anche e soprattutto in considerazione la sua indeterminatezza, ritenendo che il riferimento alle "attività" si rivolga essenzialmente se non ad una pluralità di comportamenti, quantomeno alla circostanza che i beni o denaro di origine illecita siano investiti in settori o ambiti caratterizzati da una "continuità operativa nel tempo"⁷³. Diversamente dal riciclaggio poi, la norma di cui all'art. 648 *ter* non sembra ravvisare nell'ambito della condotta l'obiettivo di ostacolare l'individuazione dell'origine illecita dei beni,

⁷⁰ In merito si veda Cass. 10 gennaio 2003 n. 18103 in Cass. pen., 2004, pag. 527; Cass. 29 maggio 2007, n. 32901 in De Jure e Cass., 12 novembre 2010, n. 43730 in De Jure.

⁷¹ FIANDACA E MUSCO, "Diritto Penale, parte speciale", II, 2, pag. 268; PALMIERI, "Tutela penale della libertà di iniziativa economica", Napoli 2013, pag.70. La tesi restrittiva appare preferibile in considerazione della ratio della norma e della pena edittale comminata; rispetto ad un'altra tesi che invece attribuisce alla locuzione significato generico ed onnicomprensivo.

⁷² La giurisprudenza di legittimità ritiene che la nozione di attività economica e finanziaria sia desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c., facendo riferimento non solo all'attività produttiva in senso stretto ovvero quella diretta a creare nuovi beni e servizi ma anche quella di scambio e distribuzione di beni sul mercato. In tal senso Cass., sez. II, 14 luglio 2016 n.33076; Cass., pen. 2017, 1100 con osservazioni di ROSSI C.; in senso analogo Cass. sez. II, 11 dicembre 2013 n.5546/14.

⁷³ FIANDACA E MUSCO, op.cit.; PALMIERI, op.cit., ACQUAROLI, op.cit. pag. 939; LONGOBARDO, op.cit. pag. 891. Sul punto si veda anche GULLO A., "Il delitto di autoriciclaggio: lacuna colmata o occasione mancata?" in A. DEL VECCHIO, P. SEVERINO (a cura di), "Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti", Cacucci, Bari, 2016, pp. 410, che rimanda alla "faticosa opera della Cassazione" mirata a ritagliare uno spazio all'art. 648 *ter* (Cass., Pen.Sez. II, 26 marzo 2013, n.16434) secondo cui il criterio discretivo è quello dell'unità o pluralità delle azioni, essendo punibili a titolo di reimpiego "coloro che, con unicità di determinazione teologica originaria, hanno sostituito o ricevuto denaro per impiegarlo in attività economiche o finanziarie".

denaro o altra utilità oggetto del reato⁷⁴. La norma testualmente non evidenzia nessun intento dissimulativo, ma opera solo un esplicito riferimento alla rimproverabilità del reinvestimento del provento illecito, mirando a tutelare l'ordine economico nella fase terminale del processo riciclativo⁷⁵.

Sul versante dell'elemento soggettivo, la fattispecie *ex art. 648 ter* richiede dolo generico in forma di coscienza e volontà di destinare il denaro, i beni o le altre utilità ad impiego economicamente rilevante, stante la consapevolezza della loro provenienza illecita⁷⁶. Analogamente al riciclaggio, si è riconosciuta la possibilità di configurare anche il dolo eventuale nell'ipotesi in cui l'agente si rappresenti la concreta possibilità che i beni il denaro o le altre utilità abbiano provenienza illecita e ne accetti il rischio, sulla base di elementi concreti da cui poter desumere tale rappresentazione e di conseguenza l'accettazione del risultato della condotta. Infine, la fattispecie si configura come delitto di pericolo in concreto a forma libera, che si consuma nel momento in cui avviene l'impiego e che non prevede specifiche modalità attraverso cui l'impiego stesso può avere luogo basta che si tratti di attività economiche e finanziarie; come nel riciclaggio il tentativo viene ammesso nel caso di operazione tentata ma non compiuta.

La graduale estensione dei confini del reato di riciclaggio ha finito – come è ormai evidente – per marginalizzare le possibilità di applicazione del reimpiego ed occupare spazi propri della ricettazione: processo che ha reso per lungo tempo la clausola di riserva presente nella fattispecie *ex art. 648 bis* “l'ultimo baluardo per la delimitazione della sfera di applicazione della norma”. Pertanto, la precedente scelta legislativa di

⁷⁴ A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 195 del 2021 anche il delitto di cui all'art. 648 *ter* è configurabile in presenza di beni, denaro o altre utilità provenienti anche da delitto colposo e contravvenzioni, rendendo omogeneo il novero dei reati presupposto previsto dalla ricettazione, riciclaggio ed impiego di beni di provenienza illecita.

⁷⁵ In merito si veda Cass., 5 novembre 2013, n.9026, in *De Jure*; Cass., sez. II, 18 febbraio 2021, n.24273; Cass., sez. II 17 giugno 2015 n.37678, la quale nella motivazione afferma che “la ragione di tale scelta ermeneutica risiede nell'individuazione del principale bene protetto dalla fattispecie di cui all'art. 648 *ter* (che letteralmente non richiama necessità di dissimulazione) nella tutela dell'ordine economico, che deve essere preservato da ogni attività che inquina il fisiologico sviluppo delle fisiologiche dinamiche economiche”. Qualora diversamente si dovesse riconoscere effetto dissimulativo anche nel contesto dell'art. 648 *ter*, ne conseguirebbe una riduzione netta dell'ambito applicativo della fattispecie di impiego, considerando l'operatività nella maggioranza dei casi della clausola di riserva.

⁷⁶ La Corte ha ritenuto inoltre non necessario che tutte le risorse utilizzate per il compimento delle operazioni di investimento in attività economiche e finanziarie siano di provenienza illecita, ma è necessario che almeno una parte di esse sia da attribuire a proventi da delitto. In merito si veda Cass., sez. II, 8 ottobre 2019, n.43387.

escludere la punibilità dell'autoriciclaggio, attraverso la suddetta clausola di riserva "fuori dai casi di concorso nel reato" contenuta negli artt. 648 *bis* e 648 *ter* ha permesso alla giurisprudenza di assumere posizioni rigide nel "negare asilo, all'autoriciclaggio"⁷⁷. Le ragioni a fondamento di tale posizione vanno ricercate in primo luogo nell'aver voluto evitare un eccesso sanzionatorio dovuto al sommarsi della pena conseguente alla commissione del reato presupposto e di quella (non lieve) prevista per il riciclaggio; ed in secondo luogo nell'aver voluto evitare la violazione del principio *ne bis in idem* sostanziale, che vieta di punire più volte fatti caratterizzati dal medesimo disvalore, dove in questo caso l'autoriciclaggio verrebbe in evidenza come *post-factum* non punibile, dato che il suo disvalore sarebbe assorbito da quello del reato presupposto. Nel tempo, tuttavia, il perfezionarsi dell'evoluzione normativa del riciclaggio con "l'inesorabile distacco del delitto di riciclaggio dal delitto presupposto"⁷⁸ unitamente all'affermarsi della tendenza internazionale⁷⁹ all'eliminazione del c.d. "privilegio dell'autoriciclaggio" hanno fatto sì che anche il panorama nazionale si aprisse all'incriminazione dell'autoriciclaggio. Infatti, la progressiva "rarefazione del reato presupposto"⁸⁰, non più specificatamente individuato in un *numerus clausus* di specifici reati ma anzi ampliato ad ogni reato (da ultimo anche colposo), ha portato ad accettare che la condotta del riciclatore non fosse più ricompresa nel disvalore espresso dall'incriminazione per il reato presupposto, e

⁷⁷ GULLO A., op.cit. pag. 412. L'autore specifica che sono esempio di tale presa di posizione pronunce della Cassazione dirette ad escludere la ricorrenza del riciclaggio nell'ipotesi di realizzazione mediata ex art. 48 c.p. da parte dell'autore del delitto presupposto. Si veda in merito Cass. Pen., Sez. II, 23 gennaio 2013 n.9226.

⁷⁸ GULLO A. "Autoriciclaggio", voce per "Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016" a cura di LEO G. e VIGANÒ F., in Rivista Penale di Diritto Contemporaneo, Roma 2016, pag.1-14.

⁷⁹ Frequenti sono state le sollecitazioni a punire l'autoriciclaggio da parte di istituzioni quale l'OCSE e il Fondo Monetario Internazionale, così come dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 ottobre 2011, i cui contenuti sono poi stati mantenuti dalla successiva risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione ed il riciclaggio di denaro. Da ultimo la Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale ha riconosciuto il ruolo dell'autoriciclaggio affermando che "gli Stati membri dovrebbero assicurare che taluni tipi di attività di riciclaggio siano perseguibili anche quando sono commessi dall'autore dell'attività criminosa che ha generato i beni («autorriciclaggio»). In tali casi, laddove l'attività di riciclaggio non si limiti alla mera detenzione o utilizzazione di beni, ma ne implichi anche il trasferimento, la conversione, l'occultamento o la dissimulazione, da cui derivi un danno supplementare oltre a quello già causato dall'attività criminosa (...) dovrebbe essere perseguibile".

⁸⁰ MUSCO E. "Riciclaggio, Autoriciclaggio e Reimpiego. Aggiornato con i decreti legislativi 8 novembre 2021, n.184 e n.195", Torino 2022, pag.115.

che indubbiamente le condotte tipiche del riciclaggio descrivano un fatto tipico diverso dal reato presupposto che costituisce invece solo il fatto generatore dei proventi illeciti; da qui la possibilità di punire autonomamente l'autoriciclaggio.

L'articolo 648 *ter*.1. c.p. rubricato "autoriciclaggio" viene introdotto nel nostro ordinamento con la L. 15 dicembre 2014 n.186⁸¹ e prevede che: "si applica la pena della reclusione da 2 a 8 anni (...) a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa". La norma è stata oggetto di numerose critiche di varia natura⁸², prima tra tutte quella che vede il legislatore rimanere nel mezzo tra riciclaggio ed impiego, adottando una norma ibrida il cui intento è sì identificare condotte che siano espressive di un disvalore aggiuntivo rispetto al delitto presupposto, senza eliminare la clausola di riserva propria dell'art. 648 *bis* ed incidendo sulla condotta di reimpiego, ma lasciando la norma sostanzialmente a metà strada tra le due fattispecie. Il rilievo critico principale, infatti, si rinviene nella scelta di non tagliare del tutto il "cordone" con il delitto presupposto a monte, dove l'elemento dell'ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa opera di fatto un collegamento con il "*predicate crime*". Si perviene così ad una fattispecie pregna del disvalore del riciclaggio e del reimpiego, che dalla prima figura "mutua la recettività della condotta" mentre dalla seconda assorbe la condotta d'impiego, preoccupandosi al tempo stesso di assicurare un trattamento sanzionatorio più tenue rispetto agli artt. 648 *bis* e *ter*, esemplificativo del fatto che si guardi ancora al reato presupposto e che non vi sia reale convinzione circa la piena punibilità

⁸¹ Tale risultato è anche frutto del lavoro del Gruppo di Studio sull'Autoriciclaggio, istituito con decreto del Ministro della Giustizia Severino l'8 gennaio 2013 e presieduto dal dott. Francesco Greco, nel cui rapporto finale si evidenzia che la punibilità dell'autoriciclaggio può efficacemente conseguire alla previsione di un'autonoma fattispecie di reato: i) da includere, unitamente alla fattispecie di riciclaggio, in un apposito capo dedicato ai delitti contro l'ordine economico e finanziario ovvero contro l'amministrazione della giustizia; ii) che valorizzi sotto il profilo materiale della condotta la natura essenzialmente finanziaria e la connotazione intrinsecamente fraudolenta delle operazioni; iii) che attribuisca centralità non solo e non tanto alla finalità di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, quanto soprattutto a quella del loro investimento in attività economiche e finanziarie essendo il vero disvalore della condotta rappresentato dalla "concorrenza sleale" derivante dall'impiego di capitali illeciti (...).

⁸² In particolare, si veda SGUBBI F., "*Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di effetti perversi dell'azione legislativa*", in *Diritto penale contemporaneo*, Riv. Trim. n.1/2015, pagg. 137 ss.

dell'autore per la condotta posta in essere⁸³. Il delitto di autoriciclaggio richiede necessariamente la sussistenza del dolo, semplificando il problema dell'accertamento in capo all'agente, dato che l'autore dell'autoriciclaggio è già colui che ha realizzato o partecipato al delitto presupposto e rispetto a cui si presuppone la conoscenza della natura illecita dei beni, denaro o altra utilità di fatto riciclati.

Maggiori problematiche si rilevano tuttavia, nel caso di concorso di persone nel reato. L'autoriciclaggio, diversamente dal riciclaggio che è reato comune, viene qualificato come reato proprio⁸⁴ dove la portata del pronome "chiunque" viene limitata dall'inciso "avendo commesso o concorso a commettere un delitto" di conseguenza, l'autore del reato di autoriciclaggio viene individuato *per relationem* rispetto alla commissione del delitto presupposto. Dunque, se da un lato è più pacifica la sussistenza del concorso di persone in caso di concorrente in autoriciclaggio che abbia anche concorso nella commissione delitto presupposto, dubbia è invece la posizione dell'*extraneus* che fornisce un contributo casuale alla realizzazione della condotta di autoriciclaggio, ma che non abbia commesso né concorso a commettere il delitto presupposto.

In prima istanza, accogliendo la qualificazione dell'art. 648 *ter* 1. come reato proprio, reputando quindi necessaria la realizzazione della condotta principale da parte dell'intraneo, l'*extraneus* concorrerebbe in riciclaggio: il terzo, infatti, sarà punito ai sensi dell'art. 648 *bis* mentre la punibilità non potrà estendersi all'autore del delitto presupposto in ottemperanza della clausola di riserva. Se si considera invece l'orientamento di dottrina e giurisprudenza⁸⁵ secondo cui in caso di concorso in reato proprio, dove almeno uno dei soggetti concorrenti sia qualificato, tutti rispondono della fattispecie propria e non di quella comune: l'*extraneus* come l'*intraneus*, sarebbe punito a titolo di concorrente in autoriciclaggio beneficiando di una sanzione più mite. Tuttavia, anche al fine di evitare che cali "il sipario sulle fattispecie comuni di

⁸³ In merito si veda GULLO A. "Autoriciclaggio", op. cit; DELL'OSSO A.M. "Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche investigative" in Riv. it.dir proc.pen. 2015, pagg. 796 ss.; MUSCO E. op. cit.

⁸⁴ FIANDACA E MUSCO, "Diritto Penale, parte generale" Settima Ed. Bologna 2016, pag.213 che definisce il reato proprio come: "quell'illecito che può essere commesso soltanto da chi riveste una particolare qualifica o posizione, idonee a porre il soggetto in una speciale relazione con l'interesse tutelato". In merito si veda MUSCO E. op.cit. pag.124. Alcuni autori invece definiscono l'autoriciclaggio come reato proprio esclusivo, in quanto la condotta può essere posta in essere solo da colui che abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto da cui proviene la *res* materiale oggetto dell'autoriciclaggio. Così MUCCIARELLI F. "Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio" in Riv.trim. 2015,1,108; pag.127.

⁸⁵ Cass.,23 settembre 2008, n.39292 e Cass., 25 gennaio 2013 n.21192, in De Jure.

riciclaggio e reimpiego, a tutto vantaggio della nuova e meno grave incriminazione”⁸⁶ per l'*extraneus* concorrente in autoriciclaggio, dottrina e giurisprudenza⁸⁷ hanno dato seguito al primo orientamento. In questo senso, si è sostenuta per l'*extraneus* l'insussistenza del concorso nel reato di autoriciclaggio, in quanto il soggetto non avendo partecipato al reato presupposto ma solo concorso nella realizzazione delle condotte tipiche dell'autoriciclaggio, non acquisisce la qualifica soggettiva propria dell'intraneo, risultando punibile a titolo di riciclaggio o reimpiego in funzione del contributo causale fornito a colui che compie il reato di autoriciclaggio. Questa posizione viene motivata a partire dalla considerazione secondo cui l'elemento specializzante dell'autoriciclaggio non siano le condotte (ibride tra riciclaggio ed impiego) ma la qualificazione soggettiva dell'autore⁸⁸. In altri termini, dunque, l'intreccio tra le tre fattispecie porta a concludere che colui che non ha concorso nel reato presupposto ma fornisce solo un contributo causale nel compimento del reato di autoriciclaggio, risponderà a titolo di riciclaggio o reimpiego essendo lui stesso a compiere l'illecito e non anche l'autore o il concorrente nel reato presupposto, non punibile a titolo di riciclaggio o reimpiego in forza della clausola di sussidiarietà, ma che risponderà di autoriciclaggio. Da ultimo, la Corte di Cassazione⁸⁹ è intervenuta sul tema, partendo dalla premessa secondo cui lo scopo dell'incriminazione a titolo di autoriciclaggio fosse solo quello di colmare una lacuna dell'ordinamento giuridico⁹⁰, di conseguenza nella situazione in cui si qualifichi la condotta dell'*extraneus* come concorso ai sensi dell'art. 117 c.p. nel reato di cui all'art. 648 *ter.*, la norma non può essere interpretata nel senso di prevedere un trattamento più favorevole per il soggetto che non ha preso parte al reato presupposto ma che ha fornito un contributo causale nel riciclaggio in concorso con l'*intraneus*, che invece risponde a titolo di autoriciclaggio. Pertanto, partendo dalla *ratio* dell'art. 648 *ter.*, l'*extraneus* che non ha concorso alla realizzazione del reato presupposto, concorre sì alla realizzazione da

⁸⁶ CAVALLINI S. E TROYER L. “Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del vicino ingombrante” in Riv.trim. 2015,1,95. Pag. 105.

⁸⁷ Da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il proprio orientamento con la sentenza Cass. n. 16519/2022, ritenendo configurabile l'autoriciclaggio solo nei confronti dell'*intraneus*.

⁸⁸ Così MUCCIARELLI, op.cit. pag.119.

⁸⁹ Cass., 17 gennaio 2018, n.17235, in De Jure.

⁹⁰ In tema si veda GULLO A. “Il delitto di autoriciclaggio: lacuna colmata o occasione mancata?” in A. DEL VECCHIO, P. SEVERINO (a cura di), “Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti”, Cacucci, Bari, 2016, pp. 411-434.

parte dell'*intraneus* delle condotte di autoriciclaggio ma continua a rispondere del reato di riciclaggio o reimpiego e non di concorso nel reato meno grave di autoriciclaggio di cui invece risponderà solo l'*intraneus*.

Per quanto attiene invece al bene giuridico tutelato, la condotta di autoriciclaggio si caratterizza da un lato per la re-immissione nel circuito economico legale di proventi illeciti, e dall'altro per la modalità di commissione del fatto caratterizzata dall'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa; da qui, dunque, si denota la descrizione di un fatto strutturalmente differente dal reato presupposto. La duplice valenza della condotta fa sì che il delitto di autoriciclaggio diversamente dalle altre fattispecie contigue, si allontani dalla componente patrimonialistica, per collocarsi nell'ambito dei reati contro l'amministrazione della giustizia, in quanto il disvalore delle condotte è interamente polarizzato sull'idoneità delle stesse a produrre un ostacolo concreto all'identificazione della natura illecita dei beni, mentre valori di carattere economico (comunque non estranei alla natura della fattispecie) si pongono sullo sfondo dell'incriminazione e trovano un loro spazio solo nella descrizione delle attività destinarie dei proventi illeciti. Di conseguenza, non sembra corretto riconoscere natura plurioffensiva alla norma, lesiva cioè dell'amministrazione della giustizia e dell'ordine economico, in quanto seppure in talune occasioni sia possibile che l'autoriciclaggio leda interessi economici, essa è appunto solo una possibilità in funzione della quale sembrerebbe più corretto parlare di plurioffensività solo eventuale⁹¹.

In conclusione, l'inserimento di una ulteriore fattispecie quale l'art. 648 *ter*.1 in un panorama già "affollato"⁹² ha mostrato evidenti tensioni nel difficile mantenimento di chiarezza e definizione dei rapporti tra ben quattro fattispecie (favoreggiamento reale, ricettazione, riciclaggio e reimpiego) che attengono alla stessa area di incriminazione. Tuttavia, nonostante le numerose perplessità in merito, anche nell'intento di riordinare il panorama giuridico dall'evoluzione normativa del riciclaggio e dell'opera compiuta dalla giurisprudenza, il legislatore ha comunque ritenuto opportuno introdurre una quinta fattispecie, evidenziando come, al di là di ogni difetto strutturale o perplessità,

⁹¹ In merito si veda DELL'OSSO A.M. "Riciclaggio di proventi illeciti" e MUSCO E. op.cit. pag.123.

⁹² In questi termini GULLO A. "Il delitto di autoriciclaggio: lacuna colmata o occasione mancata" op.cit. e CAVALLINI S. e TROYER L. op.cit. pag.97.

la punibilità dell'autoriciclaggio fosse ormai necessaria, dando segnale dell'attenzione prestata in materia.

1.5. Gli elementi costitutivi della fattispecie

La costruzione della fattispecie di riciclaggio – tenuto conto della sua evoluzione normativa e dei relativi problemi di coerenza e linearità venutisi a creare anche a seguito degli svariati interventi della giurisprudenza – ha dato vita a significative difficoltà interpretative, specialmente in merito a taluni elementi costitutivi, tra cui il bene giuridico tutelato. Pertanto, partendo da questo presupposto, si compie la seguente analisi volta a definire gli elementi costitutivi della fattispecie di riciclaggio a partire dall'identificazione del bene giuridico oggi tutelato dalla fattispecie.

1.5.1. Il bene giuridico tutelato

Per lungo tempo, tenendo in considerazione il rilevante ruolo dei reati presupposto all'interno della fattispecie di riciclaggio, si è ritenuto che le attività riciclatorie successive alla loro commissione, potessero essere preminentemente offensive del bene patrimonio. I delitti presupposto infatti, in quanto fonte generatrice del denaro, beni o altre utilità oggetto poi di riciclaggio sembrerebbero rinviare alla categoria dei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio o mossi da motivi di lucro, come individuati dall'art.61 n.7⁹³. Secondo questo orientamento, dunque, posto a fondamento della fattispecie di riciclaggio un reato presupposto che lede il bene giuridico patrimonio, la condotta di riciclaggio determinando un ulteriore allontanamento del bene dal legittimo titolare, non può che offendere il bene giuridico patrimonio in un'ottica di "perpetuazione di una situazione antigiuridica"⁹⁴. In una diversa prospettiva, invece, dando rilievo all'ostacolo che le condotte di riciclaggio

⁹³ Secondo PALMIERI G.M. *“La tutela penale della libertà di iniziativa economica. Riciclaggio e impiego di capitali illeciti tra normativa vigente e prospettive di riforma”* Napoli 2013, pag. 48. Egli afferma che: “Data la formula legislativa secondo cui il denaro, i beni e le altre utilità debbono essere “proventi” dai delitti-presupposto, questi definiscono comunque una categoria di reati che nel Codice penale è riconosciuta già all’art. 61 n.7 c.p., laddove è prevista un’aggravante comune per aver arrecato alla persona offesa, un danno di rilevante gravità nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti comunque determinati da motivi di lucro”.

⁹⁴ Così MOCCIA, *“Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali”*, pag.134

possono rappresentare nelle indagini volte alla ricostruzione della provenienza delittuosa del bene, l'offesa è rivolta al bene giuridico "amministrazione della giustizia" in un'ottica di "aggravio della funzione giurisdizionale"⁹⁵. Sin dall'introduzione della fattispecie di riciclaggio nel 1978, il legislatore nutriva dubbi circa l'inserimento del reato nell'ambito dei delitti contro il patrimonio piuttosto che l'amministrazione della giustizia, essendo l'art. 648 *bis* nella sua strutturazione strettamente legato alla ricettazione e/o al favoreggiamento reale. Tuttavia, l'attitudine offensiva delle condotte al bene patrimonio giustificò in prima istanza la finale collocazione del delitto nell'ambito del titolo XIII. Nel corso del tempo, però, la fisionomia dell'articolo 648 *bis* è mutata del tutto: eliminato ogni riferimento alla finalità di aiuto o profitto, il provento delittuoso da mezzo di soddisfazione economica ha assunto un ruolo sempre più centrale nella fattispecie in veste di oggetto materiale. In questi termini, il disvalore del delitto di riciclaggio viene invidenza non più in funzione del profitto che il soggetto agente poteva trarre dalla sostituzione di beni materiali concretamente individuabili, provenienti dal delitto presupposto ma per aver posto in essere operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità. In questo senso, può dirsi che l'utilizzo del termine "altre utilità" non è semplicemente volto ad ampliare la fattispecie ad altre forme di riciclaggio, ma ha fatto sì che il provento del reato assurgesse a concetto autonomo, in un certo senso staccato dalla singola somma, cosa o utilità. Pertanto, la fattispecie da questo punto di vista muta prospettiva, in quanto da una dimensione lesiva patrimoniale di natura essenzialmente individualistica, si passa ad una visione per così dire "macroeconomica"⁹⁶. In questo momento muta il baricentro della norma, la quale sposta l'attenzione, dalla lotta ai reati presupposto, ad un maggior interesse verso il reato di riciclaggio concepito in senso autonomistico, in una lotta sempre più mirata agli ingenti patrimoni di provenienza delittuosa, fuori da controlli finanziari nonché in grado di inquinare l'economia legale nazionale ed internazionale.

⁹⁵ ZANICHETTI "Il riciclaggio di denaro proveniente da reato" pag. 387

⁹⁶ Sul salto di qualità della lotta al riciclaggio e sulla diversa finalità assunta dagli artt. 648 *bis* e 648 *ter*, si veda FLICK, "Intermediazione finanziaria, informazione e lotta al riciclaggio" pag. 459; SEMINARA "L'impresa e il mercato" in AA.VV., Manuale di diritto penale d'impresa, Milano 1999 pp. 703-704; PECORELLA "Circolazione di denaro e riciclaggio" in Riv.it.dir. e proc. Pen., 1991 pag.1221

In questa seconda fase di analisi, relativa alla versione della norma fornita dalla novella del 1990, la maggiore attenzione posta sulla condotta di occultamento, quale elemento caratterizzante il fenomeno del riciclaggio, ha spinto larga parte della dottrina⁹⁷ a ritenere che l'art. 648 *bis* avrebbe dovuto essere collocato nell'ambito dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, di fianco al favoreggiamento. Si riteneva che partendo dalla condotta di occultamento, centrale nella fattispecie, il bene giuridico tutelato potesse fungere da strumento interpretativo-selettivo, nel momento in cui "un'operazione su denaro di provenienza criminosa non può concretare il delitto di cui all'art 648 bis a meno che l'azione sia idonea a cagionare un ostacolo alle indagini: in mancanza di tale ostacolo a nulla vale il rilievo dell'eventuale conoscenza da parte dell'autore dell'operazione della provenienza delittuosa dei beni"⁹⁸. Ostacolare tuttavia non vuol dire di per sé nascondere la provenienza delittuosa del bene, bensì appunto frapporre un ostacolo alla riconducibilità della somma di denaro, cosa o altra utilità nella sua provenienza delittuosa. Dunque, diventano penalmente irrilevanti tutte quelle azioni non tipiche in cui non si concretizza alcuna attività capace nel concreto di ostacolare la ricostruzione del c.d. *paper trail*, essendo quindi inidonee a configurare il reato di riciclaggio. Tuttavia, l'amministrazione della giustizia come esclusivo bene giuridico tutelato dalla norma in questione, non esaurisce la dimensione offensiva del reato di riciclaggio, dove l'unico elemento caratterizzante verrebbe ravvisato nella necessità di occultamento già insito come elemento essenziale della fattispecie, schiacciando eccessivamente la norma nel confronto con il favoreggiamento, di cui sarebbe una versione speciale, svilendone al contempo le peculiarità. In questi termini, pertanto, il ruolo del bene giuridico tutelato quale strumento interpretativo-selettivo perde la sua ragione d'essere, venendo in evidenza piuttosto un mosaico complesso di alternative rispetto al bene giuridico tutelato dalla fattispecie di riciclaggio, nella sua dimensione lesiva ampia e plurioffensiva.

Appare evidente, dunque, come i beni giuridici tutelati dalla norma non possano essere ravvisati in via esclusiva nel patrimonio e/o nell'amministrazione della giustizia. La dimensione lesiva del reato, come detto, non può restringersi in un ambito individualistico-patrimoniale e nemmeno in una concezione di esclusivo intralcio alla

⁹⁷ Per tutti si veda ZANCHETTI, "Il Riciclaggio di denaro proveniente da reato", pag. 388.

⁹⁸ Ibidem, pag. 391

giustizia, ma tende anzi ad ampliarsi in una dimensione macroeconomica, richiamando così l'ordine pubblico e l'ordine economico. In particolare, dalla fattispecie emerge il rischio che deriva dallo svolgimento sistematico di attività riciclatorie, anche da parte di soggetti professionisti⁹⁹ rispetto a cui la fattispecie prevede un'aggravante. Ed è proprio dalla sussistenza di questa ipotesi aggravante che emerge l'incidenza del rischio di attività riciclatorie sui circuiti legali dell'economia. Infatti, quanto più diffuso è il fenomeno, tanto più significative divengono le somme di denaro oggetto di riciclaggio e tanto più alto è il rischio di immissione di ingenti capitali di provenienza illecita nell'ambito del mercato legale. In tale ottica, in considerazione della stretta connessione tra l'attività riciclatoria e il conseguente fenomeno di impiego dei capitali illeciti, può emergere la rilevanza dell'alterazione dei circuiti legali dell'economia, in un'ottica di offesa all'ordine economico, del patrimonio ed all'intera collettività dei consociati. Tali beni giuridici tuttavia – così come anche l'amministrazione della giustizia – rientrano in quella categoria di così detti 'beni giuridici generalissimi' che non possono fungere, per la loro vastità, da strumento selettivo nell'individuazione della specifica lesione arrecata. L'ordine economico e l'ordine pubblico infatti potrebbero essere lesi o messi in pericolo anche e solo dal fenomeno del riciclaggio nel suo complesso, come realtà macroeconomica e non dalla singola condotta penalmente rilevante. Allo stesso modo, ancora, si è evidenziato come l'ordine pubblico e l'economia pubblica pur potendo essere veri e propri beni giuridici al centro della tutela offerta dalla norma, potrebbero porsi meglio "sullo sfondo della tutela, nel senso che integrano in realtà i così detti beni finali la cui lesione o messa in pericolo non incide sul momento consumativo del reato, per cui detti beni non posseggono alcuna capacità delimitativa della fattispecie"¹⁰⁰. La più recente dottrina ha infatti evidenziato come il riciclaggio rappresenti una figura peculiare di reato, che

⁹⁹ A tal proposito al secondo comma dell'art. 648 *bis* è prevista un'ipotesi aggravante riferita al fatto realizzato nell'esercizio di una attività professionale. In un clima generale di difficoltà interpretativa circa i soggetti effettivamente coinvolti, appare coerente da accogliersi la posizione secondo cui l'aggravante si riferisca ad una attività professionale che non resulti occasionalmente collegata ad attività di riciclaggio quanto piuttosto strumentale ed agevolatrice rispetto alla realizzazione di fattispecie di riciclaggio. In tal senso si veda, LONGOBARDO C., "Riciclaggio" in FIORE S. "I reati contro il patrimonio", Torino 2010, p. 860. In questa sede egli precisa che l'eventuale natura abusiva delle attività risulta irrilevante, purché la stessa abbia agevolato la ripulitura dei proventi illeciti.

¹⁰⁰ MANNA, "Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego: da patrimonio all'amministrazione della giustizia sino all'ordine pubblico ed all'ordine economico, in Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare", pag.59.

contiene in sé la protezione di beni patrimoniali e del bene giuridico della corretta amministrazione della giustizia, ma è fattispecie che in generale si proietta nella tutela di beni più generali rappresentati appunto dall'ordine economico e dall'ordine pubblico.

Tentando dunque di travalicare rigidi limiti classificatori, autorevole dottrina ha affermato l'importanza della distinzione tra beni giuridici di categoria e beni giuridici specifici, di cui solo questi ultimi sono in grado di determinare la corretta interpretazione della norma a fini incriminatori e superare le problematiche legate all'eccessiva vaghezza dei beni giuridici sopra indicati. In particolare, questa operazione di concretizzazione e specificazione dei beni giuridici dovrebbe essere in grado di arrivare ad attribuire al bene giuridico una fisionomia tale da renderlo capace di essere offeso nel singolo caso concreto. Nel caso del riciclaggio, per isolare la "specifica attitudine offensiva della condotta tipica"¹⁰¹ sarebbe necessario per prima cosa individuare la condotta tipica, rischiando però di cadere in un circolo vizioso in cui l'interpretazione della norma deve passare necessariamente per l'individuazione del bene giuridico stesso, che al contempo non avrebbe mai una vera e propria realtà autonoma e staccata dalla disposizione normativa. Focalizzandosi meglio, a questo punto, sullo scopo del bene giuridico all'interno della norma penale – tenendo a mente il compito centrale del diritto penale di natura positiva ed etico-sociale e non meramente negativo-preventiva, di polizia – il bene giuridico assurge a momento centrale dello scopo della norma, la ragione d'essere nonché il suo nucleo.¹⁰² Di conseguenza, emerge l'inutilizzabilità del concetto di bene giuridico in fase interpretativa: se la legge infatti è finalizzata alla tutela di determinati beni che costituiscono lo scopo dell'articolazione normativa, la determinazione dello scopo non può che avvenire dopo che sia conosciuto il significato della disposizione stessa. A questo punto, il processo interpretativo privo del ruolo di guida attribuibile al bene giuridico, dovrebbe concentrarsi sulla *ratio legis*¹⁰³ perseguita dal legislatore, ossia

¹⁰¹ Questo è il criterio che secondo autorevole dottrina (MARINUCCI DOLCINI, "Corso di diritto penale", p.544) deve essere impiegato per l'individuazione del bene giuridico specifico; cercando di superare il vizio logico di confusione tra l'oggetto della tutela e i limiti entro cui tale oggetto è tutelato.

¹⁰² PAGLIARO A., "Bene giuridico e interpretazione della legge penale" in Studi Antolisei, II, Milano, 1965, pag. 393-396.

¹⁰³ La *ratio legis* a cui si fa riferimento concerne "l'insieme dei dati pre-normativi che vanno tenuti presente né prima e né dopo l'esame della norma, ma in ogni momento del processo interpretativo" cit. MORSELLI, "Il reato di false comunicazioni sociali", Napoli 1974, p. 19.

quell'insieme di motivazioni di carattere sostanziale, in base a cui determinati fatti sono stati ritenuti socialmente inadeguati e meritevoli di sanzioni penali. Nel contesto del reato di riciclaggio, il momento saliente di riconoscimento del disvalore sociale delle attività riciclatorie da parte del legislatore, è avvenuto con la riforma del 1990, quando la rubrica dell'articolo è mutata finalmente in riciclaggio, sintetizzandone la natura criminosa sottostante. Come detto precedentemente, la maggioranza della dottrina ritiene che il disvalore del reato di riciclaggio vada ricercata nelle condotte di occultamento della provenienza delittuosa dei beni, caratteristica oltretutto presente anche se in forma attenuata nel reato di impiego. Grazie, infatti, all'ultima formulazione dell'articolo 648 *bis*, scompare ogni riferimento alla finalità soggettiva di profitto, propria del dolo specifico e tipica dei reati di ricettazione e favoreggiamento, per lasciare spazio quale elemento centrale della fattispecie, alla finalità di nascondimento della provenienza delittuosa dell'entità economica. Cambia in questo modo il *tipo criminologico dell'autore*: se il ricettatore è colui che nella comunità sociale è visto come sfruttatore dell'operato altrui, che acquista beni e/o cose di provenienza delittuosa a prezzo irrisorio al fine di trarne un profitto; nella riformulata fattispecie di riciclaggio l'attenzione si sposta via via dal reato presupposto, al provento illecito da occultare per impedirne l'identificazione. Da questa ricostruzione appare come nel riciclaggio – reato che si compone di una serie di condotte concatenate e spesso realizzate da soggetti diversi –, la figura dell'autore del reato perda centralità, rilevando invece per il legislatore non più tanto la punizione del singolo per il disvalore della sua condotta in sé considerata, ma per la lesione al sistema economico e finanziario, minacciato dai patrimoni formati al di fuori dei circuiti legali e ripuliti mediante attività lecite¹⁰⁴.

In conclusione, la natura plurioffensiva del reato di riciclaggio non consente di individuare un unico bene giuridico che esclusivamente assurga ad oggetto di tutela, determinabile *ex ante* sulla base della norma in sé. Il processo di individuazione e concretizzazione dell'oggetto di tutela è anzi complesso e modellato su necessità

¹⁰⁴ Non ci si trova più davanti al caso di un commerciante che acquista beni di provenienza illecita per poi rivenderli al pubblico a prezzi superiori a quelli di acquisto; il riciclatore è spesso un colletto bianco, un soggetto rispettato e membro del mondo economico e finanziario che intrattiene rapporti con delinquenti al fine di prestarsi a ripulire i proventi dei loro reati dietro compenso. Al riciclatore non importa chi siano gli autori del reato o appropriarsi lui stesso dei proventi illeciti, suo unico fine è quello di dare veste legittima alle risorse illecite formatesi al di fuori dei circuiti economici e finanziari.

differenti, convergenti nel nucleo essenziale della norma, nonché nelle sue finalità di tutela volte principalmente a proteggere l'ordine economico dall'inquinamento per mezzo di attività riciclatorie.

1.5.2. Il soggetto attivo

Sin dalla sua introduzione si è previsto che il reato di riciclaggio potesse essere commesso da “chiunque”, entrando automaticamente a far parte della categoria dei c.d. reati comuni, non richiedendo per l'appunto, una particolare qualifica ai fini della sua commissione.

Nonostante ciò, tuttavia, il calibro della minaccia che il reato rappresenta per l'ordine economico non ha lasciato indifferente il legislatore, soprattutto in considerazione di quelle ipotesi di commissione del fatto criminoso da parte di soggetti con determinate competenze tecniche e settoriali. A tale proposito è infatti stata prevista un'aggravante speciale ad effetto comune inserita al II comma dell'art. 648 *bis* secondo cui “la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale”. Sin da subito i confini di tale previsione sono apparsi labili: non è chiaro, infatti, se il regime aggravato di pena debba applicarsi solo a coloro che esercitano la propria attività professionale nel campo finanziario, oppure se interessi tutti coloro che abbiano posto in essere attività di riciclaggio nello svolgimento della propria attività lavorativa. Nella fattispecie, infatti, non è presente alcun riferimento a cosa si debba intendere per attività professionali rilevanti in materia, né al rapporto che dovrebbe intercorrere tra l'attività professionale svolta e la commissione della fattispecie di riciclaggio. Al tal fine un utile riferimento può essere operato al d.lgs. n. 231/2007 attuativo delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, in cui gli articoli 10 ss., indicano i soggetti che, in funzione dell'attività svolta potenzialmente rilevante in termini di riciclaggio, risultano destinatari di precisi obblighi¹⁰⁵. In particolare, i soggetti a cui si fa riferimento sono principalmente intermediari finanziari, banche, società di intermediazione finanziaria, soggetti gestori di case da gioco ma anche notai, commercialisti ed anche avvocati che nell'esercizio della loro professione

¹⁰⁵ Dlgs. n.231/2007, Titolo I, Capo III, artt. 10 ss., in *Gazz. Uff.*, n.290 del 14 dicembre 2007 – Suppl. Ord. N.268/L.

intervengono nel settore finanziario. Appare evidente, dunque, quanto l'aggravante concepita secondo questi termini si riferisca a soggetti la cui attività professionale si leghi in modo strumentale ed agevolatore alla fattispecie di riciclaggio, evidenziando quanto certe attività professionali presentino maggior rischio di svolgimento sistematico di attività riciclatorie, ampliando il potenziale effetto di alterazione dei circuiti legali dell'economia in un'ottica di offesa all'ordine economico.

Ad aprire l'articolo è la formula "*fuori dai casi di concorso nel reato*", in virtù della quale è punito chiunque realizzando il fatto tipico non abbia concorso nel reato presupposto. Di conseguenza, come risulta evidente, la c.d. clausola di riserva o esclusione svolge una funzione apparentemente preminente nella selezione dei soggetti effettivamente chiamati a rispondere del reato in esame.

Lo scopo può essere rintracciato nella volontà di favorire il reo, risolvendo il concorso materiale tra reato precedente e successivo escludendo la punibilità del soggetto che con la propria azione successiva alla commissione del reato precedente ne ha semplicemente perseguito lo scopo, attuando quindi finalisticamente lo scopo per il quale il reato principale è stato commesso.

Di conseguenza, essendo stato il reato di riciclaggio modellato su quello di ricettazione, è parso logico anche in questa sede non punire il *post-factum* conseguente alla commissione del reato presupposto, in quanto si riteneva il disvalore della condotta successiva già incluso in quella precedente integrante il reato (ritenuto più grave) presupposto, considerato che le successive operazioni di investimento dei proventi illeciti altro non potessero che costituire il normale sbocco della precedente attività criminale. Questo inquadramento, tuttavia, assumeva valore nel momento in cui la fattispecie riciclaggio presentava ancora un'elencazione dei reati presupposto tale da evidenziarne il disvalore anche in rapporto al riciclaggio stesso. La validità di tale assunto è dunque venuta a vacillare in seguito alle successive modifiche legislative in particolare rispetto a quella apportata dalla l. 328/1993 che ha eliminato qualsiasi selezione nei reati presupposto. Il risultato di tale modifica è stato infatti una profonda alterazione dell'equilibrio tra reati presupposto e riciclaggio, con conseguente crisi della teoria del *post-factum* non punibile¹⁰⁶. In pratica, la clausola di riserva

¹⁰⁶ Tale tesi ad ogni modo è stata avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità, Cass., 10 gennaio 2007, n.8432 in *Pluris* secondo cui "(...) non si dubita in linea di principio che il concorrente nel reato presupposto di quello di riciclaggio non può essere chiamato a rispondere di tale successiva attività,

integrerebbe una vera e propria clausola di sussidiarietà espressa vedendo il reato di riciclaggio come sussidiario rispetto al reato presupposto con la conseguenza di far venir meno la punibilità per il successivo fatto di riciclaggio posto in essere dallo stesso autore del reato presupposto. Questa, tuttavia, è una tesi non esente da critiche, prima tra tutte quella che vede il criterio di sussidiarietà richiedere la convergenza di due norme su un medesimo fatto storico, aspetto certamente assente nel caso del riciclaggio, dove in presenza di fatti storici diversi, uno riferibile al reato presupposto e l'altro al riciclaggio, ciascuno di essi viene sussunto all'interno di autonoma base legale, rendendo il richiamo al criterio di sussidiarietà poco coerente. Ancora, sempre nel tentativo di trovare una ragione attuale alla clausola di riserva, la si è ricondotta sul piano della tipicità come "presupposto negativo del fatto"¹⁰⁷, inteso come estraneità del reato presupposto dalla tipicità del reato di riciclaggio, ma anche questa ipotesi presenta delle criticità non indifferenti, in quanto "attrarre l'estraneità del reato presupposto nell'orbita della tipicità del reato di riciclaggio implica che tale elemento concorra a delineare il disvalore della condotta. Bisognerebbe allora sostenere che "l'odiosità di un fatto di riciclaggio scaturisca anche dalla totale estraneità del soggetto rispetto alla provenienza dei beni illecitamente sostenuti"¹⁰⁸. Aderendo alla tesi del presupposto negativo del fatto, inoltre, nel caso di realizzazione plurisoggettiva del fatto "non sarebbe punibile colui che concorre atipicamente nel riciclaggio posto in essere dall'autore o partecipe nel reato presupposto, laddove è invece evidente che egli risponda del reato in applicazione dell'articolo 119 c.p."¹⁰⁹

Ad ogni modo, indipendentemente delle tante giustificazioni fornite per (ri)trovare la ragion d'essere della clausola di riserva, alla base permane sempre l'incapacità del legislatore di avere una visione d'insieme che abbracci il percorso evolutivo della norma, il suo *background* internazionale ed il sempre maggior disvalore che assume nel presente, rendendo oggi la permanenza della clausola di riserva inattuale e "un

fatta rientrare nel *post-factum* non punibile attraverso la clausola di riserva introdotta dall'art. 648 bis c.p., come già nell'art. 648".

¹⁰⁷ ANTOLISEI F., "Manuale di diritto penale. Parte Speciale" I, Milano 2016, pag. 601

¹⁰⁸ MUSCO E. "Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego" Torino 2022, pag.37 e DELL'OSSO A.M., "Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale", Torino 2017, pag. 95

¹⁰⁹ SEMINARA S. "I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforme" in Dir. Pen. proc., 2016, 1631. Inoltre, la portata di tale assunto è stata ridimensionata con l'introduzione dell'art. 648 *ter* comma 1c.p.; ma resta comunque valida considerando che un eventuale concorso in autoriciclaggio non coprirebbe tutti i casi di "riciclaggio atipico" del terzo e sarebbe peraltro punito meno gravemente. In merito si veda DELL'OSSO A.M., "Riciclaggio di proventi illeciti" op.cit. pag.95.

feticcio della passata dimensione accessoria del riciclaggio”¹¹⁰, perdendo ogni giustificazione dogmatica¹¹¹. Allo stato attuale delle cose, dunque, rimane il fatto che l’art. 648 *bis* preveda che tra i soggetti agenti non vengano ricompresi anche coloro che concorrono nel reato presupposto. Ai fini di tracciare una linea di demarcazione tra condotte concorrenti nel reato presupposto e quelle integranti il delitto di riciclaggio, è necessario far riferimento al momento temporale in cui l’accordo è intervenuto: nel caso in cui la promessa d’aiuto o assistenza sia fatta prima o durante la commissione del reato presupposto, questa esclude la punibilità autonoma a titolo di riciclaggio in quanto rafforza il proposito criminoso negli autori. Nel caso in cui invece, l’accordo intervenga in un momento successivo al reato presupposto, allora al partecipante è applicabile l’autonoma fattispecie di riciclaggio¹¹². Tuttavia, autorevole dottrina sostiene che questo criterio non possa essere impiegato in maniera sistematica, considerando che sia necessario verificare caso per caso, effettivamente se il preventivo intento di riciclare denaro o altre utilità provenienti dal reato presupposto abbia realmente influenzato il concorrente nel reato presupposto tanto da renderlo soggetto attivo dell’autonomo reato di riciclaggio. A partire da tale constatazione si è infatti sviluppato un secondo orientamento che fa leva invece che sul dato temporale, sul criterio della determinazione causale secondo cui “ogni contributo che abbia determinato la commissione del reato principale, costituirà concorso nel reato”¹¹³.

1.5.3. La condotta tipica

L’articolo 648 *bis* punisce testualmente “chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni,

¹¹⁰ MUSCO E. op.cit. pag.95

¹¹¹ Cass., Sez. Unite 27 Febbraio 2014 n.25191 in *De Jure*, dopo aver esaminato le posizioni della dottrina e della giurisprudenza circa il fondamento giuridico della clausola di riserva e vista l’impossibilità di trovarne una soddisfacente è costretta a ripiegare sul piano della sostanza “riconoscendo che indipendentemente dalla ricostruzione dogmatica della clausola, il Collegio tuttavia ritiene che la previsione che esclude l’applicabilità dei delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto costituisce una deroga al concorso dei reati che trova la sua ragione d’essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore di ritenere l’intero disvalore dei fatti compreso nella punibilità del solo delitto presupposto”.

¹¹² ANGELINI M., voce Riciclaggio in *Digesto/penale*, Agg., Utet, Torino 2011.

¹¹³ SOLDI G.M. voce Riciclaggio in *Digesto/penale* Agg., Utet, Torino 2011.

in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Le condotte individuate dal legislatore possono essere distinte in due categorie: "sostituzione" e "trasferimento" da un lato, e "ogni altra operazione" dall'altro. Tutte le condotte devono essere poi adeguate ad integrare il requisito fondamentale dell'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene loro oggetto.

L'attività di riciclaggio è per sua natura complessa, raramente infatti può esaurirsi in una sola operazione di sostituzione o trasferimento, generalmente infatti la "ripulitura" del provento delittuoso richiede una pluralità di azioni, coinvolgendo spesso soggetti distinti¹¹⁴. A rimanere immutato è invece l'oggetto materiale del reato, frutto della precedente attività illecita, che mantiene la sua "identità economica" per l'intera condotta di riciclaggio. Inoltre, è opportuno specificare che seppure la condotta tipica del riciclaggio si snodi in una pluralità di azioni, coinvolgendo spesso soggetti distinti, le attività riciclatorie mantengono una propria unicità, presupponendo che il bene ripulito ritorni all'autore del delitto presupposto. Non va mai dimenticato infatti, che il denaro, i beni o qualsiasi altra utilità oggetto di riciclaggio siano nella disponibilità del riciclatore solo temporaneamente e funzionalmente alla loro ripulitura. L'entità economica è infatti sempre di proprietà di colui che ha prodotto illegittimamente il provento e mantiene la sua identità seppure nel corso delle attività riciclatorie possa prestarsi ad essere frammentata ed assumere forme diverse da quella iniziale. È possibile, inoltre, avvalorare tale ragionamento prendendo in considerazione la clausola di esclusione presente all'interno dell'articolo 648 *bis*; tale clausola prevede che il soggetto autore del reato presupposto sia punibile solo per tale reato e che anche eventuali condotte configurabili come riciclaggio non possano essere punite. Dunque, l'esclusione dal reato di riciclaggio del soggetto autore del reato presupposto avvalora

¹¹⁴ Si pensi ad un caso di riciclaggio internazionale risalente al 2002 (si veda in proposito l'articolo del quotidiano "Corriere della sera" di martedì 11 giugno 2002, p.18; dal titolo "*Mafia russa, milioni di euro lavati in Romania*"). Il caso in esame ha visto il coinvolgimento di importanti personaggi del mondo bancario e politico statunitense e russo, impegnati in attività di riciclaggio che hanno toccato anche il territorio italiano. I soldi della criminalità organizzata russa partivano dalla Russia verso banche e/o finanziarie dei Paesi c.d. "paradisi fiscali", da qui rindirizzati verso la Banca Centrale di New York, intestati a quattro società finanziarie. I soldi a questo punto ripartivano verso l'Europa attraverso normali strumenti finanziari utilizzati in ambito internazionale, arrivando su conti di diverse società che acquistando vestiti, scarpe, mobili ecc. in realtà "lavavano" il denaro. A questo punto il denaro ripulito e riciclato poteva tornare in Russia, nuovamente a disposizione della criminalità organizzata.

In questo contesto quello che serve osservare è quanto nonostante l'operazione riguardi una singola somma di denaro, questa implichi in realtà una molteplicità di passaggi, sostituzioni e trasferimenti che coinvolgono anche diversi soggetti in fasi diverse, nonostante unica rimanga l'operazione di riciclaggio nel suo complesso.

da un lato la tesi della pluralità delle azioni di cui si compone il delitto di riciclaggio, mantenendo però ferma, dall'altro, la sua unicità. Di conseguenza è da escludere la tesi che vedrebbe le singole modalità tipiche di attuazione della condotta dar luogo a distinti reati di riciclaggio, poiché se così fosse il reo dovrebbe rispondere di tanti reati di riciclaggio quante sono le singole azioni, dando luogo ad una conseguenza sia criminologicamente illogica e irragionevole sul piano sanzionatorio.

Passando ora all'analisi delle condotte tipiche, il primo riferimento operato dalla fattispecie è all'attività di "sostituzione" del denaro provento di attività illecita. Dal momento che "la condotta di sostituzione del denaro, beni o altre utilità, si ha allorquando colui che riceve il bene, provveda a renderne uno diverso alla persona che glielo ha fornito"¹¹⁵, sostituire significa rimpiazzare denaro o valori sporchi frutto del reato presupposto, con valori "puliti". Come anticipato pocanzi tuttavia, nel quadro delle attività riciclatorie il concetto di ripulitura non implica tanto la sostituzione materiale del singolo "pezzo" di denaro, quanto una sostituzione nel *quantum* del provento del delitto dove l'entità economica oggetto del reato cambia forma attraverso le condotte di riciclaggio ma mantiene la sostanza: in questi termini dunque ci si riferisce a tutte quelle operazioni che attraverso la dazione di un "*aliud pro alio*" consentono al provento illecito di assumere altra forma, acquisendo parvenza di legittimità. Di conseguenza, appare evidente quanto la mera sostituzione di denaro, in assenza del trasferimento dello stesso e del successivo reimpiego dei capitali in attività economiche o finanziarie, non risulti efficace nell'ottica del fine ultimo della fattispecie, ovvero in termini di ostacolo all'indagine sulla provenienza dei capitali.

In termini di consequenzialità logica, tuttavia, denaro, beni o altre utilità prima di poter essere sostituiti devono essere ricevuti; pertanto, viene subito in evidenza la sovrapposizione con l'articolo 648 c.p. che espressamente prevede come ipotesi di ricettazione il ricevere denaro o altra utilità proveniente da delitto. La soluzione che risolve il problema della sovrapposizione tra le due fattispecie risiede proprio nella finalità: con l'incriminazione della ricettazione si vuole bloccare a valle lo stesso reato presupposto, evitando la dispersione delle cose; diversamente nel caso del riciclaggio l'obiettivo è evitare che i proventi illeciti possano tornare puliti nelle mani dell'autore

¹¹⁵ In tal senso, Cass.pen., n.1157 del 1° ottobre 1996, in *Foro.it.*, 1998, II, col. 116 ss., 120, con nota di LA SPINA.

del reato presupposto ai fini del reinserimento nel circuito economico e finanziario legale. Pertanto, appare evidente quanto la mera ricezione sia solo prodromica alla sostituzione, rappresentando il primo necessario tassello ai fini delle successive condotte¹¹⁶.

Come anticipato, il mero concetto di sostituzione – anche e soprattutto a fronte delle moderne modalità di trasferimento ed ottimizzazione dei proventi delle attività criminali – non risulta adeguato di per sé a riassumere il fenomeno nelle sue moderne modalità di realizzazione; cruciale a questo punto sono allora le successive condotte di trasferimento. La condotta di chi “trasferisce denaro, beni o altre utilità” si pone accanto alla sostituzione come modalità oggettiva tipica di realizzazione del reato. La portata ampia e generale del termine “trasferire” tuttavia non ha mancato dal far sorgere diversi dubbi interpretativi, potendo in sé ricomprendere qualsiasi mutamento di luogo e di soggetto inteso come trasferimento di un diritto od onere oppure un semplice spostamento materiale. In un primo tentativo di limitare la portata del termine si era sostenuto che il trasferimento implicasse qualcosa in più del semplice distacco e richiedesse ai fini della sua integrazione che i proventi passassero dalla disponibilità di un soggetto a quella di un altro soggetto, diverso dal primo¹¹⁷. Approfondendo tale visione restrittiva del termine trasferire si è trovata identità di significato tra il termine impiegato nell’art 648 *bis* e quello previsto dall’art. 12 *quinquies* del D.L. 8 giugno 1992, n.306 che sotto l’intitolazione “trasferimento fraudolento di valori” punisce “chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità del denaro beni o altre utilità (...)”. La normativa complementare dettata dal legislatore proprio per prevenire e reprimere il fenomeno del riciclaggio, offre un parallelismo interessante e suggestivo ma per molti non condivisibile: non sarebbe infatti realistico pensare che se il legislatore di tale normativa abbia così concepito il concetto di trasferimento, lo

¹¹⁶ Il soggetto che si trova nella materiale disponibilità del provento illecito risponderà quindi di ricettazione se dal complesso delle circostanze risulta che l’azione che egli intendeva di compiere era fine a se stessa; mentre risponderà di riciclaggio (consumato o tentato a seconda che la sostituzione sia o meno avvenuta) qualora invece dovesse rivelarsi che egli era nella disponibilità del bene di provenienza delittuosa quale antecedente e/o risultato necessario ai fini della successiva azione sostitutiva.

¹¹⁷ Così TOSCHI F. “*Le disposizioni relative ai delitti di riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, favoreggiamento e ricettazione indotte o modificate dalle leggi nn. 55/1990 e 328/1993*”, cit. pag. 400; MAGRI, “*Art.648bis c.p. Riciclaggio*” cit. p. 3610

stesso si debba fare in altre disposizioni¹¹⁸ ed interpretazioni del termine, considerando che talune attività di trasferimento (come l'intestazione fittizia dei beni) non possano comportare un trasferimento inteso in termini di passaggio della disponibilità del denaro, beni e/o altre utilità. In questo contesto, pertanto, il trasferimento potrebbe semplicemente sostanzarsi in una specificazione della sostituzione, in quanto con tale condotta i valori di provenienza illecita non verrebbero propriamente trasferiti ma semplicemente spostati da un soggetto all'altro, senza che questo ne benefici della disponibilità, in modo solo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva destinazione.

Si può pertanto concludere che non esistano ragioni sufficienti per adottare un'interpretazione restrittiva del termine "trasferire". Al contrario, un'interpretazione lata può essere preferita, stante il limite posto dalla successiva locuzione "in modo da ostacolare" che seleziona le condotte penalmente rilevanti in conformità ai principi di precisione e determinatezza, causalmente orientate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene. Ne consegue che, anche il semplice trasferimento di fondi da un istituto ad un altro potrebbe in astratto configurare l'aspetto materiale del reato di riciclaggio¹¹⁹. Dunque, il requisito fondamentale dell'ostacolo all'identificazione della provenienza del denaro, beni o altra utilità, permea l'intera fattispecie di riciclaggio fungendo da "valvola di chiusura del sistema"¹²⁰, selezionando tra quelle condotte che seppur in principio tipiche e con un certo grado di disvalore, necessitano di tale finalizzazione ai fini della rilevanza penale. A questo punto si potrebbe però eccepire che in tal modo le due distinte modalità tipiche di condotta – sostituzione e trasferimento – previste nella prima parte della fattispecie, verrebbero sostanzialmente assorbite dalla previsione di chiusura. L'indefinito riferimento alle "altre operazioni" infatti, ampliando il campo di applicazione della norma, renderebbe superflua la prima parte in quanto le attività di

¹¹⁸ Ne è infatti l'esempio il D.L. n.167/90 (come modificato dal d.lgs. n. 125/1997) in materia di rilevazioni a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari; dove il legislatore all'art. 3 utilizza il termine trasferimento con il significato inequivocabile di spostamento.

¹¹⁹ Si pensi ai numerosi trasferimenti da conti bancari ad altri, magari cifrati ed in paesi c.d. paradisi fiscali, in cui il segreto bancario e l'assoluta mancanza di collaborazione delle banche con le autorità giudiziarie garantiscono una indissolubile riservatezza. Di conseguenza in questi casi è evidente come la difficoltà anche solo a risalire al momento in cui i soldi sono stati inseriti nel circuito finanziario, rappresenta un ostacolo all'identificazione della loro provenienza delittuosa.

¹²⁰ TOSCHI F. op.cit., pag.400

sostituzione e trasferimento, comunque destinate alla ripulitura dei proventi delittuosi, non potranno che rientrare nelle molteplici operazioni da sussumere sotto l'ampissima formula "altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa". Secondo autorevole dottrina, tuttavia, il legislatore avrebbe esplicitamente menzionato le due condotte iniziali proprio perché generalmente idonee a frapporre un ostacolo all'identificazione della provenienza illecita del bene. Di fronte a tali condotte, dunque, vi sarebbe una presunzione relativa sulla loro idoneità a configurare il reato di riciclaggio¹²¹.

Ad ogni modo, indipendentemente dalla concreta modalità di realizzazione della fattispecie, l'ampia formula finalistica di chiusura ha reso di difficile interpretazione la fattispecie oltre a creare criticità rispetto ai necessari requisiti di tassatività e determinatezza¹²². È principio fondamentale del diritto penale, infatti, l'esigenza di precisa individuazione delle condotte punibili, proprio in considerazione della tutela della libertà di ognuno; d'altra parte, tuttavia, in un campo complesso come quello del riciclaggio, è innegabile l'esigenza di preservare ampia operabilità della norma, impedendo di adottare interpretazioni restrittive del termine "operazione". Tale termine, dunque, non svolge una funzione selettiva delle condotte tipiche, bensì quella di "spostare in avanti" il momento consumativo del reato che si compone come detto di una serie di azioni coordinate tra loro e dirette ad un fine, quale quello di ostacolare l'identificazione delittuosa dei beni. Di conseguenza, solo al termine della condotta nel suo complesso si avrebbe la realizzazione dell'operazione di riciclaggio, prima di quel momento finale si sarebbe ancora nella fase esecutiva del reato, dove il soggetto agente potrebbe essere punito eventualmente solo per tentativo (sempre che ovviamente ricorrano gli altri requisiti richiesti dall'art. 56 c.p.). Superando a questo punto il termine "operazioni", l'elemento che richiede maggiore attenzione è proprio l'ultima modalità di condotta "aperta": l'ostacolo.

È stato osservato da una parte, che la fattispecie di riciclaggio non sarebbe fattispecie di evento¹²³ quanto piuttosto sarebbe caratterizzata dalla mera realizzazione di una

¹²¹ In tal senso, GUERINI, *"Le norme del Codice penale in tema di repressione dei fenomeni di riciclaggio"*, pag. 403.

¹²² Per tutti, MANES *"Riciclaggio"* in AA.VV., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, II ed., Bologna, 2003, pag. 600.

¹²³ In particolare, la struttura del reato nella sua formulazione del 1990 era ricondotta in modo esplicito a quella dei reati ad evento di danno, dove l'evento di danno veniva ravvisato nell'ostacolo.

“condotta pericolosa”¹²⁴. In questi termini non sarebbe necessaria la concretizzazione dell’ostacolo, quanto sarebbe sufficiente che la condotta risultasse idonea a determinare un evento. Di conseguenza il riciclaggio rappresenterebbe un’ipotesi di reato a forma libera che potrebbe sostanziarsi in qualsiasi caso di condotta idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene ricevuto¹²⁵. Propendendo dunque per l’identificazione di una fattispecie di pericolo astratto/presunto, è stato affermato che “integra il reato di riciclaggio *ex art. 648 bis*, il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell’aggirare la libera e normale esecuzione dell’attività posta in essere”¹²⁶. Adottando una simile prospettiva, il risultato sarebbe quello di ricostruire una fattispecie a consumazione anticipata, per la cui realizzazione alla fine sarebbe sufficiente l’idoneità della condotta ad offendere il bene giuridico di riferimento. Di conseguenza, secondo alcuni¹²⁷, a fronte dell’evoluzione che ha accompagnato la complessa individuazione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie, vi è uno speculare processo di evoluzione, in termini di riconversione, da fattispecie di evento a fattispecie di mera condotta. Infatti, la tecnica di incriminazione del pericolo in astratto permetterebbe di valorizzare ciò che è sullo “sfondo” della fattispecie, in termini di tutela dell’amministrazione della giustizia e dell’ordine economico oltre che del patrimonio.

D’altra parte, invece, si pongono coloro che continuano a ritenere che l’assetto normativo della fattispecie si debba inquadrare nei reati ad evento, dove l’evento di danno viene ravvisato proprio nell’ostacolo. Per la consumazione del reato di riciclaggio, in questi termini, non sarebbe sufficiente che il soggetto agente ponga in essere una condotta idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, ma è anzi necessario che con la sua attività comporti un ostacolo effettivo e concreto alla identificazione della provenienza delittuosa. L’ostacolo in questo caso si pone come

¹²⁴ In tal senso ZANICHELLI “*Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*” pag. 365; MANGIONE “*Mercati finanziari e criminalità organizzata: spunti problematici sui recenti interventi normativi di contrasto al riciclaggio*”, pag. 1136

¹²⁵ Così, Cass. pen., Sez. II, del 3.5-1.6.2007, n. 21667, in Guida dir., 2007, 75.

¹²⁶ Cass.pen., Sez. II, n.2818 del 2006, in Cass.pen. 2006, 12, 4057.

¹²⁷ In particolare, MANES “*Il contrasto al riciclaggio tra repressione e prevenzione: alcuni nodi problematici*” pag. 270; in concerto con il riportato precedente giurisprudenziale contenuto in Cass.pen., Sez. II, 12 gennaio 2006, con nota di CAIONE, in Cass. pen., 2006, 4057 ss.

“evento concomitante alla parte finale della condotta”¹²⁸ dove per ragioni logiche e cronologiche è naturale credere che l’ostacolo sia il risultato dell’attività di trasferimento e concretizzi l’evento. La locuzione “in modo da ostacolare” quindi, sarebbe necessariamente riferibile a tutte le condotte elencate nella fattispecie, indicando il vero e proprio evento naturalistico¹²⁹ del riciclaggio.

1.5.4. L’elemento oggettivo e l’impiego delle criptovalute come potenziale oggetto materiale del reato

La formulazione originaria dell’art. 648 *bis* faceva riferimento a “denaro e valori” come oggetto materiale del reato. In particolare, rispetto a questi ultimi veniva fornita interpretazione restrittiva in considerazione del fatto che rilevasse solo tutto ciò che fosse monetizzabile, ovvero non richiedesse ulteriori passaggi per divenire “moneta di scambio”¹³⁰. Di conseguenza come detto, il risultato era una significativa esclusione dall’ambito della norma di tutto ciò che, pur rivestendo una dimensione economica non poteva fungere da normale mezzo di pagamento¹³¹. Le difficoltà interpretative sorte sul punto vennero successivamente superate con la riforma del 1990 che introdusse la locuzione “denaro, beni o altre utilità” con il chiaro intento di ricomprendere ogni attività avente una dimensione economica attuale ed esistente al momento della condotta¹³². Da una prima lettura appare ora evidente quanto questa formulazione propenda verso l’indeterminatezza, caratteristica quasi imprescindibile della norma in esame dal momento che si parla della fattispecie di riciclaggio come altamente versatile, seppur la versatilità mal si concili con l’esigenza di certezza del

¹²⁸ La tesi qui sostenuta presuppone che sussista un evento naturalistico. Come è noto la dottrina (principalmente Antolisei) usa distinguere i reati in reati ad evento e reati di pura condotta. Mentre i primi si consumerebbero con la realizzazione dell’evento naturalistico, per i secondi sarebbe sufficiente realizzare la condotta descritta da legislatore. In considerazione quindi del fatto che vi possano essere reati consumati senza l’effettiva realizzazione dell’evento, si è arrivati alla teoria che attribuisce al termine evento un significato di offesa arrecata al bene giuridico, presente in ogni reato.

¹²⁹ Evento che si ricorda può essere realizzato mediante le condotte di sostituzione, trasferimento e/o ogni altra operazione idonea a produrre appunto l’evento quale l’ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa del bene.

¹³⁰ ANGELINI, op.cit., 1403.

¹³¹ Veniva così esclusa dall’ambito del riciclaggio, ad esempio, l’ipotesi di sostituzione dell’intestazione di beni immobili in modo da impedirne il recupero da parte del soggetto passivo, si veda in merito ANTOLISEI, op.cit. pag. 610.

¹³² Tra cui anche diritti di credito, beni immobili e materiali, come evidenzia SEMINARA S., “*L’impresa ed il mercato*” in PEDRAZZI C., ALESSANDRI A., FOFFANI L., SEMINARA S., SPAGNOLO G., “*Diritto penale dell’impresa*”, Bologna 1988 pag.523.

diritto propria del nostro ordinamento giuridico. Da qui parte, dunque, la necessaria attività dell'interprete, che anche in questo caso dovrà "contenere l'esuberanza della fattispecie, tenendo nella dovuta considerazione gli indici testuali rilevanti e il coefficiente di dannosità dei singoli fatti"¹³³. In considerazione dell'ampiezza della fattispecie può essere oggetto del reato di riciclaggio ogni guadagno o provento frutto del delitto presupposto¹³⁴. La norma si riferisce in prima istanza ai beni: il concetto di bene in questo contesto risulta più ampio di quello di cosa utilizzato dall'art 648 c.p. poiché ricomprende, oltre ai beni materiali anche quelli immateriali. Tuttavia, l'intento onnicomprensivo del legislatore viene ulteriormente rafforzato dalla previsione di "altre utilità", proprio a sottolineare la compatibilità di ogni entità economicamente apprezzabile, purché esistente al momento della commissione del fatto di riciclaggio, nel senso che l'oggetto deve essere entrato prima a far parte della disponibilità del soggetto che ha commesso il reato presupposto.

In questo contesto, in considerazione delle finalità di analisi del presente elaborato è interessante soffermarsi sulla possibilità di ricomprendere nell'ambito dell'oggetto materiale del reato, le criptovalute. È indubbia ad oggi l'appetibilità di questo nuovo strumento "opaco" teoricamente in grado di potenziare il fine proprio delle attività riciclatorie: l'ostacolo all'identificazione della provenienza illecita dei beni. Le *cryptocurrencies* appaiono dunque come la naturale conseguenza delle nuove frontiere dell'attività criminale, capace di cavalcare l'onda dell'innovazione tecnologica e sfruttare a proprio vantaggio l'assenza di normazione. Le criptovalute, dunque, ben si prestano potenzialmente ad essere "moneta di scambio" o strumento di realizzazione del fatto illecito. Da analizzare, tuttavia, è la realistica desumibilità di questo concetto dalla nozione giuridica di bene *ex art. 810 c.c.* secondo cui "sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti"¹³⁵. Se da un lato senza dubbio la moneta legale è

¹³³ DELL'OSSO A.M., "*Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*", Torino 2017, pag.113.

¹³⁴ Parte della dottrina ritiene che nel concetto di provento del reato presupposto vada tenuto conto del prodotto di esso, ovvero di quanto derivato dalla realizzazione dell'illecito, oppure il prezzo del reato presupposto, cioè il compenso promesso o dato per indurre, istigare o determinare altri a commettere il reato presupposto ed infine il profitto inteso come guadagno conseguente al compimento del reato. Altra parte della dottrina invece ritiene, secondo un'accezione più restrittiva, che in relazione agli elementi da ricomprendere nel concetto di provenienza non deve essere considerato il prezzo del reato (REINOTTI, voce Ricettazione e Riciclaggio, in Enc. Dir., XL, Milano 1989 e PECORELLA, voce Denaro, cit. pag. 366).

¹³⁵ Considerando a tal proposito che la Cassazione si sia espressa affermando che: "il riferimento ai beni che possono essere oggetto di riciclaggio, non può interpretarsi come limitato al denaro o alle altre utilità a esso assimilabili menzionate nella norma incriminatrice, ma è da ricomprendere nel concetto

un bene giuridico, dall'altro non con tanta semplicità è possibile assumere lo stesso per quanto riguarda le criptovalute, che seppur atte ad operare come “mezzo di scambio, potendo essere trasferite, memorizzate e scambiate elettronicamente”¹³⁶ esse non posseggono lo *status* giuridico di valuta o moneta. Sarebbe anzi opportuno escludere che esse siano assimilabili alle valute legali, non essendo emesse o garantite da una banca centrale o da un ente pubblico. Al contempo non sono nemmeno assimilabili al concetto di moneta elettronica che al contrario delle cripto è legata ad un garante. Di conseguenza, appare evidente che alle criptovalute non siano applicabili gli istituti giuridici della cessione del credito e delegazione di pagamento, mancando in queste ipotesi i c.d. “soggetti intermediari”. La volatilità delle criptovalute, dunque, non le rende in prima approssimazione idonee ad essere ricomprese nella categoria dei “beni giuridici”¹³⁷ così come indicati dal Codice civile, stante l'impossibilità di inquadrarle né tra i beni immateriali (non esistendo materialmente) né tra i beni materiali, tenuto conto che essi siano tipici¹³⁸. La mancanza di definizione in materia in contrasto all'invadenza del fenomeno nella realtà dei fatti è stata sottolineata anche dalla Corte di Cassazione¹³⁹ che in sede penale ha evidenziato come la Direttiva Antiriciclaggio abbia l'obiettivo di “coprire tutti i possibili usi delle valute virtuali”. A questo punto pur escludendo l'assimilazione delle criptovalute a beni giuridici, non sembrano permanere molti altri dubbi circa la sussumibilità di tale strumento all'interno dell'ampio concetto di “altre utilità”. I *cripto-assets* in questo senso possono essere variamente inquadrabili nella struttura del fatto tipico: da oggetto materiale della condotta a prezzo, prodotto o profitto del reato lasciando alle criptovalute stesse la duplice alternativa di divenire nel contesto dell'illecito penale mezzo alternativo alla moneta tradizionale, manifestandosi come valore trasferito in

generale desumibile dall'art. 810 c.c. e da ritenersi esteso quindi a qualsiasi cosa che possa formare oggetto di diritti. (Cass. Pen., Sez. II, 12 novembre 2002, n.5125).

¹³⁶ D. 2018/843/UE c.d. “Direttiva Antiriciclaggio”.

¹³⁷ In posizione contraria si è posta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 22.10.2015, sezione V, causa C-214/2016), che in tema di IVA e criptovalute affermava la possibilità di far rientrare queste ultime nel concetto giuridico di beni.

¹³⁸ Un diritto su un bene immateriale esiste solo se esplicitamente riconosciuto da una norma

¹³⁹ Cass.Pen. Sez. II n. 22337 del 10.11.2021

pagamento per l'acquisto di beni illeciti oppure *target* delle condotte illecite in forma di prodotto¹⁴⁰.

Dunque, se da un lato le potenzialità criminogene delle valute virtuali non sono trascurabili, dall'altro riconoscendo la "neutralità" della valuta virtuale di per sé considerata, "l'illeceità dell'operazione potrebbe dipendere dalla causa della transazione o dall'oggetto di essa"¹⁴¹. Le utilità di cui si parla nell'ambito del reato di riciclaggio devono potersi prestare ad essere oggetto di scambio e devono poter portare il segno di derivazione illecita. Sotto questa prospettiva, la volatilità delle criptovalute complica l'attività d'indagine circa la derivazione illecita, data la difficoltà nella loro tracciabilità, ma non ne esclude di fatto la possibilità di rientrare all'interno del concetto di utilità riciclabile. Nello specifico, infatti, i caratteri della delocalizzazione, (ovvero "il fatto illecito non è immediatamente individuabile nell'ambito di uno specifico *locus commissi delicti*"), dematerializzazione e dispersione intesa come "difficoltà ad identificare l'autore dell'illecito ai fini dell'imputazione della responsabilità penale"¹⁴² amplificano la capacità delle criptovalute di essere mezzo ideale del compimento di attività riciclatorie. Dunque, in conclusione, è innegabile che l'estrema flessibilità delle criptovalute favorisca la rapidità delle operazioni di trasferimento illecito di capitali, allargando gli orizzonti operativi ed anche riducendo i costi, proprio nell'ottica di massimizzazione del profitto perseguita dalla criminalità economica. Di conseguenza, stante la definizione testuale di oggetto materiale del reato o dell'azione come "la persona o la cosa su cui ricade materialmente l'attività del reo"¹⁴³ il ruolo delle criptovalute è calzante a tal fine, sia che lo strumento in esame si

¹⁴⁰ In tema un'analisi accurata della casistica maggiormente rappresentativa è fornita da ACCINNI G.P., "Cybersecurity e Criptovalute. Profili di rilevanza penale dopo la V direttiva" in *Sistema Penale* 5/2020, pag. 215 ss.

A confermare il calibro della minaccia rappresentata dall'impiego di criptovalute nello svolgimento di attività illecite penalmente rilevanti vi è il report dell'Internet Cybercrime Center di Europol (Internet Organized Crime Threat Assessment 2017 fruibile tramite: www.europol.europa.eu.) che rivela il rapporto di proporzione diretta tra il mercato delle criptovalute e cybercrime che si sviluppa di conseguenza sul c.d. riciclaggio digitale integrale. In tale contesto i riciclatori possono avvalersi di sofisticate tecniche di trasferimento della valuta virtuale, utilizzando conti di rimbalzo (anche detti conti bounce) o collettori (conti pool o pot) in combinazione con la tecnologia Blockchain rendono quasi impossibile la ricostruzione dei passaggi intermedi garantendo l'anonimato del riciclatore ed esprimendo appieno il nucleo di offensività proprio del riciclaggio.

¹⁴¹ CROCE M. "Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy" in *Rivista Penale* 4/2021, pag. 130.

¹⁴² SIMONCINI E. "Il cyberlaundering: la nuova frontiera del riciclaggio" in *Riv. Trim. dir. Pen. ec.*, n. 4/2015, pag. 897.

¹⁴³ FIANDACA MUSCO, op.cit. pag.236

ponga nella fase “strumentale” del riciclaggio ovvero dopo che il denaro di provenienza illecita abbia subito il processo di finanziarizzazione; sia che venga adoperato in sede di ripulitura operata completamente online (riciclaggio digitale integrale¹⁴⁴).

1.5.5. L'elemento soggettivo

In origine l'impianto dell'articolo 648 *bis* era fondato sulla sussistenza di un dolo specifico alternativo di profitto o di ausilio all'autore del reato presupposto. A seguito della riformulazione della fattispecie invece, l'indagine si è spostata interamente sul contenuto del dolo generico che nel caso di specie deve ricomprendere sia la consapevolezza da parte dell'agente della provenienza delittuosa del bene riciclato, sia coscienza e volontà di porre in essere operazioni idonee ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del bene¹⁴⁵. La naturale conseguenza di questa previsione, altro non può portare che all'ampliamento del campo delle condotte rilevanti, che eventualmente potrebbe sfociare in un'apertura a favore del dolo eventuale.

In realtà una delle problematiche maggiori attinenti all'elemento soggettivo, ha interessato proprio la possibile configurazione del dolo eventuale rispetto all'ipotesi della semplice accettazione del rischio da parte dell'agente, circa la provenienza delittuosa del bene oggetto materiale del reato. La questione si è originariamente posta rispetto alla fattispecie di ricettazione, riguardo la quale le Sezioni Unite della Cassazione ha raggiunto taluni “punti fermi” che possono essere riportati anche nell'ambito del riciclaggio. In particolare, le Sezioni Unite hanno sostenuto la compatibilità del dolo eventuale con il delitto di ricettazione, specificando tuttavia che

¹⁴⁴ Sul riciclaggio digitale si rinvia a MULINARI S. “*Cyberlaundering: riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo e crimine organizzato nell'era digitale*” Torino 2003, pag. 62 ss.; PICOTTI L. “*Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio*” in Riv. Trim. dir. Pen. ec., n. 3-4/2018, pagg. 592 ss. Per un ulteriore contributo si rimanda a CROCE M. “*Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*” in Rivista Penale 4/2021.

¹⁴⁵ È invece, d'altra parte, esclusa la teoria che vede come parte del dolo generico anche la sussistenza della volontà da parte dell'agente di far rientrare (dopo le operazioni di riciclaggio) i capitali illeciti nella disponibilità dell'autore dei reati presupposto. Si è ritenuto infatti che in questi termini si possa parlare più di motivo della condotta dell'agente che elemento essenziale della fattispecie sotto il profilo soggettivo. Inoltre, anche nella prassi la maggior parte delle attività riciclatorie si rivolge alla ripulitura di proventi della criminalità, in questi casi non è facile neanche per il riciclatore riconoscere chi sia il “legittimo proprietario” del denaro o l'autore del reato presupposto.

il “sospetto in ordine alla provenienza delittuosa del bene non possa essere *presunto* ma *desunto* attraverso un’attenta analisi dei riscontri probatori”. Considerando che la costruzione del dolo eventuale non sia di previsione legislativa ma frutto dell’attività dell’interprete, occorrono circostanze più consistenti del semplice sospetto affinché si abbia ragione di credere che l’agente sia consapevole che il bene oggetto del reato sia frutto di attività illecita. In termini soggettivi ciò vorrebbe dire che l’agente si raffiguri concretamente la possibilità – date le circostanze – che il bene sia provento di altro delitto; dunque, non sarebbe sufficiente un oggettivo sospetto da parte dell’agente ma un reale dubbio (se non la certezza) della provenienza delittuosa del bene e che di conseguenza l’agente abbia agito accettando il rischio che le cose su cui opera siano appunto proventi di attività illecita. Di conseguenza, la Suprema Corte, con specifico riguardo alla fattispecie di riciclaggio ha ritenuto configurabile il dolo eventuale¹⁴⁶, laddove appunto il soggetto agente si raffiguri la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza del denaro dei beni o delle altre utilità ricevute ed investite. Su posizioni opposte si colloca, invece, la dottrina che, al fine di scongiurare il pericolo che la giurisprudenza accettasse davvero una sorta di “prova per presunzioni”, sostiene che vi sia incompatibilità tra dolo eventuale ed elemento soggettivo della fattispecie di riciclaggio. Secondo questa posizione, infatti, non si può fondare l’accertamento della responsabilità dolosa su accertamenti di tipo presuntivo o sulla mera negligenza nel ritenere che la provenienza del bene possa essere delittuosa. In sostanza secondo la dottrina, per esservi volontà vi deve essere consapevolezza, in quanto può essere realmente voluto solo ciò che si è anche rappresentato e tutto ciò sicuramente non lascia spazio al dolo eventuale.¹⁴⁷

Tornando all’elemento soggettivo concepito in termini di dolo generico, nel riciclaggio il disvalore del reato è insito principalmente nel presupposto della condotta, e cioè proprio nella consapevolezza da parte del reo di ricevere un provento delittuoso. Al contempo è stato osservato che, essendo questo un requisito-presupposto e quindi antecedente o al massimo concomitante alla condotta, e essendo richiesto ai fini della sussistenza del dolo coscienza e volontà, in realtà questo presupposto conoscitivo

¹⁴⁶ La Corte di Cassazione si è espressa a tal proposito nella pronuncia del 26 novembre 2013, n.8330 in De Jure. Nello stesso senso Cass., 23 ottobre 2018 n.56633 in De Jure.

¹⁴⁷ In tal senso si veda ANGELINI, op.cit, 1411; ZANICHETTI M., voce Riciclaggio in Digesto/penale., XII, Utet, Torino, 2007

possa essere solo oggetto di rappresentazione e non di una vera e propria volizione. A ben vedere tuttavia, “il contenuto del volere investe tutta la situazione che si vuole realizzare e che comprende necessariamente anche gli elementi preesistenti che non sono oggetto di mutamento. Ogni intervento finalistico nel reale tende non già a creare *ex novo* una situazione, ma semplicemente a svolgere in un senso determinato la situazione precedente”¹⁴⁸. Di conseguenza, nell’ambito dell’art.648 *bis* la rappresentazione della provenienza illecita dei beni viene a formare un *unicum* con l’evento del reato e quindi con l’oggetto della volontà del soggetto agente. Dunque, appare significativa ed in linea con quanto detto la scelta del legislatore di non prevedere la consapevolezza circa la provenienza illecita del bene come requisito a parte della fattispecie, ma come elemento necessariamente antecedente ed implicito nella finalità – evento della condotta, esemplificato nella locuzione “in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza illecita” che per l’appunto esprime al meglio il disvalore del fatto di reato in quanto pregno della consapevolezza di tale provenienza illecita del bene. Sul versante probatorio, poi, occorre evidenziare come la riforma del 1993 abbia semplificato e alleggerito il relativo regime attraverso l’eliminazione dell’indicazione di specifici reati-presupposto, rendendo innecessaria la prova circa la conoscenza effettiva e specifica da parte del soggetto agente della provenienza da specifico reato della ricchezza illecita¹⁴⁹. È infatti ora sufficiente dimostrare l’esistenza di una generica consapevolezza circa la provenienza delittuosa del bene. Dunque, potrebbe avvenire che il riciclatore ritenga erroneamente ad esempio, che il denaro da riciclare provenga da spaccio di droga quando invece è frutto di attività di usura, senza che questa differenza vada ad incidere sulla rilevanza penale della condotta di riciclaggio e del suo successivo regime sanzionatorio, proprio a sottolineare l’autonoma dimensione lesiva del riciclaggio indipendentemente dalla gravità del commesso reato presupposto.

Un altro elemento rilevante da tenere in considerazione quale connotato soggettivo della fattispecie di riciclaggio è la consapevolezza da parte del riciclatore che il provento che si vuole appunto riciclare sia destinato a tornare nella disponibilità

¹⁴⁸ FIANDACA MUSCO, op.cit. pag.196

¹⁴⁹ In merito si veda Cass. 23 novembre 2021, n.46773, la quale chiarisce che, in quanto presupposto fattuale, ai fini dell’accertamento, il reato presupposto deve essere individuato nella sua tipologia e non in tutti gli elementi storici e fattuali.

economica di chi ha prodotto la ricchezza. Tale caratteristica differenzia inoltre l'art. 648 *bis* dalle fattispecie contigue, specialmente considerando che solo nel riciclaggio l'azione prodromica di ricezione del provento da ripulire è sorretta dalla consapevolezza e volontà di operare su una entità altrui, frutto di altre attività, che per decorso delle cose dovrà alla fine del processo essere restituita in veste ripulita. Questa caratteristica di circolarità, seppur non espressamente specificata dalla norma appare comunque di fondamentale importanza per la configurazione del reato e per la sua strutturazione sia a livello oggettivo che soggettivo. Di conseguenza, al fine di superare la mancata esplicitazione di tale importante elemento è necessario che esso venga desunto dalla *ratio* della norma¹⁵⁰. Ad ogni modo, tuttavia, questo elemento seppur importante non inficia la rilevanza penale della condotta in sua assenza, al più potrebbe condurre l'inquadramento della condotta incriminata in altre fattispecie più attinenti. Diversamente invece, la mancanza dell'elemento conoscitivo della provenienza illecita dei beni, ossia ignoranza circa il presupposto conoscitivo della provenienza illecita del bene oggetto del reato, comporta errore che incide sul fatto stesso di reato e comporta la non punibilità ai sensi dell'art. 47 c.p. per assenza di dolo.

1.5.6. La consumazione e la configurabilità del tentativo

Come è noto, prima della riforma del 1990 il reato di riciclaggio si caratterizzava per essere a consumazione anticipata, in quanto erano puniti gli atti diretti a sostituire il denaro proveniente dai reati presupposto specificatamente indicati, senza che fosse necessaria ai fini della consumazione l'avvenuta/effettiva sostituzione del denaro¹⁵¹, di conseguenza il tentativo era chiaramente escluso. A modificare tale previsione fu la novella del 1990 che richiese ai fini della consumazione del reato l'effettiva sostituzione del denaro, beni o altre utilità provenienti da un più ampio novero di delitti presupposto, pur sempre previsti però dalla norma. Venne in questo modo abbandonata la configurazione del reato secondo lo schema della consumazione anticipata,

¹⁵⁰ Contro: Cass.pen., sez. I, 20.03.1996, n.871, MASSETI, in Riv.pen., 1996

¹⁵¹ Cass. 15 aprile 1986, n. 13155, in CED Cass., rv. 174831; Cass 5 dicembre 1991, n.2851, in CED Cass., rv. 189493; Cass. 11 dicembre 2014 n. 1960, in De Jure.

lasciando spazio ad una fattispecie che grazie alle successive novelle si arricchì dell'elemento ostativo all'identificazione della provenienza illecita dei beni.

Da qui, dunque, la previsione secondo cui il reato sussiste sia nell'ipotesi in cui l'idoneità ostativa delle condotte si sia tradotta in un effettivo e concreto ostacolo¹⁵², sia anche nei casi in cui si sia prodotta una maggiore difficoltà nell'accertamento della provenienza illecita dei beni, senza però averlo materialmente impedito. Il reato viene a questo punto a sostanziarsi nella maggior parte dei casi, come a consumazione istantanea, perfezionandosi nel momento in cui si realizza l'operazione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei beni.

D'altra parte, però alcune ulteriori prospettive interpretative hanno attribuito al riciclaggio natura di reato eventualmente permanente¹⁵³. Nonostante tale definizione trovi supporto in prima approssimazione nelle parole della Suprema Corte¹⁵⁴, un'analisi più attenta dimostra che l'accezione di reato permanente adottata dalla Cassazione sembra in realtà allontanarsi dalla prospettiva fornita dalla dottrina, assimilando la permanenza alla continuazione. Infatti, se da un lato è assolutamente vero che condotte tipiche di riciclaggio possano permanere nel tempo, dall'altra nella maggior parte dei casi si parla di una pluralità di condotte realizzate dal riciclatore in momenti diversi, potenzialmente capaci di dare luogo a reati tra loro diversi, sia pure legate dal vincolo della continuazione laddove sussista unicità del disegno criminoso. Appare dunque coerente affermare che il reato di riciclaggio sia un reato a

¹⁵² In questo senso, da ultimo Cass. pen. II sez., n. 11277, del 4 marzo 2022, riconosce l'avvenuta consumazione del reato di riciclaggio con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto avvenuta la consumazione del delitto di riciclaggio con riferimento agli imputati sorpresi ad effettuare operazioni di smontaggio di un'autovettura rubata, già mancante delle targhe identificative e con il blocco motore totalmente smontato, "cosicché per individuarne l'origine, poi risultata illecita poiché oggetto di precedente furto, furono necessarie ulteriori indagini". Sempre in tal senso, facendo riferimento all'espressione "in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza..." la Suprema Corte in una precedente sentenza (Sez. 2, n.5505 del 22/10/2013) aveva riconosciuto quanto questa espressione non indicasse "un evento etiologicamente connesso alla condotta, ma descrive le caratteristiche dell'atto punibile).

¹⁵³ Cass. 27 aprile 2016 n. 29611 in De Jure, laddove si precisa che il reato di riciclaggio "pur essendo a consumazione istantanea, è a forma libera e può anche eventualmente atteggiarsi a reato eventualmente permanente, quando il suo autore lo progetti ed esegua con modalità frammentarie e progressive". Nello stesso senso Cass. 20 novembre 2014 n.52645 in De Jure, secondo cui "in tema di riciclaggio ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere".

¹⁵⁴ In Cass. 30 giugno 2015, n. 32491, in De Jure, la Suprema Corte afferma che nonostante il reato sia a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, esso cessa comunque nel momento in cui si realizza "nel momento in cui si realizza l'effetto dissimulatorio che lo caratterizza".

consumazione istantanea, ma data la forma libera della fattispecie esso potrebbe essere “eventualmente permanente, qualora il suo autore lo progetti ed esegua con modalità frammentarie e progressive”¹⁵⁵, dunque in base alle circostanze ricorrenti nel caso concreto entrambe le ipotesi sembrano essere accettabili.

Per quanto attiene poi il tentativo, dato il superamento del modello del reato a consumazione anticipata, esso è configurabile¹⁵⁶. A confermarlo da ultimo è una recente sentenza della Corte di Cassazione¹⁵⁷ che evidenzia quanto, dopo le modifiche introdotte con la riforma del 1990 la fattispecie presenti due ipotesi rispetto alle quali è configurabile il tentativo: la prima consiste nella sostituzione del denaro o altre utilità (in questa fase ancora provenienti da specifici delitti), mentre la seconda, che si configura a partire dalla formula di chiusura della fattispecie, incrimina qualsiasi condotta distinta dalla sostituzione ma volta a frapporre ostacoli all’identificazione del denaro, dei valori di provenienza illecita. Nella nuova impostazione post-riforma, dunque, il tentativo è configurabile sia in relazione all’ipotesi fattuale della sostituzione del denaro o delle altre utilità, sia in relazione alla condotta di ostacolo. Ci si interroga tuttavia, su quali possano effettivamente essere gli atti idonei e diretti a sostituire in modo da ostacolare la provenienza delittuosa del denaro, bene o altra utilità. Nella maggior parte dei casi le principali difficoltà si potrebbero proprio riscontrare nella distinzione del riciclaggio tentato da atti preparatori che di per sé però non risultano ancora idonei a sostituire o trasferire i proventi illeciti e dunque non idonei ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita dei beni, mettendo in discussione non tanto l’idoneità degli atti ma la loro non equivocità come richiesto dall’art. 56 c.p.

¹⁵⁵ Cass. pen. Sez II, n.34511 del 7 settembre 2009

¹⁵⁶ Cass. pen. Sez V, n.17694 del 7 maggio 2010

¹⁵⁷ Cass. pen., Sez I, n. 22437 del 22 Febbraio 2022

CAPITOLO II

IL RICICLAGGIO NEL CONTESTO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E SISTEMI ANTIRICICLAGGIO

Sommario: **2.1.** Il riciclaggio come strumento della criminalità organizzata: le dinamiche del rapporto tra 648 *bis* e 416 *bis* – **2.2.** La natura multiforme del riciclaggio: monetario, bancario e virtuale. – **2.3.** Le fasi del riciclaggio – **2.4.** Il sistema antiriciclaggio: origine, caratteristiche ed evoluzione dall'ambito sovranazionale all'ordinamento interno – **2.5.** Gli obblighi del sistema antiriciclaggio – **2.6.** Autorità, Organi ed Amministrazioni del sistema antiriciclaggio nazionale: il ruolo di DNA, NSPV e DIA – **2.6.1.** La Direzione Investigativa Antimafia e la sua attività di prevenzione sull'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio – **2.7.** La dimensione internazionale del contrasto al riciclaggio: il GAFI – **2.7.1.** Le Financial Intelligence Unit.

2.1. Il riciclaggio come strumento della criminalità organizzata: le dinamiche del rapporto tra 648 *bis* e 416 *bis*

“Il riciclaggio non è un accessorio dei reati, non è la parte terminale di un traffico, è il pilastro sul quale sempre di più le organizzazioni criminali edificano le loro opere”¹⁵⁸. Nella consapevolezza che il movente principale della criminalità organizzata sia rappresentato dai benefici finanziari e dal potere che da essi discende, è di immediata percezione l'importanza dell'attività riciclatoria per le mafie. La criminalità organizzata, infatti, ha necessariamente bisogno di ripulire i proventi delle proprie attività illecite, al fine di rimettere in circolo la ricchezza, puntare su nuovi investimenti ed espandersi. Senza il riciclaggio il denaro delle mafie resterebbe

¹⁵⁸ GRASSO P. BELLAVIA E. “*Soldi sporchi, come le mafie riciclano miliardi ed inquinano l'economia mondiale*” Milano 2011, pag.9.

immobile, al contrario invece, affinché l'organizzazione si rafforzi è necessario che quel denaro torni in circolo e diventi lo strumento attraverso cui tessere nuove relazioni.

Invero, il legame tra riciclaggio e criminalità organizzata è risalente, già nel 1990 la Convenzione di Strasburgo faceva riferimento al necessario intervento ablativo sui proventi di reato delle grandi organizzazioni criminali, al fine di inasprire la lotta contro tali gravi forme di criminalità. Oltre alla Convenzione del 2005 sul riciclaggio, confisca e finanziamento al terrorismo, un riferimento ancora più esplicito al legame tra riciclaggio e criminalità organizzata si ebbe con la Convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale¹⁵⁹, che all'art. 6 prevede la penalizzazione del riciclaggio dei proventi da reato.

Preso atto della crescita dei mercati finanziari globali dovuta all'interdipendenza tra i sistemi economici, era inevitabile che anche il contesto in cui opera la criminalità organizzata mutasse. Di conseguenza, a fronte di un reale e grave pericolo per l'economia derivante dalla rilevante mole di denaro illecito in circolazione, e nonostante l'ordinamento interno presentasse già una disciplina conforme alle nuove esigenze di contrasto¹⁶⁰, la Convenzione delle Nazioni Unite compì un passo ulteriore, definendo il crimine organizzato transnazionale e prevedendo regole per rendere le attività economiche il più trasparenti possibili, identificando i soggetti interessati e rendendo rintracciabili i percorsi dei flussi di denaro¹⁶¹.

La modernizzazione dei sistemi di contrasto e prevenzione nei confronti delle attività della criminalità organizzata è poi andata avanti a livello sovranazionale, con la risoluzione del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo. Tale risoluzione, seppur priva di efficacia giuridicamente vincolante ha rappresentato uno strumento innovativo e di grande rilevanza politica nella definizione di strategie europee integrate ed orizzontali

¹⁵⁹ Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo (12-15 dicembre 2000), allo scopo (art.1) di “promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace.

¹⁶⁰ A tal riguardo il nostro Paese si era dotato già dal 1991 con il d.l. n.143, di una disciplina che prevedeva obblighi di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e segnalazioni di movimentazioni sospette anticipando i capisaldi delle misure antiriciclaggio individuate poi dalla convenzione in esame all'art. 7 “Misure per combattere il riciclaggio di denaro”.

¹⁶¹ In merito si veda, “Documento di sintesi della discussione svolta sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (A.S. 2351), accolto dalla Commissione nella seduta del 23 marzo 2004”, Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

nella lotta alla criminalità organizzata¹⁶². L'impostazione della risoluzione ruota attorno al ruolo dei "colletti bianchi" e della nuova natura finanziaria del crimine organizzato: al punto 5, infatti, si afferma che "l'azione di contrasto al crimine organizzato deve tenere pienamente conto della criminalità dei colletti bianchi", il cui concetto è a "geometria variabile, rimandando ad una divaricazione tra qualificazioni sociali e giuridiche"¹⁶³. I colletti bianchi, uomini d'affari e di preminente posizione sociale, sono considerati gli "specialisti del riciclaggio internazionale"¹⁶⁴ a cui si rivolgono gli appartenenti al crimine organizzato non solo per occultare la provenienza delittuosa del loro denaro, ma per guadagnare potere e "arrivare lontano"¹⁶⁵. La caratterizzazione principale di tali soggetti è dunque quella di rivestire posizioni di prestigio, rispettabili al punto da poter occultare la natura del loro operato, velata da una legalità apparente. Pertanto, la mancanza dello stigma criminale per i colletti bianchi si traduce nel denominatore comune di questa categoria, che per lungo tempo è rimasta in una sorta di "zona grigia" tipica invero della mafia imprenditrice, in cui è usuale la commistione di attività lecite ed illecite¹⁶⁶. Sin dall'introduzione del reato di associazione di tipo mafioso e la conseguente applicazione di misure patrimoniali – con la legge Rognoni La Torre¹⁶⁷ – l'accumulo di capitali illeciti è divenuto sempre più oggetto di attenzione, criminalizzando in maniera sempre più approfondita

¹⁶² La crisi economica che ha attraversato l'Europa a partire dal 2009 "sembra aver rafforzato il potere finanziario delle mafie, capaci secondo una recente stima riferita solo al contesto italiano, di muovere un fatturato di circa 140 miliardi di euro, con un utile superiore ai 100 miliardi di euro e 65 miliardi di liquidità, ponendosi così come il più grande agente economico del paese", in merito Balsamo A e Lucchini C. "La risoluzione del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo: un nuovo approccio al fenomeno della criminalità organizzata" in *Diritto Penale Contemporaneo*, Milano 26 gennaio 2012.

¹⁶³ *Ibidem*

¹⁶⁴ GRASSO P., BELLAVIA E., op. cit. pag. 261

¹⁶⁵ Sono queste le parole che un collaboratore di giustizia, Tullio Cannella, usa per descrivere il ruolo dei colletti bianchi nelle dinamiche delle organizzazioni criminali: "le imprese per il Provenzano sono di vitale importanza, non solo per un punto di vista prettamente economico, ma per un fatto che va anche oltre. Ciò che interessa al Provenzano è avere contatti con persone importanti, gestire il potere, cioè avere queste persone nelle mani significa raggiungere determinati obiettivi anche lontani, anche inimmaginabili perché ogni impresa ha le sue conoscenze e appositamente sfruttandole, ha un potere nelle mani molto ma molto importante". In merito, GRASSO P., BELLAVIA E., op.cit. pag. 263.

¹⁶⁶ In materia, si è osservato in dottrina e giurisprudenza come al fianco delle finalità tradizionalmente riconducibili alla commissione di delitti ve ne possano essere altre prive di rilievo giuridico-penale. Si veda in proposito INGORIA, voce "*Associazione di tipo mafioso*" in *Enc. Dir.*, aggiornamento Giuffrè 1997, vol. I pag. 140; in giurisprudenza per tutte Cass., sez. VI 3 giugno 1993. In questo contesto, si rileva come ai fini della configurabilità della fattispecie ex art. 416 *bis* vengono incluse tra le finalità rilevanti ai fini della suddetta configurabilità, attività che pur essendo lecite acquistano carattere di illecità in quanto poste in essere con il ricorso alla forza intimidatrice, tale situazione esclude la necessità di provare il programma dell'associazione mafiosa.

¹⁶⁷ Legge n.646 del 13 settembre 1982

condotte prima ferme in questa zona grigia. Ad ogni modo, nonostante la risoluzione 25 ottobre 2011 si immerga in un panorama ancora carente in termini di contrasto alla dimensione economica della criminalità organizzata, essa mirava a valorizzare strumenti innovativi come le misure patrimoniali ed il procedimento di prevenzione, a tutela della libera concorrenza e del diritto di iniziativa economica. Altro profilo innovativo della risoluzione riguardava poi il riciclaggio stesso, considerato come “uno dei canali più insidiosi di contaminazione tra il lecito e l’illecito, un passaggio senza il quale il potere d’acquisto ottenuto con il crimine resterebbe solo potenziale, utilizzabile all’interno del circuito illegale ma incapace di tradursi in un vero potere economico”¹⁶⁸.

La risoluzione da una parte, anticipando quello che avverrà poco dopo, chiedeva agli Stati membri l’obbligatoria incriminazione delle condotte di autoriciclaggio e dall’altra, vagliava la possibilità di punire il riciclaggio a titolo di colpa, qualcosa che nel nostro ordinamento sarebbe avvenuto solo dieci anni dopo. Sulla stessa linea, “considerando che le organizzazioni criminali hanno progressivamente ampliato il proprio raggio di azione su scala internazionale”¹⁶⁹ e che “la corruzione e la criminalità organizzata sono minacce notevoli per l’economia dell’UE”¹⁷⁰, la risoluzione 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione ed il riciclaggio di denaro ha rimarcato l’esigenza di un approccio comune a livello europeo al fine di definire un quadro legislativo omogeneo e coerente, chiedendo alla Commissione di lanciare un piano d’azione europeo contro la criminalità organizzata, la corruzione ed il riciclaggio prevedendo misure legislative ed azioni positive finalizzate ad un contrasto efficace di tali fenomeni criminali.

Sul versante interno, la crescita imprenditoriale della mafia italiana sul finire degli anni 70’ ha permesso alle associazioni criminali di iniziare ad investire ingenti capitali nelle loro zone d’origine, acquistando aziende agricole, piccole banche e società finanziarie così da mostrare potere ed iniziare a tessere una rete di contatti in grado di sostenere le attività illecite, consolidando il controllo sul territorio e sulla popolazione.

¹⁶⁸ Punto J della risoluzione 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo

¹⁶⁹ Risoluzione 23 ottobre 2013 del Parlamento europeo, lettera b.

¹⁷⁰ Ibidem, lettera c.

Successivamente, gli anni 80' sono stati "l'epoca d'oro della ricchezza criminale"¹⁷¹ in cui la criminalità organizzata – grazie anche all'espandersi del mercato interno europeo – ha rafforzato i traffici delle droghe pesanti, ed accresciuto il numero delle imprese criminali coinvolte, di conseguenza incrementando enormemente il valore dei capitali illeciti accumulati. Da qui, cambia anche la fisionomia del riciclaggio, che diviene strumento essenziale per la criminalità organizzata per ripulire il denaro sporco ed accrescere le vie della ricchezza. Come si sottolinea in dottrina, tuttavia, "i capimafia meridionali (centro propulsivo delle attività illecite di stampo mafioso), non hanno alcuna dimestichezza né vocazione per le operazioni finanziarie"¹⁷².

La valorizzazione del loro denaro viene affidata dunque a istituzioni e personaggi – che solo dopo saranno propriamente qualificati come "colletti bianchi" ma che in questa fase vengono appena riconosciuti come "speculatori collegati alla mafia" – in grado di fare da ponte tra il mondo associativo mafioso e quello finanziario. Questo percorso di affiancamento e collaborazione ha fatto sì che le attività di ripulitura dei proventi delle cosche mafiose si muovessero prima dal meridione al settentrione per poi spostarsi all'estero, all'inizio semplicemente attraverso operazioni di deposito del denaro in conti sicuri situati in paradisi fiscali, per poi divenire meccanismi vorticosi di controllo di banche e società finanziarie, punti focali nelle operazioni di riciclaggio. Dal punto di vista sostanziale, con specifico riguardo alla fattispecie di riciclaggio, se da un lato la legge del 1978 che introduce il reato non opera uno specifico riferimento alla criminalità organizzata, dall'altro la novella del 1990 introduce un rimando solo più lieve, principalmente focalizzato su fatti criminosi come il traffico di sostanze stupefacenti. La situazione non migliora con la modifica del 1993 che, eliminando lo specifico riferimento ai reati presupposto, non fa altro che allentare il legame espresso tra condotte di riciclaggio e fenomeni criminali gravi come quello associativo di stampo mafioso. D'altra parte, tuttavia, l'articolo 416 *bis* che incrimina specificatamente le associazioni di tipo mafioso, al comma 6 prevede che "se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene

¹⁷¹ ARLACCHI P. "La criminalità organizzata italiana e il riciclaggio di denaro sporco" in PALOMBI E. (a cura di) "Il riciclaggio di proventi illeciti. Tra politica criminale e diritto vigente", Collana: Quaderni della rivista penale dell'economia 2, Napoli 1996, pag. 47.

¹⁷² Ibidem

stabilite sono aumentate da un terzo alla metà”, dunque, si contestano espressamente in forma di “aggravante di riciclaggio”¹⁷³ i fenomeni di inquinamento dell’economia legale da parte delle associazioni mafiose attraverso l’impiego di proventi delittuosi. Inoltre, un ulteriore riferimento si rinviene all’interno del Codice Antimafia¹⁷⁴, che all’art. 71 rubricato “circostanza aggravante” stabilisce che anche le pene stabilite per i delitti di cui agli articoli 648 *bis* e *ter*, sono aumentate da un terzo alla metà, “se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni cessata l’esecuzione.”

Invero, la dinamica dei rapporti tra riciclaggio e associazione di stampo mafioso è stata oggetto di diverse pronunce della Corte di Cassazione, il cui approdo principale è rappresentato dalla sentenza n.25191 del 27 febbraio 2014 che, in estrema sintesi, afferma che “il delitto presupposto dei reati di riciclaggio e reimpiego di capitali, può essere costituito dal delitto di associazione mafiosa, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti”. Di conseguenza “non è configurabile il concorso tra i delitti di cui agli artt. 648 *bis* o *ter* e quello di cui all’art. 416 *bis*, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa”¹⁷⁵. La stessa sentenza poi afferma che “l’aggravante di cui all’art. 416 *bis* sesto comma è configurabile nei confronti dell’associato che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte sua, di successivo reimpiego”. La questione posta all’attenzione della Corte si snodava in due profili problematici distinti ma connessi tra loro. Il primo interrogativo concerneva infatti, la possibilità che il delitto di cui all’art. 416 *bis* fosse di per sé produttivo di profitti e come tale in grado di assurgere a reato presupposto del delitto di riciclaggio e reimpiego; il secondo invece, risolto positivamente il primo, riguardava l’eventualità che si potesse verificare concorso tra i reati di riciclaggio o reimpiego ed associazione di stampo mafioso, attesa la clausola di riserva in apertura degli artt. 648 *bis* e *ter*.

¹⁷³ GULLO A., “Criminalità organizzata, delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: un complicato puzzle normativo” in Rivista Trimestrale di diritto penale dell’economia, n.3-4, 1° luglio 2019, pag. 595.

¹⁷⁴ Entrato in vigore con Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159

¹⁷⁵ INGRAO C., Osservatorio sulla Corte di cassazione, “La decisione Concorso di reati – Riciclaggio – Reimpiego di denaro, beni e altre utilità”. Cassazione Penale, sezione unite, 13 giugno 2014 (ud. 27 febbraio 2014). Archivio Penale 2015 n.3.

Nell'affrontare la questione, i giudici di legittimità si sono trovati innanzi a due diversi orientamenti giurisprudenziali. Il primo, più risalente, muoveva dal presupposto che non vi fosse alcun tipo di “rapporto di presupposizione” tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione a delinquere, in tal modo la clausola di riserva ex artt. 648 *bis* e *ter* restava inoperativa, facendo sì che l'associato potesse rispondere anche di riciclaggio o reimpiego dei beni provenienti dall'attività associativa.

Un secondo orientamento affermava invece, la possibilità che il delitto di cui all'art. 416 *bis* costituisse il reato presupposto dei delitti di riciclaggio o illecito reimpiego, quando i proventi riciclati o reinvestiti costituiscono il frutto immediato dell'attività dell'associazione di stampo mafioso, discendendo da ciò l'impossibilità di contestare in capo all'associato anche i reati di cui agli artt. 648 *bis* e *ter*, evidenziando il tenore letterale delle norme ed in particolare la clausola di esclusione.

Preso atto di tale contrasto giurisprudenziale¹⁷⁶, al quesito “se sia configurabile concorso tra i delitti di cui agli artt. 648 *bis* e *ter* e quello di cui all'art. 416 *bis*, quando la contestazione di riciclaggio, reimpiego riguardi denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa” la Corte risponde in senso negativo. Viene riconosciuta, dunque, la capacità dell'associazione ex art. 416 *bis* di generare autonomamente proventi illeciti, conformemente alle diverse finalità alternative dell'associazione mafiosa, tra le quali anche quella di trarre vantaggio o profitto da attività lecite, praticando però il metodo mafioso¹⁷⁷.

¹⁷⁶ Invero, secondo le Sezioni Unite si tratta di un contrasto solo apparente, in quanto il primo dei due orientamenti non contiene un elenco omogeneo di decisioni, le questioni in esse affrontate, infatti, sono diverse e non sempre pertinenti, quindi insuscettibili di essere accomunate. Così Ingrao C., Osservatorio sulla Corte di Cassazione, op.cit. pag. 4; GALLUCCIO, “*Le sezioni Unite sui rapporti tra riciclaggio, illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso*”, in www.penalecontemporaneo.it

¹⁷⁷ L'associazione mafiosa si caratterizza infatti per l'utilizzo del metodo mafioso e per la maggiore ampiezza degli scopi perseguiti rispetto all'associazione a delinquere “semplice”. Nel contesto della criminalità organizzata, l'arricchimento dell'associazione non avviene solo mediante la commissione di reati ma anche attraverso il “reimpiego in attività economico-produttive dei proventi derivanti dalla pregressa perpetrazione dei reati, il controllo delle attività economiche attuato mediante il ricorso alla metodologia mafiosa e la realizzazione di profitti o vantaggi non tutelati né direttamente e né indirettamente dall'ordinamento, nonché conseguiti avvalendosi della particolare forza di intimidazione tipica del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento o di omertà che ne derivano”. In altri termini, dunque, un'associazione per essere di stampo mafioso non necessariamente si connota per il compimento di attività formalmente illecite, rientrando sotto l'art. 416 *bis* anche associazioni dirette a trarre profitti da attività generalmente tutelate e consentite dall'ordinamento, sempre se poste in essere per mezzo del metodo mafioso, la cui carica di illiceità è sufficiente a contaminare le attività altrimenti lecite, poste in essere dagli appartenenti al sodalizio. Così TEDESCO “*Le Sezioni Unite sui rapporti tra associazione a delinquere di stampo mafioso e riciclaggio*”, cit. 1315.

Di conseguenza se il soggetto che ricicla o reimpiega i proventi frutto diretto dell'associazione per delinquere di stampo mafioso è membro o concorrente esterno nell'associazione mafiosa, risponderà solo dell'associazione per delinquere di stampo mafioso e non del riciclaggio o reimpiego. In questo caso, infatti, è la stessa associazione di cui all'art. 416 *bis* il reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648 *bis* o 648 *ter*. c.p. ed opera, dunque, la clausola di esclusione.

Come anticipato poi, nella medesima sentenza la Corte si preoccupa di chiarire anche la relazione con il comma sesto dell'art. 416 *bis*, nella misura in cui lo definisce come “strumento normativo in grado di colpire più efficacemente l'inserimento delle associazioni mafiose nei circuiti dell'economia legale grazie alla maggiore liquidità derivante da delitti costituenti una sostanziale progressione criminosa rispetto al reato base, così concretizzando una più articolata e incisiva offesa agli interessi protetti”. In questi termini, muovendo dalla *ratio* della suddetta circostanza – ed in assenza di clausole di esclusione come nel contesto degli artt. 648 *bis* e *ter* – il Supremo Collegio riconosce la sua piena applicabilità anche nei confronti dell'associato che abbia commesso il delitto generatore dei proventi illeciti oggetto poi del successivo reimpiego, sottolineando come si tratti, appunto, di una “progressione criminosa rispetto al reato base”.

2.2. La natura multiforme del riciclaggio: monetario, bancario e virtuale.

La natura complessa del riciclaggio non si esprime soltanto con caratteristiche come la plurioffensività o la presenza di più condotte concatenate tra loro; il reato risulta infatti essere multiforme, declinabile in modo differente in base alle modalità di perpetrazione, nonché alle tecniche di riciclaggio.

La criminalità organizzata, infatti, ha potuto ravvisare nel riciclaggio un valido strumento da impiegare a proprio vantaggio per massimizzare i profitti, proprio alla luce della sua capacità di mutare e di evolvere al passo con le tecnologie e le attività imprenditoriali. Come è noto, le risorse finanziarie illegali della criminalità necessitano ai fini del loro occultamento e reinvestimento di essere “separate” dal delitto che vi è a monte, consentendo una moltiplicazione dei profitti. Non a caso è

stato definito “moltiplicatore delle attività economiche e finanziarie afferenti ad individui o organizzazioni criminali”¹⁷⁸.

Nel corso del tempo si sono susseguite forme differenti di riciclaggio anche a seconda del periodo storico di riferimento: da una forma di riciclaggio più semplice, basata esclusivamente sulla moneta circolante tipica degli anni 60' e 70', al riciclaggio bancario degli anni 80'- 90' quando grazie a nuovi servizi come le transazioni veloci e le nuove frontiere di movimento dei capitali verso l'estero, gli intermediari bancari e finanziari sono divenuti veicolo delle attività riciclatorie. È in questi anni “nell'ambito di un mutato scenario generale, dominato da una tendenza verso la disintegrazione economica e sociale, che arriva a compimento il fenomeno della nascita della mafia imprenditrice”¹⁷⁹. L'accumulazione del capitale diviene la nuova ossessione dei mafiosi, che reagiscono con un approccio innovativo al mutato quadro politico e sociale italiano¹⁸⁰, abbandonando la tipica “conflittualità omicida”¹⁸¹ per abbracciare un nuovo modello, appunto imprenditoriale. In questo contesto il riciclaggio divenne ben presto strumento fondamentale a servizio della criminalità organizzata, che per non immobilizzare il proprio patrimonio necessitava di modalità efficaci e diversificate per ripulire il denaro sporco, “bollente”, frutto delle varie attività illecite. All'inizio degli anni Ottanta, durante le prime indagini del pool antimafia di Palermo si iniziò a comprendere quali potessero essere le vie della ripulitura del denaro sporco di Cosa Nostra, qualcosa che a livello internazionale aveva già prestato abbastanza risonanza; “non c'erano dubbi che in qualche angolo del sistema finanziario internazionale si nascondesse un ampio *pool* di liquidità mafiosa. Era evidente che in Sicilia rimaneva solo una modesta quota di profitti illeciti. Sull'isola non c'erano tracce di una grande ricchezza appena accumulata”¹⁸². Si aprì così il vaso di Pandora che nascondeva i traffici della criminalità organizzata per

¹⁷⁸ MASCIANDRO D. “*La circolazione dei proventi illeciti: il ruolo degli intermediari finanziari e dei paradisi finanziari*” in ARNONE M. GIAVAZZI S., “*Riciclaggio e Imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*”, Milano 2011, pag. 61.

¹⁷⁹ ARLACCHI P. “*La criminalità organizzata italiana e il riciclaggio di denaro sporco*” in PALOMBI E. (a cura di) “*Il riciclaggio di proventi illeciti. Tra politica criminale e diritto vigente*”, Collana: Quaderni della rivista penale dell'economia 2, Napoli 1996, pag. 96.

¹⁸⁰ “La disintegrazione economica ed istituzionale dell'Italia degli anni Settanta agisce da catalizzatore del processo di conversione dei mafiosi alla religione dell'accumulazione”, deviando e moltiplicando le possibilità di azione dei mafiosi. Da ARLACCHI P., op. cit. pag. 97

¹⁸¹ Ibidem

¹⁸² ARLACCHI P. op.cit. pag. 228

ripulire il “denaro bollente”. I paradisi fiscali furono il primo approdo delle attività investigative che mostrarono quanto semplici movimenti di capitale verso l'estero potessero occultare fiumi di denaro sporco: la Svizzera, in particolare, durante gli anni 70' fu definita non solo come la terza potenza finanziaria al mondo ma anche “la prima per i soldi sporchi”. Dai primi anni 80' in poi – dopo l'introduzione nel 1977 del reato di riciclaggio nel Codice penale svizzero e la crescente pressione a livello internazionale – le rotte del denaro sporco iniziarono a deviare prima verso mete europee come Lussemburgo e Liechtenstein e poi verso isole remote nei caraibi. Parallelamente, lo sfruttamento delle ex colonie in Africa ma anche Albania, aveva dato vita ad un nuovo “colonialismo invisibile” estremamente fruttuoso per la mafia calabrese (e successivamente Pugliese), che in collaborazione con il governo locale era stata in grado di mettere in piedi maxioperazioni di riciclaggio¹⁸³. È evidente, dunque, quanto i sistemi bancari e finanziari siano divenuti canale preferenziale per la criminalità organizzata, soprattutto dal momento in cui divengono sempre più interconnessi e globali, proprio come la rete diffusa e capillare della mafia transnazionale¹⁸⁴. L'integrazione del sistema bancario e finanziario se da un lato è

¹⁸³ Uno dei principali esempi in merito ha interessato “l'intera popolazione albanese (quando) era stata derubata dei suoi risparmi da una maxioperazione di riciclaggio mafioso. Un gruppo di famiglie malavitose aveva approfittato della liberalizzazione totale del credito decisa da un giorno all'altro dal governo, impiantando delle piramidi finanziarie che avevano fatto incetta di depositi promettendo alti tassi di interesse. Le piramidi erano in mano a mafiosi e politici albanesi che avevano fatto sparire i soldi loro affidati riciclando il bottino nei paradisi fiscali europei”. Inoltre, il “colonialismo invisibile” della criminalità organizzata soprattutto calabrese operava appropriandosi delle materie prime pregiate e dei proventi degli aiuti internazionali impiegati come merce di scambio per ripulire il denaro sporco. Da ARLACCHI P., op.cit. pag. 213-214. L'Albania, peraltro, resta oggi un territorio particolarmente attenzionato dagli organi giudiziari ed investigativi del nostro Paese, considerando che in base ai dati riportati dalla DIA, l'Albania possa dirsi una “base di riciclaggio” dei proventi della mafia calabrese e pugliese. In particolare, si tratterebbe di reinvestimento di capitali illeciti in operazioni turistiche ed immobiliari. Infine, “l'Albania, grazie alla sua posizione geografica è all'origine della c.d. rotta adriatica che offre un collegamento diretto con l'Italia e si confermerebbe quale canale principale del flusso di stupefacenti non solo verso la Penisola, ma attraverso questa, anche in tutto il resto d'Europa” secondo quanto riportato dalla Direzione Investigativa antimafia nella Relazione semestrale del Ministro dell'Interno al Parlamento, “Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia” Gennaio-Giugno 2022, pag. 239.

¹⁸⁴ Quando si parla di criminalità organizzata, come ha evidenziato il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo, si parla di “fenomeni e dinamiche criminali complessi, sempre più strutturati su scala transnazionale, dove le organizzazioni criminali italiane e straniere ormai sono strutture che valicano sistematicamente i confini nazionali, costituendo una crescente minaccia per la sicurezza degli Stati, delle loro economie e dei diritti dei cittadini”. “Dall'analisi di EUROPOL e delle principali agenzie di Law Enforcement si evince come i sodalizi criminali tendano ad associarsi ed interagire in reti finalizzate alla massimizzazione dei profitti, dove la cooperazione è caratterizzata da estrema fluidità, rapidità e capacità di infiltrarsi in ogni settore”. Come riportato all'interno della Relazione Semestrale 2022 della DIA, op.cit., pag. 269.

volta a consentire maggiore collaborazione e coordinamento a livello internazionale all'interno di una rete capillare, dall'altro lato non riduce affatto le così dette asimmetrie informative, venendo incontro ad una delle principali esigenze riciclatorie. Nonostante, infatti, l'ordinamento internazionale per anni abbia cercato di apprestare efficaci modelli regolamentari e di sorveglianza per armonizzare le discipline nazionali mediante, ad esempio, le *black lists*¹⁸⁵, il risultato è sempre stato incompleto e frammentario. La risposta a questo fitto e complesso *puzzle* di interscambi a livello globale è stata trovata grazie al ruolo degli *offshore*, un “mercato” che unisce segreto bancario, paradisi fiscali e criminalità per muovere “un mare di denaro, (...) quello che gli addetti chiamano *hot money*, denaro che scotta, che non può stare fermo nelle mani di nessuno perché fugge e deve far prendere lungo il cammino ogni traccia delle sue origini”¹⁸⁶.

I paradisi fiscali *offshore* vengono più in generale definiti come “complesse reti di affari legali, che ruotano intorno alla corruzione per facilitare una varietà di attività criminali, tra cui evasione fiscale, frode e appunto riciclaggio”¹⁸⁷. Nel 2021 sono stati sveltati i c.d. Pandora Papers: dati frutto di una colossale inchiesta giornalistica basata su milioni di documenti riguardanti beni registrati *offshore*. Tale risultato ha portato a galla informazioni preziosissime anche attinenti allo sfruttamento di questi paradisi a fini riciclatori da parte della criminalità organizzata. In particolare, l'inchiesta rivela le caratteristiche essenziali di una “*offshore location*” anche nota come paradiso fiscale o giurisdizione segreta: deve trattarsi di un luogo in cui è facile istituire società, dove le leggi rendono particolarmente difficile l'identificazione dei soci e sono “efficacemente carenti” per quanto attiene regolamentazione antiriciclaggio e tassazione, e dove infine, manchi un effettivo sistema di scambio di informazioni tra intermediari finanziari e forze di polizia così da favorire il compimento di attività

¹⁸⁵ “Il GAFI individua i Paesi con carenze nelle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo attraverso la predisposizione di due liste: la lista dei paesi ad alto rischio detta *black list* e la lista “altri paesi monitorati, “*gray list*” in cui vengono inseriti principalmente i Paesi con deficienze strategiche nei sistemi AML/CFT e sottoposti ad intenso monitoraggio. In merito si veda: <https://www.bancaditalia.it/compiti/supervisione-normativa-antiriciclaggio/comunicazioni/liste-gafi/index.html>

¹⁸⁶ ARLACCHI P., op.cit. pag. 231.

¹⁸⁷ COLAZZO F., “*Europol Spotlight. Shadow money. The international networks of illicit finance: economia criminale globalizzata, riciclaggio e paradisi offshore*” in Antiriciclaggio e Compliance, Rivista Italiana dell'Antiriciclaggio diretta da RANIERI RAZZANTE, 23/12/2021 – ISSN 2784-9635.

riciclatorie¹⁸⁸. Se da un lato, ad oggi, la maggior parte dei più noti Paesi *offshore* sono ormai ricompresi nelle *black lists*, d'altra parte invece non tutti gli *offshore* sono così carenti dal punto di vista regolamentare, tanto da prevedere legislazioni perfettamente aderenti agli obblighi internazionali ma caratterizzate nella sostanza da un sistema giudiziario, amministrativo e finanziario praticamente impermeabile alle richieste di informazioni da autorità o organismi stranieri.

Da ultimo con l'avvento delle nuove tecnologie e l'utilizzo delle criptovalute come strumento di pagamento alternativo alla moneta in corso legale, è possibile rintracciare l'ulteriore figura del riciclaggio c.d. virtuale, anche detto *cyberlaundering*. Questa nuova forma di riciclaggio sfrutta le caratteristiche intrinseche ed innovative della moneta virtuale non solo al fine di aggirare i sistemi antiriciclaggio ma anche permettere il "consolidamento dei proventi delittuosi senza alcun previo passaggio per la dimensione reale dell'economia"¹⁸⁹. Ad oggi, il numero di valute virtuali esistenti è in costante aumento a riprova dell'espansione del fenomeno: accanto al Bitcoin – la criptovaluta per antonomasia – si possono riconoscere più di 1.500 valute virtuali con caratteristiche differenti. La principale differenziazione tra le diverse criptovalute riguarda essenzialmente la loro riconduzione nella macrocategoria delle monete virtuali chiuse o non convertibili, oppure in quella delle cripto "pienamente convertibili", spendibili in qualsiasi momento per beni e servizi reali o virtuali e convertibili in valuta reale sulla base di determinati tassi di cambio. Come anticipato precedentemente, la valuta virtuale più conosciuta (ed impiegata) è sicuramente il Bitcoin, nata nel 2009 e funzionante sulla base di un sistema informatico detto *peer to peer*, capace di collegare innumerevoli computer che trasmettendosi flussi continui di dati creano il *database* dell'intero sistema. Caratteristica principale di tale sistema è la riservatezza, nonché l'anonimato dietro cui si celano gli utenti che realizzano le operazioni. Dunque, la capacità delle monete virtuali di rendere difficile l'identificazione illecita del provento, unitamente all'eliminazione della sua origine

¹⁸⁸ In merito si veda EUROPOL SPTLIGHT "*Shadow Money*": The law enforcement perspective in the wake of the Pandora Papers leak". Reperibile a: <https://www.antiriciclaggiocompliance.it/app/uploads/2021/12/EUROPOL.-Shadow-money.-The-international-networks-of-illicit-finance.pdf>

¹⁸⁹ CROCE M. "*Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*" in Rivista Penale 4/2021, pag. 128

delittuosa, le rende di fatto il nuovo strumento d'elezione della criminalità a fini riciclatori¹⁹⁰.

2.3. Le fasi del riciclaggio

Nella sua dimensione fenomenologica il reato di riciclaggio si compone di una serie di fasi che si susseguono segnando il percorso che il denaro sporco compie per essere ripulito, con lo scopo di attribuire veste lecite a proventi in realtà illeciti.

Si possono distinguere tre fasi: la prima è detta di collocamento o *placement*; la seconda di stratificazione o *layering* ed infine la terza di integrazione o *integration*.

La prima fase si concretizza nel collocamento materiale dei proventi di reato presso istituti di credito ed intermediari finanziari, mediante operazioni più o meno complesse, che vanno dal deposito al trasferimento di denaro contante sino all'acquisto di beni o strumenti finanziari. Tipico di questa fase è il frazionamento del denaro contante in fase di versamento, allo scopo di aggirare gli obblighi di segnalazione gravanti sull'ente creditizio per ingenti somme. Tale fase è anche stata definita di "*immersion*" in quanto rappresentativa del momento in cui le organizzazioni criminali si liberano del denaro contante frutto dei reati presupposto. Ad ogni modo, lo scopo precipuo delle attività riconducibili alla prima fase è comunque la trasformazione del denaro contante o di altre utilità in moneta scritturale o bancaria individuabile nei saldi attivi di rapporti instaurati presso gli intermediari finanziari.

La seconda fase, di stratificazione è anche detta di dissimulazione in quanto mirata al compimento di operazioni finanziarie in serie, appunto "stratificate" atte a separare il capitale dalla sua matrice illecita, rendendo molto difficile la ricostruzione del flusso di denaro. È questa la fase in cui si realizza l'ostacolo all'identificazione della natura illecita dei proventi del reato di cui parla la fattispecie di riciclaggio *ex art. 648 bis*, grazie ad operazioni che consentono lo spostamento ed il frazionamento del denaro tra conti bancari differenti riferiti a soggetti differenti e mascherati da operazioni di vario genere, anche dirette verso l'estero. Ad oggi, i trasferimenti elettronici di denaro costituiscono il modo più veloce ed efficace per effettuare transazioni a distanza, ma ancora più in generale, la dematerializzazione del denaro contante e l'avvento della

¹⁹⁰ Per un'analisi approfondita del fenomeno del riciclaggio mediante criptovalute si veda Cap.3.

moneta elettronica hanno rappresentato l'inizio della nuova era del *cyberlaundering*¹⁹¹. In particolare, “nel fenomeno del *cyberlaundering* – non diversamente da quanto già emerso nel tempo dall'analisi del *moneylaundering* – possono sempre distinguersi molteplici fasi: – dalla sostituzione al trasferimento, alle “altre operazioni che ostacolano l'identificazione della provenienza illecita” – ma la nuova e differente caratteristica risiede nella previsione di attività criminose che vanno oltre le condotte tipiche dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego, abbracciando “operazioni nel *web*, specie in circuiti illeciti o non regolamentati, che possono integrare altresì reati bancari, societari, tributari ed in materia di mercati finanziari, oltre che violazioni ed irregolarità di natura amministrativa e disciplinare che vi siano connesse”¹⁹². Ad esempio, una delle modalità più banali di riciclare avvalendosi di tali strumenti è mediante l'utilizzo di carte di pagamento elettroniche ricaricabili, anche dette *smart cards*, che consentono l'accesso nel mercato legale acquistando beni e servizi con denaro sporco, apparentemente ripulito grazie al passaggio del denaro da tale mezzo di pagamento e contestualmente dalla banca che ne rende disponibile l'acquisto con modalità idonee ad occultare in realtà l'origine illecita del denaro a monte (falsa identità del titolare, manipolazioni informatiche, clonazioni ecc.). L'identità digitale, la crittografia e l'anonimato sono poi elementi utilissimi ai fini del *cyberlaundering*, considerando che possono essere adoperati per rendere difficile o quasi impossibile risalire all'identità dei soggetti che compiono operazioni come trasferimenti elettronici, transazioni via web (ad esempio per l'acquisto di servizi finanziari off-shore in grado di dare risposte immediate) o reinvestimenti di denaro online in tempo reale.

Infine, la fase conclusiva delle attività riciclatorie è quella di integrazione, in cui il denaro oramai ripulito viene reintrodotta nel circuito legale allo scopo di investirlo o

¹⁹¹ In tema si veda PICOTTI L., “*Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio*”, in Riv. Trim. dir. pen. econ., 2018, 3-4, 593-598

¹⁹² PICOTTI L., op.cit., pag. 593.

capitalizzarlo. Se di base il *cash smuggling*¹⁹³ o l'acquisto di attività commerciali¹⁹⁴ rimangono le forme più tradizionali e spesso attraenti di riciclaggio e reintegrazione finale del denaro, vi sono invece percorsi che richiedono la collaborazione di più soggetti e svariati ed ulteriori passaggi per raggiungere il risultato finale, come il c.d. metodo delle *shell companies*¹⁹⁵. Giungere a questa fase finale, d'altra parte, non è così semplice, il sistema antiriciclaggio infatti opera in modo preventivo al fine di addivenire ad un risultato prima che l'intera opera sia compiuta, idealmente già nelle fasi iniziali delle attività riciclatorie, quando i proventi sono appena stati ottenuti e ci si avvia alla fase di collocamento. Inoltre, come più volte evidenziato, la natura transnazionale del fenomeno complica notevolmente il complesso funzionamento della macchina del riciclaggio anche e soprattutto considerando l'impegno a livello regolamentare e normativo assunto a livello internazionale.

¹⁹³ Il traffico di denaro o *cash smuggling* è un metodo piuttosto comune nell'ambito delle economie criminali, dove nonostante si stia vivendo l'era delle valute elettroniche e virtuali, il contante spesso continua a fare da padrone nell'ambito di molte attività illecite, considerando le caratteristiche che consentono alla moneta contante di prestarsi meglio alle esigenze della criminalità: bisogno di controllo diretto sulle operazioni svolte, la necessità di mutare la forma del denaro "rendendolo più facilmente trasportabile e contemporaneamente preservando il legame con la filiera criminale sottostante, in nuova veste (principalmente mediante versamento in conti correnti in istituti di credito di Paesi collaborativi)". Così SAVASTANO L., "*Cash smuggling: sulle tracce del denaro sporco*", in *Il Centauro*, www.asasp.it. Reperibile a https://www.asaps.it/downloads/files/pag_36_cent_207.pdf. Dal punto di vista pratico, più nello specifico, si tratta di inviare fisicamente il denaro contante (ad esempio via posta o per mezzo di persone fisiche) da un luogo ad un altro, preferibilmente muovendo banconote di grosso taglio per decrescere il volume del denaro trasportato.

¹⁹⁴ La proprietà di attività commerciali consente invero di riciclare il denaro sporco direttamente in affari legali, dove i proventi da riciclare possono essere aggiunti ai guadagni leciti di un'azienda, società o qualsiasi attività commerciale. In particolare, questo metodo viene molto adoperato con attività di ristorazione o supermercati, in grado di emettere un gran numero di emettere un gran numero di scontrini ed effettuare relative transazioni.

¹⁹⁵ Nell'ambito di attività riciclatorie le shell corporations o shell companies sono società satellite, anche dette proprietà fantasma o inestenti spesso utilizzate come holding, presenti in paradisi fiscali e in grado di ricevere ed accumulare i profitti ripuliti, con il solo scopo di fornire copertura per i movimenti di fondi senza attività legittime di riferimento. Non esiste in realtà una definizione globalmente condivisa di shell company, secondo la Securities and Exchange Commission la shell company è un'entità giuridica che non svolge alcuna attività operativa e i cui assets consistono esclusivamente in disponibilità liquida e/o mezzi equivalenti (ad esempio partecipazioni societarie)". In generale l'utilizzo di queste entità giuridiche avviene al fine di "schermare la reale identità degli *Ultimate Beneficial Owner* garantendo al contempo il controllo da parte degli stessi sulla società e sul patrimonio (*anonymous shell companies*). Aggirare le normative del paese in cui viene effettuata l'attività prevalente in tema di tassazione e normativa giuslavoristica e accertare l'attività di finanziamento delle holding di gruppo, specialmente nel caso in cui lo stesso attui una pianificazione fiscale molto aggressiva." Così ROSSI A. in "Identificare le shell companies tramite l'OSINT" in *Risk and Compliance Platform of Europe*, reperibile a <https://www.riskcompliance.it/news/identificare-le-shell-companies-tramite-l-osint/>

2.4. Il sistema antiriciclaggio: origine, caratteristiche ed evoluzione dall'ambito sovranazionale all'ordinamento interno

Fino a questo momento si sono identificate le caratteristiche ed i legami del reato di riciclaggio *ex art. 648 bis*, volto a punire chiunque introduca nel sistema economico e finanziario proventi illecitamente acquisiti. Il nostro ordinamento, tuttavia, al fine di prevenire la commissione di tale fatto illecito e dunque la lesione dei diversi beni giuridici tutelati dalla norma, ha introdotto con il d.lgs. n. 231/2007 la c.d. normativa antiriciclaggio, volta a prevenire piuttosto che punire l'utilizzo del sistema finanziario a fini riciclatori.

La normativa, invero, viene introdotta in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e della direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di attuazione. A livello sovranazionale, il contrasto del riciclaggio ha da sempre rappresentato “uno dei principali meccanismi di protezione degli interessi patrimoniali e finanziari europei”¹⁹⁶, a tal fine il legislatore europeo ha adottato nel corso del tempo una serie di atti normativi, le c.d. “Direttive Antiriciclaggio”, volte a prevenire l'inquinamento del sistema finanziario, definendo una serie di misure di prevenzione ed obblighi a carico di determinati soggetti.

Nel tempo si sono succedute cinque direttive, tutte accomunate dall'obiettivo di creare uno strumento di protezione del sistema finanziario. La I Direttiva Antiriciclaggio (1991/308/CE) ha posto le fondamenta della disciplina in esame, fornendo la definizione di riciclaggio¹⁹⁷ ed indicando una serie – seppur limitata – di soggetti obbligati, tra cui enti creditizi, finanziari ed assicurativi, al fine di proteggerli da eventuali coinvolgimenti in attività riciclatorie attraverso l'imposizione di obblighi di

¹⁹⁶ SOMMELLA M. “La sesta direttiva antiriciclaggio e la sua attuazione nell'ordinamento italiano: alcune considerazioni” in Freedom Security and Justice: European Legal Studies, rivista giuridica di classe A, 2002, n.2. pag. 224

¹⁹⁷ Art. 1 Direttiva 1991/308/CE, in particolare la Direttiva riprende la definizione di riciclaggio data dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1998 contro il traffico illecito di stupefacenti, indicando tra le azioni di riciclaggio commesse intenzionalmente: la conversione o il trasferimento di beni di provenienza criminosa, la dissimulazione o occultamento della loro reale natura, provenienza o ubicazione; l'acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza al momento della loro ricezione del fatto che tali beni provengano da attività criminosa; la partecipazione ad uno degli atti precedentemente individuati.

collaborazione con le autorità, identificazione della clientela, conservazione dei documenti e segnalazione di operazioni sospette.

L'esigenza di aumentare il numero dei soggetti obbligati ha portato poi, all'emanazione della II Direttiva Antiriciclaggio (2001/97/CE). La suddetta direttiva, oltre ad integrare la precedente ha anche aggiornato i reati presupposto alla base del riciclaggio, comprendendo reati più gravi¹⁹⁸ e ridisegnando il concetto di attività criminosa¹⁹⁹. Questa modifica ha rappresentato un passo di fondamentale importanza nella definizione dei sistemi antiriciclaggio, andando ad agevolare la segnalazione delle operazioni sospette e la cooperazione internazionale in questo settore. Successivamente, la II Direttiva Antiriciclaggio (2005/60/CE) si poneva come specifico obiettivo la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, ivi compreso il finanziamento del terrorismo, proponendo un'ampia definizione di riciclaggio e riordinando l'ambito dei soggetti sottoposti alla sua applicazione. Tale direttiva si pone in una prospettiva diversa dalle precedenti, basandosi essenzialmente sul principio della valutazione discrezionale del rischio (c.d. *risk-based approach*) volto a commisurare al rischio alla portata degli obblighi antiriciclaggio e al livello delle misure di prevenzione e contrasto. L'innovazione di tale direttiva è rappresentata al contempo dal rafforzamento di regole e procedure che devono definire l'operato dei soggetti obbligati. In particolare, con riguardo alle procedure che presiedono i rapporti con la clientela, l'obbligo di semplice identificazione viene sostituito con la "*Customer Due Diligence*" e dal principio del "*know your customer*" che impongono controlli formali e sostanziali da applicare secondo il principio della valutazione del rischio e che si estendono per tutta la durata del rapporto.

La III Direttiva (2005/60/CE), successivamente, ripropone i tradizionali obblighi di collaborazione attiva, che si sostanziano nella segnalazione delle operazioni sospette alla Financial Intelligence Unit (FIU), le norme in particolare si focalizzano sul rispetto

¹⁹⁸ "Negli anni più recenti è emersa la tendenza ad una definizione molto più ampia del riciclaggio, fondata su una gamma più vasta di reati base o presupposto, tendenza manifestatasi ad esempio nel 1996 con la revisione delle 40 raccomandazioni del GAFI, ossia del più importante organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio". Considerando n.7 della Direttiva 2001/97/CE.

¹⁹⁹ Si fa ora riferimento a "un qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave", ricomprendendovi oltre al terrorismo la frode, la corruzione e "qualsiasi reato che possa fruttare consistenti proventi e sia punibile con una severa pena detentiva in base al diritto penale dello Stato membro" Art. 1 Direttiva 2001/97/CE.

della riservatezza delle segnalazioni e sulla necessità che gli Stati membri adottino misure atte a proteggere da minacce o atti ostili i dipendenti degli enti che procedono alle segnalazioni.

A distanza di 10 anni dalla precedente Direttiva, venne introdotta poi dal Parlamento Europeo e dal Consiglio la IV Direttiva Antiriciclaggio (2015/849/UE) relativa “alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo”. Tale direttiva abrogava la precedente Direttiva 2005/60/CE e modificava al contempo il Regolamento UE n.648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 90/2017. In coerenza con le Raccomandazioni emanate dal GAFI nel 2012, tale direttiva si proponeva principalmente di potenziare il sistema di prevenzione²⁰⁰ degli Stati membri, valorizzando l’approccio basato sul rischio quale criterio fondamentale per la gradazione delle misure di prevenzione e dei controlli. La nuova disciplina accresce la trasparenza delle informazioni relative alla titolarità effettiva di società e *trust*, conferma il regime di assoluta riservatezza dei dati relativi alle operazioni sospette e in particolare delinea criteri sanzionatori specifici per le violazioni degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Viene inoltre attribuito un ruolo centrale alle FIU attraverso una disciplina che ne rafforza le prerogative istituzionali e ne amplia le funzioni, migliorando al contempo la collaborazione internazionale tra FIU, introducendo l’obbligo di scambio automatico di segnalazioni di operazioni sospette che presentano il carattere transfrontaliero.

Al quadro normativo appena delineato si è aggiunta da ultimo la V Direttiva Antiriciclaggio, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 30 maggio 2018 ed entrata in vigore nel luglio 2018 modificando la direttiva precedente in relazione ad alcuni aspetti specifici. Tra questi si individua *in primis* il problema della trasparenza in rapporto alle valute virtuali, che si prestano potenzialmente ad essere utilizzate a fini illeciti in ragione dall’anonimato che le caratterizza²⁰¹. Dunque, l’ambito

²⁰⁰In particolare, al Considerando n.5 della Direttiva 2015/849 si evidenzia che le misure previste “affrontino il mascheramento dei fondi provenienti da forme gravi di criminalità e la raccolta di beni o di denaro a scopo di finanziamento del terrorismo”.

²⁰¹ Considerando n.9 della Direttiva. In generale, gli scambi con valute virtuali vengono sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, lasciando alla Commissione il compito di monitorare i mercati a livello europeo ed internazionale. In merito si veda TEAGUE S. “G20 Ministers wrestle with cryptocurrency oversight” in Euromoney.com, 2018.n. 3 p.1

applicativo della direttiva viene esteso per la prima volta anche ai prestatori di servizi di cambio e di valute virtuali, oltre ai prestatori di servizi di portafoglio virtuale²⁰².

In attuazione del quadro normativo emerso a livello sovranazionale, sul piano dell'ordinamento interno il legislatore italiano ha adottato diversi atti normativi con diretta incidenza sul sistema finanziario, al fine non solo di adeguarsi agli obblighi comunitari, ma anche e soprattutto prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo a livello interno. Il primo passo è stato mosso con il d.L. 143/1991, primo atto legislativo in attuazione della I Direttiva antiriciclaggio recante il titolo "provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio" poi convertito con modificazioni dalla legge n.197/1991. Tale normativa partiva dalla constatazione che il sistema finanziario meritasse misure di tutela accurate e specifiche dato che l'intermediazione finanziaria costituisce "un punto obbligato di passaggio per l'inserimento dei capitali illeciti nel mercato legale"²⁰³. Da qui, si era venuto a costruire un sistema di prevenzione che oltre a fissare specifici divieti ed obblighi per i privati in materia di utilizzo del denaro contante e titoli al portatore, era improntato alla collaborazione attiva e passiva da parte dei destinatari della disciplina antiriciclaggio, avendo riguardo delle informazioni da essi collezionate nello svolgimento dell'attività professionale o istituzionale svolta. Successivamente, altri atti normativi hanno seguito gli aggiornamenti avvenuti a livello europeo, affinando ed in parte modificando la normativa anzidetta, introducendo nel nostro ordinamento le successive direttive. Il d.lgs. 56/2004 diede attuazione alla II Direttiva Antiriciclaggio, con l'obiettivo di intensificare gli obblighi di collaborazione anche in deroga al segreto d'ufficio²⁰⁴, ed ordinare gli articoli dedicati ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio. In particolare, il provvedimento ha ampliato le categorie dei soggetti sottoposti agli obblighi di prevenzione attraverso

²⁰² VADALÈ R.M. "Criptovalute e cyberlaundering: novità antiriciclaggio nell'attesa del recepimento della Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale" in Sistema Penale, 2020 n.5 pag.1.

²⁰³ GALMARINI S. (a cura di) "Antiriciclaggio", in Itinera guide giuridiche IPSOA, Milano 2019, pag. 42.

²⁰⁴ In particolare, è previsto che in deroga al segreto d'ufficio, le autorità di vigilanza del settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l'UIC al fine di agevolare le rispettive funzioni; l'UIC può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri stati che perseguono le medesime finalità, anche a seguito di protocolli d'intesa.

un aggiornamento dei soggetti individuati come intermediari finanziari, includendovi anche quei soggetti che pur non operando nel campo finanziario svolgono attività suscettibili di utilizzazione a fini riciclatori. A dare poi attuazione nel nostro ordinamento alla III Direttiva Antiriciclaggio è stato il d.lgs. n.231/2007 con cui si ritiene sia avvenuta l'introduzione sistematica nel nostro ordinamento di un vero e proprio sistema antiriciclaggio, volto, come detto, a prevenire la commissione di attività riciclatorie piuttosto che punirle in forza del danno arrecato al sistema finanziario.

Nello specifico questo risultato è stato ottenuto considerando che la III Direttiva ha abrogato e sostituito le direttive precedenti introducendo importanti novità, e rendendo necessaria allo stesso tempo, a livello interno, una normativa aggiornata e di facile interpretazione, considerando che la precedente legge n.197/1991, soggetta negli anni a numerose modifiche era ormai divenuta complessa e disorganica. Il d.lgs.231/2007 ha introdotto infatti importanti modifiche rispetto alla disciplina previgente, riguardanti sia le attività di coordinamento delle Autorità interessate²⁰⁵ e sia gli obblighi a carico dei privati nelle operazioni economiche e finanziarie da essi svolte. A questo proposito sono stati fissati obblighi più incisivi per quanto concerne l'identificazione del cliente, tra cui la "graduazione degli adempimenti richiesti" rispetto alla verifica della clientela in base al rischio effettivo valutato nel rapporto d'affari, il tipo di prestazione professionale o operazione svolta, definendo di conseguenza le relative procedure di gestione. Per quanto attiene poi il procedimento per la segnalazione delle operazioni sospette – pietra miliare della normativa antiriciclaggio – vengono introdotte alcune importanti novità, tra cui la diversificazione delle modalità di segnalazione in base al tipo di attività o operazione effettuata, maggiore riservatezza per il segnalante²⁰⁶ ed infine gli indici di anomalia. Essi sono emanati dalla Banca d'Italia su proposta della UIF per i soggetti operanti in

²⁰⁵ Sotto questo punto di vista, oltre le competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze responsabile delle politiche nazionali di prevenzione al riciclaggio e dell'attività di promozione della collaborazione attiva tra le Autorità e le Amministrazioni coinvolte; assume un ruolo centrale la Banca d'Italia che acquisisce le funzioni prima svolte dall'UIC (Ufficio Italiano Cambi), che viene soppresso. Sempre nel contesto della Banca d'Italia vengono poi introdotte le UIF con compiti di analisi finanziaria in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e contrasto al terrorismo di natura transnazionale.

²⁰⁶ In questi termini, la UIF e le Autorità investigative potranno ottenere maggiori informazioni mediante l'intermediario finanziario o l'ordine professionale. L'identità della persona fisica segnalante potrà essere resa nota solo con un provvedimento motivato del magistrato.

campo finanziario, mentre sono emanati dal Ministero di Giustizia sentiti gli Ordini professionali per i professionisti, e dal Ministero dell'Interno per tutti gli altri soggetti. Gli indicatori di anomalia sono introdotti “al fine di agevolare la valutazione degli intermediari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio”²⁰⁷ e “sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi, con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e intendono contribuire al contenimento degli oneri e al corretto ed omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette”²⁰⁸.

Successivamente, la IV Direttiva è stata recepita ed attuata nel nostro ordinamento con il d.lgs. n.90/2017 che ha sostituito integralmente il d.lgs. 231/2007 senza però abrogarlo. Le novità introdotte sono molteplici, attinenti principalmente ad analisi e valutazione del rischio, all'adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, SOS, comunicazioni oggettive e limiti all'uso del contante, per citarne alcuni. La riforma del 2017 modifica definizioni, finalità e principi della precedente normativa, oltre all'elenco dei soggetti obbligati. In questo senso, uno degli obiettivi principali della nuova normativa è stato proprio quello di renderne maggiormente uniforme l'applicazione per i soggetti obbligati, ora riuniti in un solo articolo²⁰⁹, al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi previsti.

2.5. Gli obblighi del sistema antiriciclaggio

L'attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio si è evoluta nel corso del tempo per far fronte a fenomeni criminali sempre più sviluppati, permettendo alle Autorità del sistema di seguire i flussi denaro sporco secondo regole via via più innovative e capillari. Si è così venuto a delineare un complesso sistema che fa perno su soggetti

²⁰⁷ Art.3 del Provvedimento recante gli Indicatori di anomalia per gli intermediari della Banca d'Italia. Disponibile al link <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Provvedimento-recante-gli-indicatori-di-anomalia-per-gli-intermediari.pdf>

²⁰⁸ Ibidem

²⁰⁹ L'art.3 del d.lgs. 90/2017 include in sé adesso l'intero Capo III (artt. 10-14) del precedente d.lgs. n.231/2007 *anteriforma*, riunendo all'interno di un'unica disposizione tutti i soggetti obbligati. Prima della riforma le previsioni normative stabilivano obblighi di adeguata verifica e registrazione specifici per ciascuna categoria di soggetti obbligati, adesso invece sono previste disposizioni generali che introducono tali obblighi efficaci per tutti i soggetti. Sempre all'interno dell'art. 3 il legislatore suddivide i soggetti obbligati in 5 categorie: intermediari bancari e finanziari; altri operatori finanziari; i professionisti; altri operatori non finanziari ed i prestatori di servizi da gioco. Tali soggetti risultano destinatari degli obblighi anzidetti con riferimento ai rapporti ed operazioni inerenti allo svolgimento di attività istituzionale e professionale.

obbligati gravati da obblighi di varia natura volti a tutelare il sistema finanziario da operazioni di riciclaggio e di conseguente indebolimento strutturale del tessuto economico.

Importante testimonianza del valore dell'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio anche e soprattutto in rapporto all'operato della criminalità organizzata, è stata in particolare resa dall'ex Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi in occasione dell'inchiesta parlamentare sul fenomeno della mafia²¹⁰. In tale ambito è emerso non solo il ruolo cruciale delle banche quali maggiori soggetti obbligati ma anche quanto le connessioni tra riciclaggio e crisi finanziarie siano fondamentali. Infatti, “durante la crisi le imprese vedono inaridirsi i propri flussi di cassa e vedono cadere il valore di mercato del loro patrimonio. Entrambi i fenomeni, dunque, rendono le imprese più aggredibili da parte della criminalità organizzata ed è per questo che durante le crisi l'azione di contrasto deve farsi ancora più attenta e decisa”. Inoltre, la dimensione internazionale del fenomeno emerge come dato non trascurabile, considerando che “nelle sue forme più significative il riciclaggio manifesta una marcata attitudine a svolgersi in un contesto internazionale (...). Per attrarre disponibilità finanziarie anche di dubbia origine, i Paesi non cooperativi si impegnano sovente in una vera e propria attività concorrenziale, volta a rendere il proprio ordinamento meno rigoroso di quello degli altri”. I richiami del Governatore indirizzano l'operato delle banche verso un impegno costante di monitoraggio e contrasto dei fenomeni riciclatori attuati per mezzo degli intermediari finanziari e di disponibilità finanziarie di provenienza illecita. Il ruolo degli intermediari invero, si è progressivamente definito nel corso dell'evoluzione normativa secondo un modello di prevenzione che si accompagna al più tradizionale ruolo di collaborazione con le Autorità preposte. In questo contesto si snodano i più diversificati obblighi che vanno dalle famigerate segnalazioni di operazioni sospette agli obblighi di adeguata verifica della clientela, passando per gli obblighi di conservazione e di registrazione.

In primo luogo, le segnalazioni di operazioni sospette rappresentano lo strumento centrale del sistema antiriciclaggio, come “cerniera informativa tra l'autore del reato e

²¹⁰ In merito si veda il documento del 22 luglio 2009 del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi intitolato “L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio” testimonianza presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni, anche straniere. Reperibile a <https://www.parlamento.it/service/PDF/PDFServer/DF/281633.pdf>

le autorità incaricate della repressione”²¹¹. Il Titolo II, Capo III agli artt. 35-41 del d.lgs. n.231/2007 è interamente dedicato agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. Come evidenziato dalla normativa l’obbligo di segnalare nasce in capo ai soggetti obbligati nel momento in cui ricorrono determinate circostanze: ossia quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli di sospettare che siano in corso, siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio; ovvero quando i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminosa. A monte di una segnalazione vi sono tuttavia, importanti presupposti da analizzare in modo oggettivo, secondo un complesso processo di valutazione volto a qualificare una operazione come sospetta.

In questa fase possono essere rilevanti per il soggetto obbligato le informazioni contenute negli indici di anomalia che, come criteri guida, descrivono in modo sintetico comportamenti anomali che possono celare operazioni di riciclaggio, si pensi ad esempio all’ipotesi di transazioni o operazioni bancarie frazionate o collegate. Qualora alla luce dei presupposti analizzati la sussistenza del sospetto sia fondata, il soggetto obbligato precede in via telematica alla trasmissione della segnalazione all’UIF. La trasmissione avviene tramite un apposito portale, previa registrazione ed abilitazione del segnalante al sistema. Ogni segnalazione ai fini della validità dell’invio deve poi contenere specifici dati, tra cui informazioni identificative del segnalante, le operazioni d’interesse, i soggetti coinvolti e le eventuali relazioni tra clienti del medesimo istituto segnalante. Una volta correttamente inviata, la segnalazione viene poi recepita dall’UIF che esegue ulteriori accertamenti per valutare l’effettiva presenza e portata del rischio di operazioni di riciclaggio. In molti casi la segnalazione risulta non rilevante e rimane nell’archivio dell’Unità d’informazione finanziaria per 10 anni, a disposizione – secondo protocolli d’intesa – della consultazione da parte di Organi investigativi.

Da ultimo, con la conversione del Decreto-legge 30 dicembre 2021 n.162 in materia di proroga di termini legislativi– il c.d. Decreto Milleproroghe 2022 – è stata prevista una tutela rafforzata verso l’identità del segnalante delle SOS, modificando il comma 3 ed aggiungendo il comma 3 *bis* all’art. 38 del d.lgs. 231/2007. In particolare, è stato

²¹¹ STAIANO G. “*Modelli di prevenzione del riciclaggio per gli intermediari finanziari*” in ARNONE M., GIAVAZZI S. “Riciclaggio ed imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti”, 2011 Milano, pag. 179.

previsto che l'autorità giudiziaria si assicuri che in ogni fase del procedimento vengano adottate misure tali da garantire la riservatezza dei contenuti delle segnalazioni e soprattutto dell'identità del segnalante. Pertanto, i dati identificativi del segnalante non potranno essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero, né in quello del dibattimento e né rivelati in altro modo, a meno che ciò non risulti indispensabile ai fini dell'accertamento per i reati di cui si procede; solo con decreto motivato dell'autorità giudiziaria procedente sarà possibile accedere a tali dati, apprestando comunque ogni cautela necessaria a tutela del segnalante. Infine, il comma 3 *bis* ha introdotto la sanzione per la violazione di detta norma prevedendo una pena da due a sei anni; tale pena si estende anche a chi indebitamente rivela notizie riguardanti le SOS, il loro contenuto o le informazioni trasmesse alla FIU, se tali notizie sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante.

Tuttavia, prima ancora di addivenire all'obbligo di segnalazione, i soggetti obbligati sono gravati dal fondamentale obbligo di verifica della clientela. Infatti, sempre all'interno della sezione "obblighi" al Titolo II del d.lgs. 231/2007 si trova il Capo I dedicato agli "obblighi di adeguata verifica della clientela". Tali obblighi in capo ai soggetti obbligati operano nei confronti della clientela e si vengono a definire in base ad un approccio valutativo incentrato sul rischio, concretizzandosi in una graduazione degli adempimenti richiesti in misura del livello di rischio riscontrato. L'adeguata verifica, invero, ha come obiettivo il controllo non solo della corretta osservanza da parte del cliente di quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio, ma anche dell'assunzione di responsabilità da parte del soggetto sottoposto a verifica circa la veridicità di quanto dichiara. A questo punto, qualora eventuali anomalie riscontrate dovessero essere di sufficiente rilievo viene inoltrata da parte dei soggetti obbligati una "comunicazione oggettiva"²¹² o una SOS alla UIF, affinché questa svolga ulteriori accertamenti. L'art. 17 del citato d.lgs. 231/2007 specifica le circostanze in cui i soggetti obbligati sono tenuti a dare luogo l'adeguata verifica. Essa si rivolge sia a soggetti già clienti sia a nuovi clienti²¹³. Per quanto attiene la clientela già acquisita e

²¹² In base alle modifiche apportate dal d.lgs. n.90/2017 al d.lgs. n.231/2007, i soggetti obbligati sono tenuti ad inviare all'UIF con cadenza periodica delle comunicazioni che contengano dati ed informazioni raccolti in modo oggettivo concernenti operazioni ritenute a rischio di riciclaggio.

²¹³ Ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. f) del d.lgs. 231/2007 per cliente si intende "il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico".

previamente verificata, nel momento in cui, sulla base dell'approccio basato sul rischio, muta il livello di rischio a causa del compimento di talune operazioni anomale, sorge l'obbligo di effettuare nuovamente l'adeguata verifica sul cliente.

Se invece si tratta di cliente appena acquisito dall'ente obbligato, il primo *step* che anticipa l'adeguata verifica è la profilazione con relativa analisi del rischio.

Questa fase vede i soggetti obbligati, ad esempio le banche, impegnati in una attività di costruzione del profilo del cliente con particolare attenzione agli indici di rischio circa il compimento di operazioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. In tal sede l'obbligo di adeguata verifica si trasforma, invero, in un obbligo di verifica sull'identità del cliente, così come previsto dall'art. 19 del d.lgs. 231/2007²¹⁴. Tale verifica richiede il riscontro della veridicità e validità dei dati forniti dal cliente nella documentazione fornita all'atto dell'identificazione, senza che permanga alcun tipo di dubbio; in tal caso saranno necessari ulteriori approfondimenti che potranno essere effettuati anche mediante l'utilizzo del sistema pubblico per la prevenzione del furto d'identità (c.d. Archivio SCIPAFI) di cui la d.lgs. n. 64/2011. Ad ogni modo, per costruire il profilo del cliente il settore bancario, ad esempio, fa ricorso a strumenti informatizzati quali la piattaforma GIANOS²¹⁵, in grado non solo di profilare il cliente ma anche di individuare preventivamente la percentuale di rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo. Invero, le operazioni ed i rapporti che le banche intrattengono con i propri clienti sono registrati attraverso l'Archivio Unico Informatico che consente di ricostruire non solo il profilo del cliente ma anche lo storico delle operazioni da esso svolte, potendo confrontare tali dati qualora fosse necessario e richiesto in caso di verifiche effettuate dalle autorità inquirenti.

Occorre evidenziare che, a fronte degli adempimenti gravanti sui soggetti obbligati, la disciplina antiriciclaggio pone un vero e proprio obbligo informativo in capo al cliente. Pertanto, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n.231/2007, i clienti forniscono per iscritto sotto

²¹⁴ Tale articolo è stato da ultimo modificato con il d.lgs. 30.12.21 n.228 convertito con modifica dalla Legge 25.2.22 n.15, c.d. Decreto Milleproroghe, che ha inserito nell'art.19, comma 1 la lettera a n.4-ter, dedicata ad una nuova ipotesi di identificazione a distanza nel caso di rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e servizi di informazione su conti per il cliente già identificato.

²¹⁵ GIANOS è l'acronimo di *Generatore di indici di anomalia per operazioni sospette*, ed "è uno strumento informatico di ausilio alla gestione di adempimenti normativi rivolti alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo". Da <https://www.cedacri.it/cedacri/it/soluzioni/AML-e-RR/AML/gianos/>

la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui necessitano i soggetti obbligati per adempiere l'obbligo di adeguata verifica.

Dato il valore inestimabile che i dati rappresentano nel sistema antiriciclaggio, la conservazione di tali informazioni è divenuta nel tempo attività centrale per i soggetti obbligati. Già il d.lgs. n.231/2007 prevedeva in via generale principi volti alla conservazione dei dati, successivamente però il d.lgs. n.90/2017 ha introdotto rilevanti novità in tema di conservazione dei dati e informazioni a fini antiriciclaggio e antiterrorismo. Le finalità dell'obbligo di conservazione sono indicate in principio all'art. 31 del d.lgs. n.231/2007, che afferma "i dati e le informazioni devono essere conservati dai soggetti obbligati per prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo". Di conseguenza, secondo l'art. 32 del citato Decreto, i soggetti obbligati devono adottare sistemi di conservazione idonei a garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, stabilendo che questi ultimi possano essere utilizzati solo per le finalità previste dal Decreto. La conservazione deve poi avvenire secondo modalità che prevenivano qualsiasi tipo di perdita o danneggiamento dei dati stessi, affinché da questi si possa pervenire ad una efficace ricostruzione non solo del profilo identificativo del cliente, ma anche di quello organizzativo ed operativo. In tema di conservazione poi, è rilevante ribadire il ruolo dell'Archivio Unico Informatico, un sistema rispetto al quale il legislatore aveva previsto obbligo di registrazione già dal 1991. In particolare, tale obbligo sorgeva in capo al cliente in occasione di operazioni effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento oltre una certa soglia. Dal 1993 l'Archivio Unico raccoglie i dati anagrafici rilevanti di tutti i clienti ed alcune informazioni su rapporti ed operazioni ad essi riconducibili, ed è ritenuto ancora oggi uno dei sistemi più efficienti in quanto è in grado di riunire informazioni finanziarie ed anagrafiche, consentendo una rappresentazione uniforme e facile accessibilità ai soggetti demandati.

2.6. Autorità, Organi ed Amministrazioni del sistema antiriciclaggio nazionale: il ruolo di DNA, NSPV e DIA

Nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, funzioni di grande importanza vengono attribuite dal d.lgs. 231/2007 ad alcune specifiche Autorità ed organismi di natura pubblica. Nello specifico i Capi II e III del suddetto decreto legislativo precisano in maniera puntuale le competenze e le funzioni delle Autorità e delle Amministrazioni coinvolte e di tutti gli Organi interessati, nonché dei soggetti responsabili delle attività di vigilanza, controllo e sorveglianza e degli adempimenti previsti in materia di prevenzione al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Tali Autorità, Organismi ed Amministrazioni che partecipano alla complessa struttura del sistema antiriciclaggio sono invero molteplici.

Il Ministero dell'Economia e Finanza è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio dei proventi di attività illecite, cura i rapporti con le istituzioni europee ed è dotato di diversi poteri che vanno da quello sanzionatorio, al potere ispettivo e di congelamento fondi. Il MEF, proprio in funzione del suo ruolo istituzionale è demandato a trasmettere ogni 30 giugno al Parlamento una relazione informativa sullo stato delle attività di prevenzione e contrasto in Italia.

Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) costituito con D.L. 369/2001 e riformulato successivamente con il d.lgs. n.109/2007, è l'organo demandato all'elaborazione dell'analisi nazionale dei rischi e alla definizione di strategie di prevenzione. Esso lavora in stretto contatto con il MEF, di cui rappresenta "il braccio" tecnico-operativo, fornendo consulenza, pareri e proposte, tra cui anche quelle attinenti alle misure di congelamento e designazione delle risorse economiche a fini antiriciclaggio.

Tra le Autorità un ruolo di rilievo è sicuramente svolto dall'Unità di informazione finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia in conformità agli standard internazionali, e dotata di piena autonomia con lo scopo di contrastare le attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Nel sistema di prevenzione del riciclaggio all'Autorità è demandato il compito di monitorare l'andamento dei flussi finanziari ed acquisire le relative informazioni riguardanti anomalie ed ipotesi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tali informazioni sono collezionate principalmente

attraverso il fondamentale strumento delle SOS (Segnalazioni di operazioni sospette), trasmesse dai soggetti obbligati. L'UIF svolge le proprie funzioni in stretta collaborazione con gli organi investigativi e giudiziari al fine di compiere in maniera congiunta ed approfondita l'analisi di operazioni finanziarie sospette, giunte per mezzo delle segnalazioni. In considerazione del carattere spesso transfrontaliero delle operazioni di riciclaggio, l'UIF Italiana partecipa alla rete mondiale di FIU, messa in piedi per realizzare un'ampia e capillare rete di scambio di informazioni, essenziale a fronteggiare la dimensione transazionale del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Sempre nell'ambito delle Autorità, ma con compiti di vigilanza, l'Autorità di vigilanza di settore è chiamata a verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati, potendo adottare nei loro confronti, in quanto "soggetti vigilati", disposizioni di attuazione e sanzioni, esercitando i poteri attribuiti dalla normativa al fine di garantire il suo rispetto ed applicazione.

Anche le Pubbliche Amministrazioni sono gravate, secondo l'art. 10 del d.lgs. n.231/2007, da compiti antiriciclaggio nello svolgimento di procedimenti finalizzati al rilascio di concessioni ed autorizzazioni e procedure di appalto. In questi termini, esse sono demandate a monitorare lo svolgimento di tali procedure al fine di valutare l'occorrenza di eventuali rischi da mitigare con apposite misure che hanno il potere di disporre. Ad ogni modo in caso di anomalie significative, essi comunicano all'UIF i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette rilevate.

Alla luce della copiosa attività riciclatoria delle organizzazioni criminali, il d.lgs. 231/2007 ha attribuito speciali compiti di monitoraggio e coordinamento alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA), al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ed in particolare alla Direzione Investigativa antimafia (DIA). A capo della DNA è preposto in particolare, il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che secondo la normativa antiriciclaggio è demandato a conoscere le segnalazioni delle transazioni finanziarie sospette e svolgere i relativi approfondimenti²¹⁶, quando vi possano essere legami con appartenenti alla criminalità organizzata atti a riciclare o finanziare il terrorismo.

²¹⁶ Le informazioni attinenti alle SOS sono propedeutiche alla verifica sulla possibile esistenza di procedimenti giudiziari pendenti sui soggetti segnalati. Inoltre, al fine di ottenere un insieme sufficientemente accurato di informazioni, la DNA comunica con la UIF, il nucleo di polizia valutaria

Il d.lgs. 231/2007 all'articolo 9, affida poi al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla DIA, poteri investigativi e di controllo più intensi. Invero, la normativa antiriciclaggio definisce tali organi come “organi investigativi a cui la UIF, in veste di Autorità Nazionale Antiriciclaggio, trasmette le operazioni sospette²¹⁷ inviategli dagli intermediari finanziari e dagli altri soggetti obbligati sulla base di indici di anomalia” evidenziando il forte e fondamentale carattere collaborativo. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza nasce nel 1976²¹⁸ con il fine di contrastare le violazioni valutarie, di conseguenza a tale Autorità viene riconosciuto il precipuo compito di tutela dei mercati finanziari, con specifica attenzione per riciclaggio, movimenti transfrontalieri di capitali, intermediazione finanziaria, usura, finanziamento del terrorismo e vari illeciti previsti dal TUB e dal TUF. Il NSPV svolge approfondimenti investigativi in collaborazione con UIF, DNA e DIA, tra cui anche le segnalazioni di operazioni sospette, rispetto alle quali tuttavia, in forza di un apposito protocollo di intesa, alla DIA vengono riconosciute competenze riguardanti le SOS legate all'ambito della criminalità organizzata, mentre il NSPV ha competenze per tutti gli altri tipi di segnalazioni.

della Guardia di Finanza e la DIA, sulla base spesso di protocolli di intesa che stabiliscono e garantiscono le modalità ed i tempi dello scambio di informazioni, assicurando il trattamento dei dati anagrafici in forma anonima e la riservatezza dell'identità del segnalante in fase di verifica.

²¹⁷ Il Direttore della DIA, durante un'audizione presso la Commissione Finanze della Camera evidenziò quanto “la segnalazione di una operazione sospetta non sia un obbligo per ogni operazione economica ma un adempimento di carattere valutativo, frutto di un esame complessivo di tutti gli elementi a disposizione dell'operatore, allo scopo di segnalare unicamente quelle situazioni che ingenerano dubbi sulla provenienza illecita nel caso di riciclaggio o sospetti sulla destinazione finale del denaro nelle ipotesi di finanziamento del terrorismo”. Pertanto, il sistema antiriciclaggio necessita di una costante collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti. In merito si veda “Audizione del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Generale Nunzio Antonio Ferla, sulle tematiche relative al riciclaggio nel settore finanziario” Commissione VI Finanze, Audizione 17., Seduta di Martedì 20 Settembre 2016; disponibile in <http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/06/audiz2/audizione/2016/09/20/leg.17.stencomm.data20160920.u1.com06.audiz2.audizione.0017.pdf>

²¹⁸ L. 30/04/1976, n.159

2.6.1. La Direzione Investigativa Antimafia e la sua attività di prevenzione sull'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

La Direzione Investigativa Antimafia nasce per volere del magistrato Giovanni Falcone e viene istituita con legge 20.12.1991 n.410 con il compito di “assicurare lo svolgimento delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata”²¹⁹ aprendo così un nuovo e diverso capitolo nella lotta alle mafie.

La DIA, unitamente al Consiglio Generale per la lotta alla criminalità organizzata e la DNA poco dopo, rappresentavano nuovi organi giudiziari ed investigativi, frutto della concettualizzazione istituzionale di quello che a Palermo durante il maxiprocesso contro Cosa Nostra, era stato il *pool antimafia*, reso vincente dal coordinamento delle attività investigative.

L'intero impianto organizzativo della Direzione si basa infatti su un semplice principio: la circolarità delle informazioni in un sistema interforze, secondo la visione propria di Falcone che vedeva nelle indagini uno strumento proficuo se condiviso. La DIA nacque certamente come “un organismo preposto ad attività di investigazione giudiziaria”, la cui azione sarebbe però dipesa, in gran parte, da “dall'efficacia delle investigazioni preventive, (strumento) in grado di garantire quella maggiore elasticità all'intervento delle forze di polizia che da più parti è stata reclamata”²²⁰. Di conseguenza, la collaborazione e coesistenza in un unico apparato tra diverse forze di polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri) ha dato valore aggiunto alle indagini, permettendo la realizzazione del “metodo Falcone”, secondo cui indagini giudiziarie ed investigazioni preventive costituiscono lo strumento ideale per tracciare il denaro ed intercettare le “strategie di espansione economica della mafia in Italia e all'estero”²²¹. La dimensione economica della criminalità organizzata diviene dunque centro principale d'interesse, preso atto che dopo l'era stragista l'attenzione della criminalità organizzata sia virata verso la massimizzazione dei

²¹⁹ Art.3 comma 1 della L.30.12.1991 n.410

²²⁰ GOVERNALE G. “*La Direzione Nazionale Antimafia e la Direzione Investigativa Antimafia: la visione di Giovanni Falcone*” in Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata, 07/2019, Volume 5, Fascicolo 2 pag. 106

²²¹ Ibidem

profitti attraverso lo sfruttamento del sistema finanziario, abbandonando per quanto possibile gli spargimenti di sangue e riducendo la loro visibilità.

Sulla base di quanto detto, la DIA sviluppa la propria attività su due pilastri principali: uno molto più rilevante di prevenzione e l'altro di repressione tramite le attività di polizia giudiziaria. Negli anni, invero, al centro dell'azione di contrasto della Direzione Investigativa Antimafia sono state poste proprio le investigazioni preventive²²², declinate secondo più direttrici. In questo contesto, il primo compito della DIA è di analisi, studio territoriale del fenomeno della criminalità organizzata al fine di realizzare un quadro capillare ed intrecciato delle strategie ed attività della mafia in ambito nazionale (regionale, provinciale e locale) ed internazionale. Scopo dell'attività di analisi, invero, è quello di dare significato alle informazioni raccolte durante indagini e ricerche, procedendo secondo un metodo particolaristico basato sulla scomposizione dell'oggetto di ricerca e differenziazione delle sue componenti, con successivo studio di legami e relazioni dell'oggetto di studio²²³. L'analisi si divide infatti in analisi tattica, – ovvero indagini di polizia giudiziaria, – ed analisi strategica, ovvero studio dei fenomeni criminali. Il risultato complessivo di questa attività confluisce poi nella relazione semestrale presentata al Parlamento così come previsto dall'art. 109 del d.lgs. n.159/2011.

Il secondo compito della DIA in cui si declina l'attività preventiva ha specifico *focus* negli appalti pubblici, settore ad alto rischio in cui vengono raccolte informazioni utili a rilevare eventuali ipotesi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle opere.

Da ultimo – e per quello che maggiormente rileva a fini del presente elaborato – ulteriore compito della DIA nell'ambito delle attività preventive attiene al contrasto del riciclaggio dei proventi illeciti acquisiti dai vari gruppi criminali²²⁴.

²²²Le investigazioni preventive si caratterizzano nello specifico, per avere ad oggetto attività di indagine esperite in assenza di una notizia di reato. Diversamente, nel caso in cui vi fosse notizia di reato, avrebbe luogo l'investigazione giudiziaria.

²²³ Il metodo dell'analisi criminale si compone invero, di tre fasi principali: 1) acquisizione delle informazioni principali; 2) selezione e ordinamento delle informazioni acquisite; 3) elaborazione ragionata.

²²⁴ A livello strutturale la Direzione Investigativa Antimafia rispecchia la suddivisione dei compiti che le sono assegnati. In generale si compone di tre reparti, il primo reparto ha ad oggetto le investigazioni preventive, suddividendosi a sua volta in quattro divisioni: prima e seconda divisione sono dedicati alle organizzazioni mafiose territorialmente riconosciute (prima divisione "Cosa Nostra" e mafia siciliana; seconda divisione "Camorra", "Ndrangheta" e "CO Pugliese" ed altre organizzazioni anche straniere) mentre la terza divisione è dedicata alle misure di prevenzione. La quarta divisione è infine dedicata alle Segnalazioni di Operazioni Sospette, contrasto al riciclaggio, analisi del fenomeno dell'usura e delle estorsioni e monitoraggio dei grandi appalti.

Come menzionato precedentemente infatti, al fine di permettere maggiore tracciabilità dei flussi di denaro ed eseguire le relative indagini, il d.lgs. 231/2007 ha inserito la DIA tra gli Organismi specializzati cui compete l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, con competenza specifica su quelle concernenti la criminalità organizzata. Nello specifico, il suddetto decreto legislativo conferisce alla Direzione Investigativa Antimafia il "potere di accertare e contestare²²⁵ le violazioni degli obblighi²²⁶ disciplinati dallo stesso decreto, nonché di effettuare gli approfondimenti investigativi relativi alle informazioni ricevute nell'ambito della cooperazione internazionale e alle segnalazioni di operazioni sospette attinenti alla criminalità organizzata trasmesse dall'UIF"²²⁷.

Le segnalazioni di operazioni sospette, come anticipato precedentemente, rappresentano uno degli strumenti principali del sistema antiriciclaggio, a cui il d.lgs. 231/2007 dedica il Titolo II, Capo III. La segnalazione di operazione sospetta rappresenta la fase logicamente successiva all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione da parte degli intermediari finanziari e tutti quei soggetti definiti come interessati in considerazione dell'attività svolta. L'elemento di sospetto, infatti, può emergere solo dopo che i soggetti obbligati abbiano adempiuto agli obblighi cui sono gravati nello svolgimento delle proprie attività con la clientela. La Direzione Investigativa Antimafia così come il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza sono dunque deputati all'analisi e verifica delle SOS al termine di una serie di passaggi logicamente antecedenti, con la partecipazione di più attori in un processo che per natura si fonda su un modello cooperativo.

A monte di questo procedimento vi sono i soggetti obbligati (es. intermediari finanziari), che prima di compiere l'operazione richiesta dal cliente e senza alcun ritardo, sono tenuti a inviare all'UIF una segnalazione di operazione sospetta dopo aver svolto un "doppio livello di valutazione interno"²²⁸. In particolare, il soggetto

²²⁵ Con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.

²²⁶ Obblighi di adeguata verifica, di segnalazione, di comunicazione, etc.

²²⁷ Relazione semestrale del Ministro dell'Interno al Parlamento, "Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia" Gennaio-Giugno 2022, pag. 321.

²²⁸ Artt. 35- 37 del d.lgs. 231/2007. In particolare, dalla disposizione *ex art.* 35 emergono le condizioni in forza delle quali nasce l'obbligo per i soggetti interessati di inviare senza ritardo la segnalazione all'UIF: in primo luogo quando essi sanno o sospettano o hanno motivi ragionevoli di sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo; in secondo luogo, quando i fondi, indipendentemente dalla loro entità provengano da attività criminosa. È la stessa norma a chiarire poi, anche se non in modo risolutivo, quali siano gli indici di sospetto da

preposto alla gestione del rapporto con la clientela è tenuto a riportare tempestivamente ad un suo superiore la rilevazione di un'attività sospetta, rimettendo ad egli un ulteriore controllo in ordine alla sussistenza degli elementi di sospetto e la decisione circa l'invio della segnalazione all'UIF. Il nominativo e i dati anagrafici del segnalante restano riservati, in ottemperanza delle disposizioni che ne tutelano la riservatezza; la sua identità non può essere rivelata a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti quando lo ritenga necessario ai fini dell'accertamento del reato per cui si procede. Durante questa fase del procedimento, è fatto divieto per i soggetti tenuti alla segnalazione dell'operazione sospetta di darne notizia al cliente interessato o a terzi, al fine di non pregiudicare i possibili esiti dell'analisi e dell'eventuale sviluppo investigativo successivo alla segnalazione. Infine, l'art. 40 del d.lgs. 231/2007 in base al modello cooperativo prevede l'invio della segnalazione giunta all'UIF alla Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia, affidando alla prima il compito di effettuare l'analisi finanziaria delle SOS, e alla seconda l'approfondimento di carattere investigativo con specifico interesse per quelle attinenti alla criminalità organizzata. Il complesso meccanismo di nascita e processazione delle segnalazioni di operazioni sospette si chiude, infine, con il riscontro fornito da DIA e Guardia di Finanza all'UIF circa gli esiti delle verifiche svolte²²⁹, dando comunicazione al contempo al segnalante circa l'esito della segnalazione.

La DIA in particolare sviluppa la propria metodologia di analisi delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette secondo tre procedure distinte ma tra loro complementari. La prima è "l'Analisi massiva" che raccoglie dalle principali banche dati in uso alla DIA informazioni esistenti riguardo le persone fisiche o giuridiche segnalate. In questo modo vengono rilevati già in fase iniziale possibili profili di

cui si può dedurre il rischio legato all'operazione: le caratteristiche dell'operazione, l'entità, la sua natura, il collegamento o frazionamento tra più operazioni poste in essere dal medesimo soggetto, o qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate.

²²⁹ Da ultimo, al fine di far fronte al crescente numero di segnalazioni di operazioni sospette giunte alla DIA e per fronteggiare l'avanzamento tecnologico, la Direzione supporta la propria attività di verifica mediante il sistema "E.L.I.O.S – Elaborazioni Investigative Operazioni Sospette" una piattaforma che è in grado di processare in tempo reale tutte le segnalazioni ricevute dalla DIA, consentendo immediata fruibilità di dati ed informazioni.

attinenza delle operazioni a contesti della criminalità organizzata, in particolare rispetto a soggetti con precedenti penali²³⁰ o sottoposti ad indagini.

La successiva “Analisi Fenomenologica” è una fase essenzialmente investigativa, volta ad utilizzare anche *input* esterni e collegati a fenomeni di particolare interesse operativo, ai fini dell’analisi del caso concreto. L’ultima procedura attiene infine all’ “Analisi di rischio” che prende in considerazione i “profili di rischio di riciclaggio” legati al tipo di operazione finanziaria segnalata al fine poi di ripartire le segnalazioni in base al tipo, da processare mediante specifici strumenti di analisi.

In ottemperanza al modello cooperativo, le SOS che presentano caratteri di attinenza alla criminalità organizzata vengono inviate alla DNA che a sua volta le trasmette alle Direzioni Distrettuali Antimafia, competenti nel caso di indagini in corso.

Secondo i dati riportati nell’ultima relazione semestrale della DIA²³¹, solo nel primo semestre del 2022 le SOS pervenute all’attenzione della Direzione Investigativa Antimafia sono state 73.037, di cui 2.192 caratterizzate da profili di attinenza alla criminalità mafiosa²³² e 8.952 riferite a casi di c.d. reati spia. La classificazione delle SOS selezionate, dimostra inoltre come, in relazione ai soggetti obbligati, la maggior parte delle segnalazioni (il 78 % circa) provenga da intermediari bancari e finanziari; è di particolare interesse inoltre, il dato secondo cui un numero in crescita di segnalazioni non proviene solo, come di consueto, dalle banche ma anche da istituti di moneta elettronica, individuando uno dei *trend* maggiormente in crescita: ovvero quello dell’uso delle criptovalute da parte delle organizzazioni criminali, in quanto non immediatamente tracciabili dai flussi finanziari.

²³⁰ In particolare, si ha specifico riguardo per i reati spia o sentinella, reati cioè ritenuti indicativi della presenza di aggregati di origine mafiosa, tra cui impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, usura, estorsione etc.

²³¹ Per ulteriori approfondimenti si vedano pagg. 321-331 della Relazione.

²³² In particolare, si tratta di SOS riferite a soggetti gravati da precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, trasferimento fraudolento di valori ed altri reati commessi con l’aggravante del metodo mafioso ovvero sottoposti a misure di prevenzione.

2.7. La Dimensione internazionale del contrasto al riciclaggio: il GAFI

Nel tempo, le iniziative adottate in ambito internazionale per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio sono state molteplici. La spiccata pericolosità del riciclaggio unitamente alla natura ormai transnazionale della criminalità organizzata, hanno fatto sì che il problema assumesse dimensione internazionale e divenisse oggetto di strategie integrate e modelli di cooperazione e coordinamento non solo tra Stati, ma nello specifico tra Autorità giudiziarie, organismi di polizia e vigilanza finanziaria.

Ad oggi invero, gran parte della normativa interna di molti Paesi è in larga parte influenzata dagli obblighi di natura internazionale e dagli strumenti di *soft law*²³³ che hanno saputo imporsi grazie alla validità tecnica delle soluzioni offerte e dall'autorità degli organi da cui sono stati elaborati²³⁴. Oltre importantissimi atti – come la Dichiarazione di Basilea del 1988 che detta “principi concernenti la prevenzione dell'uso criminale del sistema bancario a fini di riciclaggio del denaro” specificatamente ideata per gli enti creditizi, e la Convenzione di Vienna in cui per la prima volta viene menzionato in modo diretto ed esplicito il reato di riciclaggio – l'attenzione della comunità internazionale per il fenomeno criminale in esame si è avuta in particolar modo con l'istituzione nel 1989 della “*Financial Action Task Force*” (FATF) o altrimenti Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI). Tale creazione avvenne durante il G7 di Parigi, quando i Vertici dei Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi più industrializzati al mondo convennero sulla necessità di istituire un gruppo di esperti con il compito di monitorare e valutare i risultati ottenuti dalla comunità internazionale nella collaborazione mirata alla prevenzione dello sfruttamento del sistema bancario e finanziario a scopi di riciclaggio ed elaborare ulteriori misure rispetto a quelle esistenti. Originariamente, oltre ai sette Stati partecipanti al G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati

²³³ In merito alla “*soft law*” essa si caratterizza per essere di natura priva di qualsiasi efficacia vincolante, la cui caratteristica principale è la non obbligatorietà. Tuttavia, come è accaduto in materia di antiriciclaggio data la validità delle soluzioni offerte mediante tali strumenti caratterizzati da elevato tecnicissimo, essi sono divenuti spesso vincolanti in quanto assunti all'interno di atti convenzionali o regolamentari sia a livello internazionale che interno.

²³⁴ CARBONE M., TOLLA M., “*Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio*”, Bari 2010, pag. 43.

Uniti) furono coinvolti anche altri otto Paesi noti per l'efficienza e rilevanza dei loro sistemi finanziari e la Commissione Europea, attualmente invece fanno parte del GAFI 37 membri rappresentanti di Stati ed organizzazioni regionali e diversi osservatori, tra cui le Nazioni Unite, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e la BCE. Il Gruppo di Azione Finanziaria è l'unico organismo intergovernativo al mondo che si occupa specificatamente di riciclaggio²³⁵, con l'obiettivo precipuo di prevenire l'utilizzazione del sistema bancario e finanziario a scopi di riciclaggio, sfruttando le potenzialità della cooperazione internazionale grazie al monitoraggio degli sviluppi dei sistemi antiriciclaggio dei Paesi aderenti e all'emanazione di Raccomandazioni aggiornate nel tempo. A seguito della recente modernizzazione²³⁶ della struttura interna del GAFI, esso è organizzato in cinque gruppi di lavoro, differenziati per aree tematiche e formati da esponenti delle Autorità nazionali competenti. Tutte le proposte ideate dai gruppi di lavoro vengono poi discusse in sede plenaria, cui spetta l'adozione delle decisioni finali e l'approvazione dei documenti predisposti dai gruppi.

Come detto precedentemente, il primo obiettivo del GAFI è quello di monitorare su base cooperativa l'azione dei Paesi aderenti in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio (*mutual evaluation*), a tal fine il Gruppo ha sviluppato una "Metodologia" aggiornata, articolata in tre sezioni. La prima sezione è dedicata alle caratteristiche e alla natura dei criteri adottati dal GAFI per svolgere l'*evaluation*, nonché la loro applicazione; la seconda sezione è quella della conformità tecnica (*technical compliance*) attinente al livello di recepimento degli *standard* dettati attraverso la normativa primaria, secondaria e prassi; infine, la terza sezione è dedicata agli indicatori per la valutazione dell'efficacia delle misure antiriciclaggio nella pratica (*effectiveness*). L'Italia è stato uno dei primi Paesi GAFI ed essere stato sottoposto alla suddetta *mutual evaluation*, riportando risultati nel complesso positivi²³⁷. La

²³⁵ Recentemente, in considerazione dello stretto legame tra riciclaggio e finanziamento al terrorismo, il GAFI si sta occupando anche di attività di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale e proliferazione di armi di distruzione di massa.

²³⁶ Essa è avvenuta nel 2013, quando il GAFI ha approvato una revisione della propria organizzazione tenendo conto dell'esperienza maturata e soprattutto dell'aggiornamento delle Raccomandazioni. Sempre nel 2013 poi il GAFI ha definito la nuova "*Methodology for assessing compliance and effective implementing of the FATF Recommendations*" che contiene i criteri di dettaglio per la valutazione sia della conformità degli assetti dei singoli Paesi agli standards fissati in ambito internazionale, sia, l'efficacia delle misure adottate da ciascun paese (*mutual evaluation*).

²³⁷ <https://www.fatfgafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Mutualevaluationofitaly.html>. Per un resoconto completo.

valutazione, condotta da un *team* di esperti del Fondo Monetario Internazionale ha avuto inizio a luglio 2014 per concludersi con la discussione del resoconto finale in seduta plenaria del GAFI nell'ottobre del 2015, con la successiva pubblicazione di tale rapporto finale nel febbraio 2016. Da tale documento emerge quanto il nostro Paese si distingua per un ordinamento adeguato e soddisfacente in materia di antiriciclaggio, con una relativa cornice normativa ed istituzionale ben sviluppata. Tuttavia, a fare da contrappeso a questo quadro così positivo vi sono le percentuali di rischio di riciclaggio ancora alte, soprattutto a causa dalla commissione di reati fiscali e dell'operato della criminalità organizzata che mediante la commissione di reati presupposto come corruzione, traffico di sostanze stupefacenti e usura, mantiene alta la quantità di denaro riciclato nel Paese. Altra nota poco positiva viene anche riscontrata nell'ampio utilizzo del denaro contante, che facilita l'evasione fiscale e chiaramente la ripulitura del denaro sporco secondo i metodi tradizionali in un contesto come quello Italiano in cui si registra una vastissima economia sommersa. Nell'ambito dei sistemi antiriciclaggio, rispetto ai soggetti obbligati si riscontra un'adeguata sensibilità sulle problematiche antiriciclaggio da parte degli intermediari finanziari, in particolar modo le banche, mentre nel settore non finanziario permangono criticità per quanto attiene la categoria dei professionisti che risultano ancora poco sensibilizzati sulle questioni antiriciclaggio. A tal proposito, una delle soluzioni offerte dal GAFI riguarda la possibilità di estendere i poteri della UIF, mettendola nelle condizioni di poter accedere alle banche dati di tutti gli enti che fanno parte della rete antiriciclaggio, rafforzandone al contempo la cooperazione. A tre anni dalla valutazione del nostro Paese, il GAFI ha discusso ed emesso nel 2019 il primo rapporto di *follow-up* della *mutual evaluation* dell'Italia, riguardante in particolare la sezione della *technical compliance*, dedicata all'analisi di conformità della normativa agli *standard* GAFI. Tale valutazione ha avuto esito estremamente positivo, grazie anche alla recezione nel nostro Paese della IV Direttiva Antiriciclaggio.

All'interno dei gruppi che compongono la struttura operativa del GAFI è stato preposto uno specifico organo *ad hoc* preposto a individuare preliminarmente le pratiche che taluni Paesi possono adottare danneggiando l'efficacia dei sistemi di prevenzioni e lotta al riciclaggio. L'obiettivo specifico di tale gruppo è stato dunque, quello di adottare criteri sulla base dei quali operare un'individuazione dei Paesi e territori non

collaborativi. Per fare ciò come ulteriore strumento di monitoraggio e prevenzione il GAFI si è munito di *black lists*, liste per l'appunto volte ad indentificare gli ordinamenti (soprattutto *offshore*) non conformi agli *standards* internazionali in materia di antiriciclaggio. Il gruppo di lavoro anzidetto ha concluso tale operazione preliminare nel febbraio 2000, elaborando 25 criteri di natura finanziaria e legale confluiti nel Report NCCTs (*Non-Cooperative Countries and Territories*) del 22 giugno 2000, che detta appunto i parametri in base ai quali elaborare un giudizio di collaborazione o non collaborazione internazionale di un determinato Stato e il relativo *status*, in base a quattro aree d'interesse: legislazione bancaria, diritto societario, cooperazione internazionale e risorse destinate al contrasto del riciclaggio. In ambito bancario, sono indici di non cooperazione, ad esempio, l'inadeguatezza della regolamentazione e vigilanza in materia di riciclaggio, la possibilità di istituire enti creditizi senza preve e specifiche autorizzazioni e iscrizioni, l'assenza di controlli sui partecipanti al capitale dell'intermediario finanziario, l'esistenza di conti anonimi o intestati a prestanome. Nell'ambito del diritto societario rilevano invece, l'inadeguatezza dei registri societari, e l'esistenza di sistemi giuridici che consentono di celare il reale titolare di un'operazione finanziaria – come nel caso delle *shell companies* – trasferendo l'anonimato dal campo societario a quello finanziario. Nel campo della cooperazione internazionale invece sono considerati come elementi ostativi non solo norme o regolamenti che direttamente limitano lo scambio di informazioni, ma anche e soprattutto tutti gli strumenti che limitano o impediscono la collaborazione tra Autorità giudiziarie o amministrative. Come è stato mostrato in precedenza, a livello giudiziario, la principale lacuna che ha caratterizzato molti ordinamenti per lungo tempo è stata la mancata criminalizzazione del riciclaggio in forma autonoma, invece sul versante amministrativo sono considerati indici di non collaborazione leggi e regolamenti che vietano alle FIU di fornire informazioni alle corrispondenti autorità straniere ovvero di eseguire approfondimenti richiesti o ancora tardare nelle risposte o addirittura rifiutarsi di fornire informazioni.

Le *black lists* sono dunque state adoperate per indicare tutti i Paesi ritenuti non collaborativi, la prima sempre risalente al 2000 comprendeva 15 Stati e territori²³⁸ che

²³⁸ Bahamas, Cayman Islands, Cook Islands, Filippine, Israele, Libano, Liechtenstein, Marshall Islands, Nauru, Niue, Panama, Repubblica Dominicana, Russia, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and Grenadines. Un successivo aggiornamento nel giugno del 2001 aveva poi rimosso Bahamas, Cayman

condividono l'assenza di un quadro sistematico di disposizioni antiriciclaggio. Nel corso del tempo, grazie all'implementazione degli obblighi antiriciclaggio e alla crescente pressione internazionale il numero dei Paesi non cooperativi si è via via ristretto, per arrivare nel 2004 a soli sei Stati²³⁹ fino all'esclusione di tutti i Paesi ancora presenti nel 2006. Il GAFI ha tuttavia proseguito nell'attività di monitoraggio volta ad individuare le giurisdizioni che presentano carenze strutturali nei sistemi di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo (sistemi AML/CFT) che non abbiano compiuto progressi sufficienti a superarle. Ad oggi, gli esiti di questa periodica ricognizione del GAFI confluiscono in due differenti documenti: i "Public Statment" e "Improving Global AML/CTF Compliance: ongoing process". Nell'ultima versione di tali documenti, risalente alla sessione plenaria del 21 giugno 2019, il GAFI ha operato una tripartizione delle "giurisdizioni considerate ad alto rischio": in primo luogo vi sono Paesi terzi al GAFI che hanno elaborato un piano d'azione con esso, assumendo un impegno politico per rimediare alle lacune rinvenute nei loro ordinamenti²⁴⁰. In secondo luogo, vi sono Paesi terzi che hanno allo stesso modo assunto un impegno politico questa volta però per rimediare alle lacune chiedendo assistenza tecnica per l'attuazione del piano d'azione del GAFI²⁴¹. Infine, nell'ultima categoria si ricomprendono Paesi terzi che presentano rischi continui e sostanziali di riciclaggio e finanziamento al terrorismo avendo ripetutamente omesso di rimediare alle lacune²⁴². Anche livello sovranazionale la IV Direttiva Antiriciclaggio all'art. 9 ha previsto che la Commissione Europea adotti ex art. 64, atti che individuano le giurisdizioni di Paesi Terzi c.d. ad alto rischio²⁴³, con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione. L'obiettivo non è solo quello di

Islands, Liechtenstein e Panama per inserirne di nuovi e accrescere il numero a 17, tra cui Egitto, Guatemala, Ungheria, Indonesia, Myanmar e Nigeria. La lista fu poi definitivamente rivista nel settembre 2001 per aggiungervi Grenada e Ucraina.

²³⁹ Myanmar, Nigeria, Nauru, Indonesia, Isole Cook e Filippine.

²⁴⁰ Essi sono Bahamas, Botswana, Cambogia, Etiopia, Ghana, Pakistan, Panama, Sri Lanka, Siria, Trinidad and Tobago, Tunisia e Yemen.

²⁴¹ Iran

²⁴² Repubblica Popolare Democratica di Corea

²⁴³ La valutazione è di natura autonoma ed imparziale e deve basarsi su diversi elementi di natura oggettiva, tra cui il quadro istituzionale e legale del Paese in esame con riferimento al sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo; i poteri e le procedure di cui dispongono le Autorità competenti ed infine l'efficacia dei sistemi ALM/CFT per contrastare i rischi di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.

tutelare il mercato interno e il sistema finanziario dell'Unione Europea, ma anche spingere tali Paesi ad introdurre correttivi necessari per il superamento delle carenze rilevate. Il Regolamento delegato UE 2016/1675 del 14 luglio 2016 reca l'elenco delle giurisdizioni in questione, in piena conformità ai documenti del GAFI anzidetti²⁴⁴. Infine, lo strumento principale del GAFI attraverso cui questo esplica pienamente le proprie funzioni è rappresentato dalle Raccomandazioni, che pur non avendo natura di atto giuridicamente vincolante, si sono affermate come strumento di rilievo per il complessivo sistema antiriciclaggio. Mediante tali Raccomandazioni il Gruppo di Azione Finanziaria emette misure e linee guida ma anche istruzioni, migliori prassi ed altri strumenti indirizzati ai Paesi per assisterli nell'attuazione delle regole antiriciclaggio. Gli Stati dal canto loro tengono conto delle Raccomandazioni in qualità di *standard*, a cui danno attuazione sulla base di rigide procedure di valutazione reciproca e puntuali processi di verifica del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, in questa sede è importante sottolineare quanto comunque il GAFI tenga conto di un dialogo costruttivo mantenuto con le parti interessate, in quanto ritenuti i veri attori dell'azione preventiva e di contrasto al riciclaggio, nel mantenimento dell'integrità del sistema finanziario. Considerando poi la diversità che caratterizza i sistemi giuridici ma anche i rischi dei diversi Paesi coinvolti, le Raccomandazioni non possono essere adottate tutte in egual maniera, per questo esse si pongono come *standard* internazionali ai quali gli Stati devono dare attuazione in base a misure legislative, regolamentari ed operative adatte al proprio ordinamento interno. Le Raccomandazioni nello specifico, sono volte ad introdurre misure essenziali al fine di identificare rischi e sviluppare politiche di coordinamento a livello nazionale, applicare misure preventive per il settore finanziario e per gli altri settori designati, attribuire alle autorità competenti i poteri e le competenze necessarie nonché assumere altre misure di carattere istituzionale volte a rafforzare la trasparenza e

²⁴⁴ Come emerge nei considerando del Regolamento, tali elenchi necessitano un aggiornamento frequente da adottarsi entro un mese dai nuovi accertamenti. A tal fine sono stati emanati i Regolamenti delegati UE della Commissione n. 2018/105 del 27 ottobre 2017, n. 201/212 del 13 dicembre 2017, n. 2018/1467 del 27 luglio 2018 che modificano l'iniziale Regolamento del aggiungendo altri Paesi ad alto rischio. Il 13 febbraio 2019 da ultimo, la Commissione ha pubblicato una nuova lista contenente più Paesi rispetto alla precedente ed anche a quella stilata dal GAFI, individuando così ben 23 Paesi con carenze strategiche nei regimi di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tale lista ha peraltro incontrato una forte opposizione da taluni Stati Membri considerando il fatto che si distacchi dall'approccio del GAFI e dai Paesi dallo stesso indicati; pertanto, il Consiglio ha rifiutato l'approvazione del relativo atto delegato che al contrario era stato approvato dal Parlamento Europeo.

disponibilità di informazioni, agevolando la collaborazione internazionale. Le prime 40 Raccomandazioni, le “originali” furono redatte dal GAFI per la prima volta il 7 febbraio 1990 allo scopo di affermare principi e misure atti a combattere l’utilizzo abusivo del sistema finanziario per fini di riciclaggio dei proventi del traffico di sostanze stupefacenti. Esse furono poi modificate nel 1996 dando traccia dei cambiamenti avvenuti in termini di evoluzioni nelle tecniche di riciclaggio e superamento del solo riciclaggio connesso al traffico di stupefacenti, e successivamente integrate nel 2001, quando a seguito dell’ampliamento del mandato del GAFI anche alla lotta al finanziamento del terrorismo, furono emesse otto nuove Raccomandazioni (divenute nove) dedicate appunto al finanziamento del terrorismo. Una ulteriore modifica è avvenuta nel 2003 sulla scia dei principi affermati dalla Dichiarazione di Basilea e dalla Convenzione di Vienna, rendendo le Raccomandazioni *standard* internazionale in materia di riciclaggio, universalmente riconosciute e applicate da più di 180 Paesi. Da ultimo, l’emanazione del nuovo testo aggiornato e modificato delle 40 Raccomandazioni del GAFI è avvenuta nel febbraio 2012 al termine del terzo ciclo di valutazioni reciproche dei Paesi membri. Le modifiche apportate alle Raccomandazioni ne mantengono l’assoluto rigore ma rispecchiano le nuove emergenti minacce, l’affinamento dei metodi di riciclaggio anche e soprattutto grazie all’avanzamento tecnologico, rafforzando molti degli obblighi esistenti e ribadendo un approccio collaborativo efficace basato su misure preventive proporzionate alla natura dei rischi (*risk based approach*)²⁴⁵.

2.7.1. Le Financial Intelligence Unit

Tra le Raccomandazioni del GAFI ne emergono due che, in particolare, sottolineano l’importanza di creare su base territoriale delle strutture che siano in grado di individuare e tracciare i flussi di denaro sporco con specifico intento antiriciclaggio. Tali Raccomandazioni, prevedono la creazione di autorità in cui accentrare le funzioni

²⁴⁵ “*The risk-based approach is central to the effective implementation of the FATF Recommendations. A risk-based approach means that countries, competent authorities, and banks identify, assess, and understand the money laundering and terrorist financing risk to which they are exposed, and take the appropriate mitigation measures in accordance with the level of risk*”. In merito <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Risk-based-approach-banking-sector>

di monitoraggio ed analisi delle segnalazioni di operazioni sospette raccolte in un determinato territorio. Diversi Paesi invero, si sono muniti all'interno delle proprie giurisdizioni di autorità antiriciclaggio demandate a questi scopi, con la conseguente necessità avvertita a livello internazionale di creare una rete tra tali autorità al fine di facilitare ed incrementare la cooperazione. Nel giugno del 1995 le autorità antiriciclaggio belga e statunitense riunirono a Bruxelles le analoghe strutture di ben 24 Paesi allo scopo di creare tra di esse una stabile collaborazione. Il risultato di tale riunione fu la creazione del Gruppo Edmont, un'organizzazione internazionale (riconosciuta solo nel 2010) inizialmente a carattere informale, demandata a realizzare una stabile collaborazione tra tutte le Autorità specializzate antiriciclaggio, appunto le Financial Intelligence Unit (FIU). Ad oggi il Gruppo Edmont conta 159 membri tra cui anche l'Italia ed è un *network* dedicato alla lotta al riciclaggio che si occupa di favorire e promuovere la cooperazione mediante lo scambio di informazioni, che viene facilitato grazie alla presenza nella rete stessa di sistemi informatizzati che permettono alle autorità di comunicare e condividere informazioni in maniera più diretta ed immediata. Allo scopo di massimizzare il risultato collaborativo tra FIU, il Gruppo Edmont ha stabilito gli elementi comuni che caratterizzano detti organismi, prevedendo la FIU stessa non solo come struttura rivolta verso l'esterno per garantire cooperazione ma anche come elemento di raccordo interno tra le diverse autorità nazionali che si occupano di riciclaggio sotto più profili. Non si deve dimenticare infatti, che i sistemi antiriciclaggio nazionali si compongono di una serie di Autorità ed organismi di natura amministrativa, giudiziaria ed investigativa che operano sotto prospettive differenti per addivenire al massimo risultato possibile in termini di prevenzione e contrasto al riciclaggio. Dunque, fungendo la FIU da elemento di raccordo, essa è l'autorità centrale nazionale in cui convergono tutte le informazioni relative ai flussi di capitale di origine sospetta e quindi in primo luogo le segnalazioni di operazioni sospette, che devono essere analizzate e valutate per la loro successiva trasmissione all'autorità investigativa o giudiziaria di riferimento. La FIU, dunque, opera non solo sul piano internazionale ma anche a livello interno come "unità centrale nazionale che, al fine di combattere il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, è incaricata di ricevere e se consentito richiedere, le segnalazioni di

informazioni finanziarie relative a presumibili proventi di reato o a ipotesi di finanziamento del terrorismo; richieste da leggi o regolamenti nazionali”²⁴⁶.

Come anticipato precedentemente, un elemento caratterizzante dell’operato delle FIU a livello internazionale, è stato lo sviluppo di sistemi telematici di comunicazione rapidi e sicuri, in grado di garantire una comunicazione diretta ed immediata. La comunicazione tra FIU è regolata invero da *standard* emessi dal Gruppo Egmont nel quadro delle Raccomandazioni GAFI²⁴⁷ e si basa su uno scambio di informazioni autonomo e diretto avvalendosi di infrastrutture come la rete Egmont (*Egmont Secure Web*) e in Europa del progetto FIU.NET. Tale sistema promosso a partire dal 2000 dalla Commissione Europea offre alle FIU europee partecipanti funzionalità evolute per scambi più ampi ed incrociati, consentendo di realizzare l’incrocio di intere base-dati per rinvenire casi di *match*, ovvero ricorrenze di nominativi segnalati in diversi Paesi anche in assenza di collegamenti internazionali già rilevati²⁴⁸. Inoltre, in considerazione di talune problematiche riscontrate nell’utilizzo di tale piattaforma a causa di disomogeneità organizzative e strutturali tra FIU di diversi Paesi, con la Direttiva 2015/849 è stata prevista la c.d. Piattaforma delle FIU dell’Unione europea, in cui a svolgere un ruolo di assistenza è la Commissione Europea, come indicato dall’art. 51 della stessa Direttiva²⁴⁹. Lo scopo di tale previsione è quella di creare un sistema di monitoraggio atto a facilitare la comunicazione tra FIU grazie all’intervento della Commissione *in primis* ma anche di un gruppo di lavoro impegnato nell’esame delle questioni che possono emergere dallo scambio di informazioni e

²⁴⁶ Tale nozione è stata recepita nella Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale (Artt. 6,7,8); dalla specifica Decisione 2000/642/GAI del Consiglio dell’Unione Europea del 17 ottobre 2000 in materia di cooperazione tra le FIU degli Stati membri nello scambio di informazioni finanziarie; nella Direttiva 2005/60/CE e nella Direttiva UE n. 2015/849.

²⁴⁷ Inoltre, anche la Direttiva UE 2015/849 dedica alla collaborazione tra FIU una disciplina organica agli artt. 51-57, riproponendo le previsioni stabilite dal GAFI e rafforzando gli strumenti disponibili.

²⁴⁸ Dal 1° gennaio 2016 la piattaforma è ospitata da *Europol service provider*, un sistema atto a favorire la collaborazione FIU to FIU rendendo le FIU stesse uniche titolari dei dati scambiati, in modo tale che non ci siano incroci o commistioni con dati presenti nei *database* di Europol.

²⁴⁹ Art. 51 Direttiva 2015/849, “La Commissione può prestare assistenza necessaria ad agevolare il coordinamento, compreso lo scambio di informazioni tra FIU all’interno dell’Unione. Può convocare periodicamente riunioni della piattaforma delle FIU dell’Unione, composta dai rappresentanti delle FIU degli Stati membri, al fine di agevolare la cooperazione tra FIU e lo scambio di opinioni e la prestazione di consulenza su questioni in materia di attuazione che rivestono importanza per le FIU e i soggetti segnalanti, così come su questioni relative alla cooperazione, quali l’efficacia della cooperazione tra FIU, l’individuazione di operazioni sospette con carattere transfrontaliero, la standardizzazione dei formati delle segnalazioni mediante FIU.NET, l’analisi congiunta dei casi di carattere transfrontaliero, nonché l’identificazione delle tendenze e dei fattori rilevanti per la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a livello sia nazionale che sovranazionale”.

dall'applicazione della disciplina comunitaria antiriciclaggio e nell'individuazione di minacce di rilievo comune che possano poi confluire nel *Supra-National Risk Assessment*.

L'UIF Italiana è nota come Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia con decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231. Tale Autorità dotata di indipendenza ed autonomia funzionale come stabilito a livello internazionale per tutte le FIU, è subentrata all'Ufficio Italiano dei cambi in veste di Autorità antiriciclaggio. In considerazione del nostro ordinamento interno e delle caratteristiche del sistema antiriciclaggio, la FIU italiana è di tipo amministrativo, questo significa che l'analisi finanziaria cui è demandata è distinta da quella investigativa attribuita ad altri organi giudiziari. In questo modo viene valorizzata "l'autonomia dell'attività di prevenzione e la funzione di filtro assegnata alla UIF a tutela dell'integrità del sistema economico e finanziario"²⁵⁰. La funzione di filtro nonché di snodo centrale della UIF si concretizza nel momento della ricezione, analisi e successivamente smistamento delle informazioni – specialmente segnalazioni di operazioni sospette – riguardanti ipotesi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Infatti, l'Unità qualora ritenga l'informazione rilevante la trasmette agli organi investigativi competenti (Nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza e Direzione Investigativa Antimafia) in collaborazione con l'Autorità giudiziaria. Alla UIF, inoltre, sono anche riconosciuti poteri ispettivi, di richiesta di informazioni e di sospensione nei confronti dei soggetti obbligati. Le ispezioni in particolare consentono un accertamento più diretto ed approfondito circa il rispetto obblighi antiriciclaggio, in particolare di segnalazione di operazioni sospette e di trasparenza. D'altra parte invece, per quanto concerne il potere di richiesta informazioni, se da un lato l'UIF è abilitata per le questioni domestiche a richiedere maggiori dettagli ai soggetti obbligati, dall'altro nell'ambito della rete cooperativa internazionale tra FIU, per l'Unità Italiana spesso non è così agevole condividere informazioni, in relazione al loro carattere riservato e perché attinenti ad attività investigative, pertanto l'UIF dovrà previamente interpellare il nucleo speciale di polizia valutaria e la DIA . Per quanto attiene poi il potere di sospensione, esso riguarda principalmente le SOS, che possono essere sospese per un periodo non superiore a 5 giorni lavorativi su richiesta di DIA, NSPV,

²⁵⁰ Così <https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/uif-italia/index>

Autorità Giudiziaria o altra FIU o anche di propria iniziativa dell'UIF qualora questo non causi un intralcio alle indagini e qualora ve ne fosse la necessità.

CAPITOLO III

NUOVE SFIDE TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RISCHI LEGATI AL RICICLAGGIO

Sommario: **3.1.** L'evoluzione tecnologica come strumento di innovazione delle tecniche riciclatorie – **3.2.** Il cyberlaundering e le nuove tecniche di riciclaggio – **3.3.** Le criptovalute: definizione e inquadramento giuridico – **3.3.1.** I profili di illecità delle criptovalute – **3.3.2.** Le applicazioni pratiche: i casi più noti di riciclaggio mediante valute virtuali – **3.4.** Normativa Antiriciclaggio e valute virtuali – **3.5.** La V Direttiva Antiriciclaggio.

3.1. L'evoluzione tecnologica come strumento di innovazione delle tecniche riciclatorie

Le esigenze della criminalità mutano con il mutare dei tempi e degli strumenti che il progresso mette a loro disposizione. Se da sempre il riciclaggio rappresenta “un ponte tra criminalità e società civile”²⁵¹, le modalità di attuazione delle condotte volte al trasferimento o alla conversione di denaro o altre utilità, allo scopo di occultare la loro provenienza illecita, si modificano al passo dell'evoluzione tecnologica, al fine di offrire metodi sempre più raffinati per l'inserimento dei proventi illeciti nei circuiti leciti dell'economia.

Invero, l'intreccio tra l'attività della criminalità organizzata e il riciclaggio incarna una dinamica che muta le proprie caratteristiche in termini strutturali e di offensività anche in base al ricorso agli strumenti offerti dall'informatica, determinando “una sorta di mutamento di scala nelle rispettive attività”²⁵².

²⁵¹ TARANTOLA A.M. “*La prevenzione del riciclaggio nel settore finanziario. Il ruolo della Banca d'Italia*”. Testimonianza del Vicedirettore Generale della Banca d'Italia al Master “Etica nella Pubblica Amministrazione e contrasto alla corruzione” presso la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, Roma 2011.

²⁵² MILITELLO V. “*Iniziative sovranazionali di lotta alla criminalità organizzata ed al riciclaggio nell'ambito delle nuove tecnologie*” in PASCUZZI G. “*Diritto ed informatica. L'avvocato di fronte alle*

Nel corso degli ultimi anni, un nuovo prodotto dell'evoluzione tecnologica è stato rappresentato dalle criptovalute, strumento che ha destato non poche preoccupazioni, considerando la capacità di tale moneta virtuale di prestarsi ad “utilizzi anomali”²⁵³ in funzione delle proprie caratteristiche. L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) sottolinea infatti quanto “i vantaggi derivanti dal loro utilizzo in termini di velocità, sicurezza e tracciabilità degli scambi, si accompagnano a rischi connessi, tra l'altro, con l'assenza di una completa regolamentazione del fenomeno e con la difficoltà di associare le transazioni ai relativi disponenti e beneficiari, derivandone la possibilità di utilizzo distorto a fini criminali”²⁵⁴.

Se lo scopo principale delle attività riciclatorie è la ripulitura del denaro al fine di un proficuo reinserimento dei capitali illeciti nel sistema economico e finanziario legale, per analizzare l'effettivo impiego in tale processo di un nuovo strumento quale la criptovaluta, è necessario in prima istanza soffermarci sul sistema finanziario. Tradizionalmente “il sistema finanziario svolge l'essenziale funzione di raccogliere il risparmio e finanziare l'investimento rendendo possibile l'accumulazione del capitale e la crescita economica²⁵⁵”, tale funzione è stata svolta principalmente dalle banche che in veste di intermediari raccolgono il denaro da chi risparmia per prestarlo a chi investe.

Come è noto, nel corso del tempo il sistema antiriciclaggio si è concentrato principalmente su intermediari finanziari come le banche ed altri soggetti obbligati, per definire tecniche e meccanismi preventivi mirati a contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio. Ad oggi, tuttavia, l'attività finanziaria non vede come unico protagonista gli intermediari finanziari ma anche una nuova “rete di credito informale”²⁵⁶ che si basa su piattaforme informatiche che sfruttano la tecnologia della *blockchain* per “mettere direttamente in rapporto la domanda e l'offerta di denaro, stipulando contratti di prestito ed esecuzione automatica (*smart contracts*)²⁵⁷”.

tecnologie digitali” Consiglio Nazionale Forense, Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati. Milano 2002.

²⁵³ Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), Newsletter 4-2019 “*Le valute virtuali – rischi di utilizzo anomalo*”. ISSN 2612-0461 (online).

²⁵⁴ Ibidem

²⁵⁵ IMBROSCIANO C. “*Criptovalute: profili storico-economici e giuridici*”. Torino 2023, pagg. 33-34.

²⁵⁶ C.d. DeFi (Decentralized finance)

²⁵⁷ Il “*crypto-lending*” invero, è la pratica che consente di stipulare e regolare prestiti direttamente fra le controparti nella forma di *smart contracts*, ossia contratti ad esecuzione automatica, registrati sulla *blockchain*, ovvero un registro informatico distribuito”. Ibidem

Proprio grazie all'utilizzo del sistema della *blockchain* le valute virtuali fanno da padrone in questo nuovo panorama finanziario, volto sostanzialmente a ridurre il ruolo di intermediario delle banche (c.d. disintermediazione) per dare spazio ad un "nuovo canale aggiuntivo attraverso il quale il denaro può essere veicolato da chi lo risparmia a chi lo investe, senza passare attraverso intermediari di tipo bancario"²⁵⁸.

Le criptovalute invero, si caratterizzano proprio per la loro veste di strumento informale, completamente slegato dal circuito finanziario ufficiale che al contrario si fonda su istituti di credito e di pagamento legalmente riconosciuti, regolati e vigilati. Dunque, è evidente, come la creazione di un canale diretto o semi-diretto tra risparmiatori ed investitori possa enormemente agevolare attori che intendano muovere grandi volumi di danaro, aggirando sistemi finanziari sempre più controllati. La valuta virtuale più nota e ad oggi maggiormente impiegata è sicuramente il Bitcoin, nato dall'invenzione di Satoshi Nakamoto che nel suo *White Paper* lo definisce come "a peer – to – peer electronic Cash system", ossia un sistema di moneta "alla pari". L'aspetto più rivoluzionario di tale moneta virtuale sta proprio nel prevedere uno strumento di pagamento in forma di "rappresentazione elettronica di valore" non ancorata alla presenza di un intermediario finanziario di riferimento che ne curi il deposito e le transazioni (come invece accade per la moneta elettronica tradizionale), ma consistente in una moneta scritturale composta da sequenze di numeri trascritte su registri (la *blockchain*) ed egualmente spendibili in transazioni ed operazioni economiche.

Senza dubbio la "pericolosità" di tali monete virtuali a fronte del rischio di un loro potenziale impiego in attività di riciclaggio risiede in alcuni tratti peculiari che le contraddistinguono quali l'accesso delocalizzato, l'assenza di un istituto finanziario di riferimento e l'anonimato degli utenti che si celano dietro le transazioni.

La stessa Banca d'Italia²⁵⁹ dal canto suo, al fine di chiarire i rischi effettivi legati all'impegno delle valute virtuali nell'economia reale, ne individua le principali caratteristiche. In primo luogo, esse sono create da un emittente privato nel caso delle valute centralizzate, o addirittura da utenti stessi che utilizzano software altamente specializzati in caso di valute decentralizzate. In secondo luogo, esse non sono

²⁵⁸ Ibidem

²⁵⁹ https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali/AVVERTENZA_VALUTE_VIRTUALI.pdf

detenute fisicamente dall'utente ma rientrano in un *e-wallet*, un portafoglio elettronico che funge da conto personalizzato consultabile via internet tramite apposite *password*. Questi portafogli elettronici sono generalmente *software* generati e diffusi da soggetti, i c.d. *wallet providers* che offrono di fatti un servizio grazie al quale le cripto non vengono solo conservate, ma possono anche essere scambiate e convertite attraverso apposite piattaforme.

La particolarità delle criptovalute tra le altre cose attiene proprio alle transazioni: infatti, i titolari di portafogli elettronici e i soggetti coinvolti nelle stesse rimangono anonimi, ed è qui invero che si cela uno dei rischi maggiori legati alle *cryptocurrencies*. Sebbene da un lato rimane traccia della transazione grazie ai *ledger*, una sorta di "diario pubblico" in cui vengono riportate le stringhe numeriche indicative del *wallet* da cui provengono le valute virtuali, dall'altro non compaiono i nominativi dei soggetti che hanno effettuato l'operazione²⁶⁰. Infine, le transazioni effettuate tramite valute virtuali sono in teoria irreversibili: fatta la transazione, quindi, non è più possibile annullarla. Tuttavia, tale tipo di moneta non ha corso legale, pertanto possono essere utilizzate per l'estinzione di obbligazioni pecuniarie e per effettuare qualsiasi tipo di pagamento o transazione solo qualora la controparte sia disposta ad accettarle. Quanto fin qui detto dimostra quanto la valuta virtuale sia uno strumento di per sé neutro e dunque lecito, ma potenzialmente pericoloso in quanto impiegabile in operazioni illecite in grado di declinarne in senso negativo la natura e le funzioni in relazione all'illiceità della transazione o dell'operazione svolta.

Dunque, le stesse caratteristiche delle *virtual currencies* (anonimato, rapidità delle transazioni, agevolazione delle operazioni transnazionali, abbattimento dei costi ed assenza di banche ed intermediari finanziari) se da un lato ne hanno consentito un ampio sviluppo ed affermazione nel mercato valutario, dall'altro lato potrebbero essere il motivo della loro completa autodistruzione, non potendosi sottovalutare le derive

²⁶⁰ Per le criptovalute maggiormente conosciute come i Bitcoin la caratteristica dell'anonimato è attenuata. È vero da un lato che i nomi degli utenti che hanno effettuato l'operazione non sono immediatamente forniti, ma proprio perché le stringhe numeriche riportate nei *ledger* si riferiscono ad uno specifico portafoglio elettronico, da esso si può risalire all'identificativo dell'utente, considerando che per aprire un *wallet* serve dichiarare le proprie generalità. Tuttavia, l'anonimato resta una caratteristica delle criptovalute, in quanto coloro che ne fanno utilizzo ben possono acquistarle da altri soggetti utilizzando contanti oppure ritirandoli da ATM che ne dispongano, sempre pagando in contanti, rimanendo nell'assoluto anonimato.

criminoze del sistema riscontrabili nella prassi²⁶¹. In particolare, per quel che interessa ai fini di questo lavoro, un'attenta riflessione criminologica porta a dimostrare quanto l'impiego delle valute virtuali nell'ambito di attività illecite, principalmente riciclatorie, ben si presti ai propositi della criminalità organizzata che si serve della c.d. *distributed economy* come "paradiso" per realizzare operazioni di *cyberlaundering* e conseguire maggiori ricchezze²⁶².

3.2. Il cyberlaundering e le nuove tecniche di riciclaggio

La tradizionale concezione del riciclaggio e dei metodi riciclatori è stata rivoluzionata nell'era digitale da nuovi strumenti atti a complicarne la trama e a creare nuovi scenari per la sua commissione.

In primo luogo, il *cyberlaundering* si caratterizza per l'utilizzo della rete *Internet* e delle nuove tecnologie informatiche per realizzare la ripulitura del denaro sporco, proiettandosi sempre di più verso una "polverizzazione dei contanti²⁶³" orientata all'utilizzo di nuovi strumenti di scambio quali le criptovalute "sulla scorta delle quali risulta possibile effettuare transazioni, da una parte all'altra del mondo, ad una velocità istantanea, senza barriere all'ingresso, in totale anonimato ed in assenza di un controllo ad opera degli istituti di vigilanza"²⁶⁴. Il *cyberlaundering* in realtà si può contestualizzare nella più ampia cornice dei *cybercrimes*²⁶⁵, un universo di attività

²⁶¹ Nel 2018 l'European Banking Authority (EBA) ha individuato 70 profili di rischio delle criptovalute, distinguendoli a seconda che riguardino utenti, i professionisti le imprese o il mercato in generale e la sua stabilità. In merito si veda EBA, "Opinion on virtual currencies" 4 luglio 2014 disponibile al sito dell'EBA <https://www.eba.europa.eu>

²⁶² Così SIMONCINI E. "Il cyberlaundering, la nuova frontiera del riciclaggio" in Riv. Trim. dir. pen. econ. 4, 2015, 907.

²⁶³ LESILE D.A., "Legal Principles for Combatting Cyberlaundering" Law Governance and Technology Series, vol. 19, pag. 56

²⁶⁴ POMES F., "Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio: tecniche di repressione" in Diritto Penale Contemporaneo, Rivista Trimestrale 2/2019, pag. 165.

²⁶⁵ In tale categoria alcuni autori (FLOR 2012) sostengono che si debba tracciare una distinzione tra *computer crimes*: in cui il computer o comunque il sistema informatico rappresenta l'obiettivo delle attività criminali, e i *computer facilitated crimes*, in cui i sistemi informatici e la rete internet costituiscono gli strumenti necessari per la commissione del fatto illecito. In tale ultima categoria sarebbe chiaramente ascrivibile il cyberlaundering, in quanto esso si basa sullo sfruttamento nelle nuove tecnologie e della rete per finalità riciclatorie.

penalmente rilevanti che si realizzano nel c.d. *Cyberspace*²⁶⁶. In particolare, il *cyberspace* “consente all’autore del reato di beneficiare, oltre alla “dematerializzazione” delle risorse legate al contenuto digitale del denaro e alla “dispersione” dovuta alla difficoltà di individuare l’autore del reato, anche di una “delocalizzazione” o “deterritorializzazione” dell’utente, il quale operando in rete può essere virtualmente presente in più spazi informatici contemporaneamente”²⁶⁷.

Una tale circostanza, oltre a rilevare dal punto di vista prettamente criminologico, rileva soprattutto sotto una prospettiva giuridica, ponendo dubbi in merito al *locus commissi delicti* dei reati commessi attraverso la rete e conseguentemente anche di giurisdizione, permettendo eventualmente agli autori del reato di sfruttare condizioni regolatorie più favorevoli in Paesi dotati di un sistema antiriciclaggio carente.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, sembrerebbe che le nuove caratteristiche del riciclaggio attraverso strumenti informatici e tecnologici, anziché agevolare il compimento di attività investigative e preventive, creino una sorta di “schermo protettivo”²⁶⁸, atto ad ostacolare non solo la conoscenza del fatto di reato ma anche la rintracciabilità dei soggetti coinvolti.

Come è noto²⁶⁹, dal punto di vista fenomenologico, si è soliti distinguere tre fasi di commissione dei fatti di riciclaggio: la prima detta “*placement stage*” che prevede il collocamento dei proventi di reato nel mercato, la seconda di *layering*, consistente in operazioni finanziarie di copertura volte ad impedire l’identificazione della natura illecita del denaro, bene o altra utilità, ed infine l’*integration stage* che comporta il reinserimento del provento ormai pulito nei circuiti economici e finanziari.

Queste stesse fasi traslate nel modello virtuale del riciclaggio perdono in realtà delle loro caratteristiche essenziali e la necessaria ciclicità con cui si susseguono. I nuovi strumenti digitali consentono, infatti, di superare alcuni *step* del c.d. “ciclo del riciclaggio”, prevedendo ad esempio nel cyberlaundering c.d. integrale, la sola fase di *placement*, in quanto il reato viene in questo caso commesso completamente *online* e caratterizzato da dematerializzazione *ex ante* del denaro contante. Diversamente dalla

²⁶⁶ PICOTTI L., “Sistematica dei reati informatici, tecnica di formulazione legislativa e beni giuridici tutelati” in “Il diritto penale dell’informatica nell’epoca di internet”, CEDAM 2004, pag. 21-94.

²⁶⁷ POMES F. op. cit., pag. 166.

²⁶⁸ ACCINNI G.P. “Profili di rilevanza penale delle criptovalute (nella riforma della disciplina antiriciclaggio 2017)”, in Archivio Penale 2018, n.1, pag. 14.

²⁶⁹ Infra Cap. II, paragrafo 2.3. “Le fasi del riciclaggio”.

sua versione integrale, il *cyberlaundering* c.d. strumentale si caratterizza, invece, per la presenza almeno iniziale del denaro contante non ancora dematerializzato, motivo per cui la fase di *placement* è quella per così dire tradizionale, riscontrando le stesse difficoltà nonché rischi del riciclaggio non digitale, in cui il denaro viene a contatto materiale con l'autore del reato prima di essere trasformato in valuta virtuale.

A questo punto è possibile interrogarsi sulla riconducibilità del *cyberlaundering* alla fattispecie *ex art. 648 bis*, avuto particolare riguardo alle modalità esecutive della condotta. Considerando la struttura del riciclaggio come reato a forma libera, ai fini della sussumibilità delle “*cyber-condotte*” all'interno del paradigma normativo in questione è necessario riferirsi alle condotte idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro. A tal proposito sembrerebbe pacifico affermare che le valute virtuali grazie alle loro caratteristiche sono in grado di agevolare la movimentazione di capitali e raggiungere l'obiettivo di ostacolo all'identificazione delittuosa del denaro, beni o altra utilità. Infatti “a differenza dell'infrastruttura bancaria tradizionale, un ecosistema decentralizzato riduce drasticamente i tempi di transazione e permette uno scambio *peer to peer*, senza passare per soggetti terzi gravati da obblighi antiriciclaggio”²⁷⁰.

3.3. Le criptovalute: definizione e inquadramento giuridico

Nonostante la dimensione sempre più ampia del fenomeno delle criptovalute – “da strumento criptico ed accessibile a pochi, ad investimento *prêt-à-porter*”²⁷¹ – non ne esiste ad oggi una definizione globalmente condivisa, sebbene il GAFI definisca un *asset* virtuale come “*a digital representation of a value that can be digitally traded, or transferred and can be used of payment or investment purposes*”²⁷².

Questa definizione è stata in parte ripresa anche dal d.lgs. 231/2007, così come modificato dal d.lgs. 90/2017, che all'art. 1 comma 2 lett. qq) definisce la valuta

²⁷⁰ CROCE M., “*Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*” in *Rivista Penale* 4/2021, pag. 137

²⁷¹ AVELLA F., “*Il fenomeno dei crypto-assets e delle criptovalute*” in *Bitcoin e Cripto-attività, profili regolatori, civilistici e societari. Tassazione dopo la legge di bilancio 2023*, *Il Sole 24 ore*. Febbraio 2023, Vol. I, pag.6.

²⁷²FAFT Recommendations updated October 2020, <http://www.faft-gafi.org/publications/faftrecommendations/documents/faft-recommendations.html>

virtuale come una “rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o una autorità pubblica, non necessariamente collegata ad una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”. È possibile rintracciare gli elementi caratteristici delle diverse valute virtuali, al fine di classificarle e distinguerle in (almeno) tre sottocategorie: le valute virtuali “tradizionali”, come i Bitcoin, il cui valore è dato semplicemente dall’incontro tra domanda ed offerta; le *stablecoin*, valute digitali ancorate ad una riserva stabile come il dollaro americano o l’oro, nate essenzialmente per ridurre la tipica volatilità delle cripto tradizionali; ed infine le valute digitali emesse da Banche Centrali (*Central Bank Digital Currencies*, CBDCs), ovvero valute dematerializzate ma comunque emesse da un istituto finanziario di riferimento, costituendo un “debito diretto della Banca Centrale nei confronti di chi le possiede”²⁷³.

Al di là delle specifiche nozioni tecniche che è possibile fornire²⁷⁴, è necessario, nell’ottica più propriamente giuridica, tentare di ricostruire il fenomeno delle criptovalute nella sua incidenza sul piano dell’economia e della finanza, in cui nuovi attori (criminali) possono contare sulle enormi potenzialità dei sistemi informatici e della globalizzazione, per convertire tali strumenti in potenti mezzi di perpetrazione di reati, il riciclaggio primo tra tutti.

Dunque, “i *crypto-assets* possono essere variamente inquadrabili nella struttura prismatica del fatto tipizzato: da oggetto materiale della condotta illecita²⁷⁵, a prezzo, prodotto, o profitto del reato, fintantoché a forma di manifestazione ovvero nota modale di perpetuazione del reato”²⁷⁶. Di conseguenza l’impiego delle criptovalute nell’ambito di attività illecite non solo attiene al riciclaggio, che sfruttando l’anonimato delle transazioni e la natura volatile delle valute virtuali rappresenta il “rischio più elevato della *peer-to-peer economy*”²⁷⁷, ma si può sviluppare sotto

²⁷³ AVELLA F. op.cit. pag. 8

²⁷⁴ E’ possibile infatti, operare ulteriori distinzioni classificatorie di natura tecnica, per esempio a seconda del grado di convertibilità della cripto in esame in valuta reale. Si distingue tra valute non convertibili o a sistema chiuso, valute virtuali a convertibilità limitata o unidirezionali ed infine valute virtuali a convertibilità piena o bidirezionale.

²⁷⁵ Si veda in merito Cap. I, paragrafo 1.5., sottoparagrafo 1.5.4. “L’elemento oggettivo e l’impiego di criptovalute come potenziale oggetto materiale del reato”.

²⁷⁶ IMBROSCIANO C., op.cit. pagg. 265-288

²⁷⁷ Così NAKAMOTO SATOSHI, in “*White Paper*”, reperibile a <https://bitcoinwhitepaper.com>

molteplici punti di vista. Da mezzo di pagamento alternativo alla moneta tradizionale, in veste di “valore trasferito in pagamento per l’acquisto di materiale illecito nel mercato reale o virtuale”, – come da ultimo spesso avviene nel traffico della droga – a obiettivo degli attacchi informatici perpetrati per ottenere il riscatto in criptovalute, come nel caso dei *ransomware*²⁷⁸.

Tuttavia, la “bidimensionalità del fenomeno delle criptovalute” – strumento lecito, perlopiù utilizzato a scopi illeciti²⁷⁹ – resta la ragione per cui, secondo una parte della dottrina, si dovrebbe “contenere il dilagare delle logiche del sospetto, impedendo l’affermarsi di un diritto penale rivolto al rischio anziché al fatto”²⁸⁰. In questi termini, sfruttando gli strumenti classici del diritto penale (pericolo e causalità *in primis*) è possibile riscontrare la rilevanza penale dell’impiego delle criptovalute nel momento in cui queste si riflettono sulla condotta in quanto adoperate al fine di ottenere un risultato dannoso o pericoloso. D’altro canto, tuttavia, nella materia specifica del riciclaggio, i sistemi antiriciclaggio ad oggi si fondano su una logica essenzialmente preveniva che non può prescindere dalla presunta pericolosità delle valute virtuali per il solo fatto di potersi prestare ad utilizzi anomali. I soggetti obbligati dalla normativa, infatti, sono tenuti ad inviare segnalazioni di operazioni sospette ogniqualvolta a seguito dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica emergano “ragionevoli motivi per sospettare” un utilizzo anomalo del sistema finanziario, data la presenza di strumenti virtuali.

In ogni caso sembra comunque logico sostenere che il principio di offensività²⁸¹ rappresenti il limite “entro cui non sia possibile espandere il diritto penale del

²⁷⁸ “Le estorsioni on-line vengono compiute attraverso attacchi DDoS (Distributed denial of service) e consistono nell’interruzione dei servizi telematici offerti dalle diverse agenzie e società, accompagnati dalla richiesta di denaro sottoforma di bitcoin per poter ripristinare il servizio e porre fine all’attacco informatico.”, SIMONCINI E., op. cit., nota n.59, 909.

²⁷⁹ In tema, PICOTTI L. “*Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio*”, in Riv.trim.pen.econ., 2018 pag. 605; parla di valute virtuali “a doppio uso”, nel senso che esse “non siano di per sé illecite, ma che possono essere e sono per lo più utilizzate per scopi illeciti, sistematicamente ed efficacemente e non solo occasionalmente”.

²⁸⁰ IMBROSCIANO C. op.cit. pagg. 265-288. In argomento, CASTALDO A.R. “*La concretizzazione del rischio giuridicamente rilevante*”, in Riv.it.dir.proc.pen., 1995, p. 1096 ss., per cui “l’intenzionalità dell’offesa, tipica dell’illecito doloso, abbassa il quorum di rischi che l’ordinamento è disposto a tollerare, ampliando così l’area del rischio significativo, imputabile all’autore”.

²⁸¹ Cass., sez. II, del 5 Ottobre 2011, n.39756, afferma che “affinché il principio di offensività sia rispettato, le condotte di cui all’art. 648 *bis* devono essere tali da provocare un c.d. “effetto dissimulatorio” ostacolando concretamente l’Autorità Giudiziaria nell’accertamento dell’origine del provento delittuoso”. Di fatti, nella forma più semplice di impiego di criptovalute a fini riciclatori, i proventi illeciti possono essere direttamente usati per acquistare criptovalute da chi le detiene, senza

rischio”²⁸², dovendo dunque attendere che l’impiego rilevante delle criptovalute comporti il realizzarsi di un risultato dannoso o pericolo, “evitando in questo modo lo slittamento epistemologico dalla prevenzione alla precauzione”²⁸³. Invece, la valorizzazione del reato di riciclaggio come fattispecie di pericolo astratto/presunto²⁸⁴ potrebbe direttamente consentire l’incriminazione delle condotte poste in essere mediante l’utilizzo delle criptovalute, in quanto tale strumento permetterebbe in modo diretto l’ostacolo all’identificazione illecita del denaro o dei beni. Pertanto, nel momento in cui le transazioni fossero effettuate tramite criptovalute, le infrastrutture basate sulla tecnologia della *blockchain* non consentirebbero di risalire all’identità degli *users* che hanno effettuato l’operazione ma solo agli indirizzi e ai portafogli virtuali di tali soggetti, e l’assenza di intermediari alimenterebbe l’attività di occultamento dell’origine illecita del denaro, mancando interlocutori di riferimento per l’attività investigativa e di contrasto, realizzando di fatto lo scopo del reato. Dunque, certamente le criptovalute presentano una innata predisposizione all’anonimato in ragione delle loro caratteristiche: quali la c.d. “dispersione”, ovvero la difficoltà ad individuare l’autore del fatto come soggetto a cui imputare la responsabilità penale; la “delocalizzazione”, cioè l’impossibilità di individuare uno spazio fisico di riferimento che funga da *locus commissi delicti*; ed infine la “dematerializzazione”²⁸⁵, rappresentata dal contenuto virtuale delle informazioni in circolazione. L’insieme di queste peculiarità le rende senza dubbio uno strumento ideale per la criminalità economica, che mira alla massimizzazione dei profitti allargando i propri orizzonti operativi ed adoperando strumenti che fruttino risultati immediati ed in modo flessibile.

Pertanto, sia che si tratti di “riciclaggio digitale strumentale” – in cui la rete svolge un ruolo cardine dopo la fase di *placement*, diventando il mezzo attraverso cui il denaro sporco è reinserito nei circuiti finanziari – sia che si tratti di “riciclaggio digitale

che avvenga alcun tipo di intermediazione istituzionale e senza lasciare alcuna traccia, in modo tale che di quel denaro bene o utilità si sia occultata completamente la natura illecita, senza che sia più possibile risalire alla loro natura. Inoltre, la sentenza Cass., sez. II, del 16/11/2012, n. 3397 offre un’interpretazione estensiva del termine ostacolare, ricomprendendovi sia le condotte atte a rendere difficoltoso il rinvenimento delittuoso della natura del provento, sia ad impedirlo completamente.

²⁸² Ibidem

²⁸³ Ibidem

²⁸⁴ Cfr. Cap. I.

²⁸⁵ Per un’analisi approfondita, SIMONCINI E. “*Il cyberlaundering: la “nuova frontiera” del riciclaggio*”, in Riv.tri.dir.pen.econ., 2015, pag. 897 ss.

integrale”, dove invece la ripulitura avviene interamente online, le criptovalute possono giocare un ruolo fondamentale nell’ostacolare l’identificazione della provenienza illecita del bene o altra utilità oggetto di trasferimento²⁸⁶.

3.3.1. I profili di illecità penale delle criptovalute

Le criptovalute, seppure nate con finalità tutt’altro che illecite – anzi orientate a favorire un sistema flessibile, trasparente e slegato dall’intermediazione finanziaria (decentralizzato) – presentano caratteristiche di funzionamento e struttura che, come detto, nella pratica hanno in realtà alimentato una strumentalizzazione tale da prestarle a finalità illecite.

L’evidenza principale viene proprio dai meccanismi di funzionamento del sistema della blockchain, nell’ambito del quale l’utilizzo del “registro pubblico” nonché *distributed ledger*²⁸⁷, nel quale vengono annotate in maniera immutabile tutte le transazioni, è stato denaturato della sua caratteristica principale: la trasparenza. Il sistema di crittografia asimmetrica che sfrutta chiavi crittografiche pubbliche e private per la protezione ed autenticazione delle transazioni²⁸⁸ viene convertito in realtà in un “veicolo di *Altcoins*”²⁸⁹, sfruttando la crittografia e l’anonimato delle transazioni per occultarne il contenuto e contribuire all’offuscamento del *paper trail*²⁹⁰, realizzando così di fatto un ostacolo alla tracciabilità del denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa, proprio come previsto dalle fattispecie di riciclaggio ed autoriciclaggio. Sebbene alcuni sostengano che la caratteristica del Bitcoin sia in realtà la “pseudo-anonimità” in quanto ogni transazione riconduce comunque ad un indirizzo

²⁸⁶ In tema di riciclaggio digitale si rinvia a MULINARI S. “*Cyberlaundering: riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo e crimine organizzato nell’era digitale*”, Torino 2003, pagg. 62 ss.; PICOTTI L. op. cit., pagg. 592 ss.

²⁸⁷ Si veda in merito WALPORT M. “*Distributed ledger Technology: beyond block chain. A Report by the UK Government Chief Scientific Adviser*, Gennaio 2016, disponibile presso <https://www.gov.uk/government/news/distributed-ledger-technology-beyond-block-chain>

²⁸⁸ Sistema che per altro è tipico di altri sistemi informatizzati come l’*home-banking* e il noto servizio di pagamento di moneta elettronica *PayPal*. In merito si veda ROSATO A. “*Profili penali delle criptovalute*” in Quaderni di C.R.S.T. diretto da Ranieri Razzante, Pisa, 2021, pagg. 13 ss.

²⁸⁹ Così IMBROSCIANO C., op.cit., riferendosi ad una valuta virtuale in forma di Bitcoin o altra criptovaluta, che in questo senso si intende come mezzo di pagamento alternativo alla moneta tradizionale, utilizzata con finalità illecite.

²⁹⁰ Letteralmente traccia cartacea, nonché in senso figurato mappa tracciata del percorso fatto dal denaro attraverso i circuiti economici e finanziari.

rappresentato da una stringa alfanumerica identificativa dell'utente proprietario del *wallet*, si può comunque affermare che il Bitcoin come la maggior parte delle criptovalute siano caratterizzate da anonimato in senso sostanziale, in quanto non è garantita una diretta tracciabilità dei soggetti coinvolti nella transazione²⁹¹. Tale caratteristica viene poi accentuata dalla mancanza di una Autorità centrale che possa operare da intermediario tra l'utente e la transazione, verificandone le caratteristiche ed i requisiti. Anche in questo caso, seppure ad oggi molte delle regole previste dal sistema antiriciclaggio in materia di obblighi verso intermediari finanziari si estendono anche ai prestatori di servizi di valute virtuali, resta il fatto che tali sistemi siano comunque eludibili²⁹².

I sostenitori delle *cryptocurrencies*, tra l'altro, si sono fortemente opposti all'intervento statale in materia di regolamentazione di tale strumento virtuale, la cui forza risiede proprio nella parità di condizioni tra tutti gli individui che ne fanno parte, in mancanza di un organismo *super partes* che vigili sul suo operato e imponga regole sul suo funzionamento.

La definizione legislativa di criptovaluta fornita dal legislatore all'interno dell'art. 1 lett. qq) del d.lgs. 25 maggio 2007 n.231, così come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90, riassume quanto appena detto, ammettendo che essa sia oggetto di un sistema "*sui generis peer to peer*", sottratto al controllo e alla gestione di istituti bancari e finanziari, di natura appunto decentralizza, e in cui tutti gli utenti hanno eguale accesso alle risorse della rete, ottenendo all'interno di essa transazioni garantite e convalidate dagli stessi utenti in un sistema *opensource*. Pertanto, date le caratteristiche della fattispecie di riciclaggio "la probabilità che il sistema Bitcoin si trasformi in un sistema di ripulitura dei proventi illeciti (internazionali) è direttamente

²⁹¹ In merito STURZUO L., "*Bitcoin e riciclaggio 2.0*" in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 5/2018, 21.

²⁹² Come anticipato, il "registro pubblico" in cui avviene la trascrizione delle transazioni operate mediante criptovalute, sebbene definito tale, in realtà di pubblico riporta solo la "*transaction chain*" degli importi e degli indirizzi che hanno inviato e ricevuto *bitcoin* (invece se prendiamo in considerazione altre valute virtuali come Monero, Dash o Zcash, viene occultato anche l'importo), senza che sia possibile risalire all'identità certa degli utenti, che anche grazie a sistemi c.d. di *mixing* fanno sì che sia possibile perdere le loro tracce. Vi sono inoltre anche altre modalità che rendono possibile l'utilizzo elusivo di criptovalute, come ad esempio l'uso del VPN (*virtual private network*) e del *browser* TOR. In particolare, le connessioni VPN sfruttano la crittografia per alterare e nascondere l'identificazione e localizzazione del dispositivo che si sta usando (indirizzo IP), proteggendo i dati trasmessi rendendo ancora più complesso tracciare l'utente che sta effettuando le transazioni.

proporzionale all'abilità che lo stesso mostrerà di rendere difficoltoso l'accertamento della provenienza di quel valore"²⁹³.

La fattispecie *ex art. 648 bis*, infatti, pur presentandosi come reato a forma libera, subordina la propria configurazione alla previsione che comunque la condotta del soggetto agente sia idonea ad ostacolare la provenienza illecita del bene; in questo modo possono essere molteplici gli utilizzi di criptovalute che possono portare a tale risultato.

Prima di tutto, "il sistema criptovalutario è in grado di essere finanziato in maniera totalmente anonima"²⁹⁴, questo vuol dire che semplici possessori di valuta virtuale possono metterla in vendita su qualsiasi "piazza virtuale"²⁹⁵ in modo che chiunque possa acquistarla, anche con denaro di natura illecita, realizzando transazioni che non richiedono alcun tipo di intermediazione e dunque controllo²⁹⁶. Ampliando il raggio d'analisi, i trasferimenti potrebbero estendersi anche a livello sovranazionale: il soggetto che in modo anonimo si sia dotato di valuta virtuale, comprandola con proventi illeciti, potrà successivamente effettuare transazioni in moneta virtuale verso l'estero (soprattutto verso quei paesi dotati di scarsa regolamentazione antiriciclaggio), per poi convertirla nuovamente in valuta avente corso legale da reimmettere nel sistema²⁹⁷.

In secondo luogo, altra modalità penalmente rilevante di impiego di criptovalute in attività di riciclaggio, si realizza nel caso di vendita di merce di natura illecita a fronte del pagamento in valuta virtuale destinata ad essere oggetto di transazioni (prelievi,

²⁹³ STURZUO L. "Bitcoin e riciclaggio 2.0" in *Diritto penale contemporaneo* 5/2018, 22.

²⁹⁴ ACCINNI G.P. "Profili di rilevanza penale delle criptovalute (nella riforma della disciplina antiriciclaggio 2017)", in *Archivio Penale* 2018, n.1, pag. 12.

²⁹⁵ Si può trattare di semplici annunci postati *online*, su *blog* oppure su piattaforme specifiche come www.bitboat.net

²⁹⁶ È sufficiente che l'acquirente si doti di un portafoglio digitale (e-wallet) in cui subito dopo il pagamento "faccia a faccia" (presumibilmente con denaro di natura illecita), gli vengano trasferiti i Bitcoin, anche grazie ad una semplice applicazione sul telefono. Inoltre, nella maggior parte dei casi i protocolli di funzionamento dei portafogli digitali non richiedono la verifica della reale identità del detentore, ed esistendo comunque numerosi strumenti di *mixing* atti a rendere ancora più difficoltoso il rinvenimento dell'identità dell'utente. A questo punto, il titolare di un *e-wallet* alimentato con proventi di attività illecita, potrebbe ben disporre in maniera riservata, senza lasciare tracce in rete della reale provenienza di quel denaro.

²⁹⁷ In merito si veda ALBRECHT C., MCKAY DUFFIN K., HAWAKINS S., MORALES ROCHA V.M., "The use of cryptocurrencies in money laundering process" in *Journal of Money Laundering Control*, vol. 22, n. 2, 2019, pag. 210-218. Si rimanda al caso *Liberty Reserve*, paragrafo 3.3.2.

acquisti, trasferimenti etc) allo scopo di occultare l'origine delittuosa del provento²⁹⁸. Se rispetto al primo caso è pacifico ritenere che l'acquisto di Bitcoin con denaro di provenienza illecita possa rientrare in uno dei modelli fattuali della condotta di cui all'art. 648 *bis* – sostituzione, trasferimento o compimento di altre attività – oltre che nella clausola che subordina il compimento delle attività riciclatorie con l'idoneità della condotta ad ostacolare la provenienza illecita dei beni; rispetto a questo secondo caso, invece, taluni ritengono che la fattispecie di riciclaggio potrebbe dirsi non integrata. In questi casi, si sostiene, che seppure ricorra il requisito “dissimulatorio” richiesto, ovvero l'impedimento all'identificazione della natura illecita dei proventi, se difetta la “destinazione degli impieghi”²⁹⁹ non si verificherebbe la contaminazione del sistema economico lecito, e quindi non potrebbe dirsi leso il bene giuridico tutelato dalla norma fintantoché la criptovaluta sporca non esce dal circuito meramente virtuale e non viene scambiata con valuta reale. Tuttavia, la natura plurioffensiva della norma mette in discussione tale orientamento, in quanto seppure la tutela dell'ordine economico assurge come bene principale tutelato dalla norma, non è possibile prescindere dalla tutela di altri beni giuridici, come l'amministrazione della giustizia o il patrimonio, tutti beni che, anche qualora la valuta virtuale rimanesse nel circuito esclusivamente digitale senza infiltrarsi nell'economia legale, verrebbero comunque lesi poiché la condotta del soggetto che muove nel mercato online proventi di natura illecita, sarebbe comunque concretamente idonea a dissimularne la provenienza delittuosa, integrandosi perfettamente il delitto di riciclaggio o autoriciclaggio. Con specifico riferimento, ai casi di autoriciclaggio, la Cassazione si è più volte pronunciata in merito: in particolar modo è con la sentenza del 7 luglio 2022 n.27023 che la Suprema Corte afferma che “integra il delitto di autoriciclaggio la condotta di chi, in qualità di autore del delitto presupposto (nel caso di specie di truffa), impieghi le somme accreditategli dalla vittima, trasferendole con disposizioni online su un conto intestato alla piattaforma di scambio bitcoin, per il successivo acquisto di tale valuta così realizzando l'investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini

²⁹⁸ In merito si veda CARLISLE D. “*Virtual Currencies and Financial Crime. Challenges and Opportunities*”, in Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI Occasional Paper, Marzo 2017, pag. 14 ss. Sul punto si rimanda al caso *Silk Road*, paragrafo 3.3.2.

²⁹⁹ MUCCIARELLI F. “*La struttura del delitto di autoriciclaggio. Appunti per l'esegesi della fattispecie*” in MEZZETTI E., PIVA D., “Punire l'autoriciclaggio”, Torino 2016, pag.3.

speculativi, idonee ad ostacolare la tracciabilità delittuosa dell'origine del denaro"³⁰⁰. Con un'ulteriore sentenza³⁰¹, la Corte specifica "che per integrare il reato di autoriciclaggio, non occorre nemmeno che il soggetto agente impieghi, sostituisca o trasferisca i beni con denaro o altre utilità, essendo sufficiente una qualsiasi attività idonea ad ostacolare accertamenti sulla loro esistenza". Pertanto, è in questo modo che proprio per le sue caratteristiche essenziali, il bitcoin può erigersi a strumento idoneo a fini di riciclaggio ed autoriciclaggio, proprio perché atto ad occultare il valore del trasferimento.

3.3.2. Le applicazioni pratiche: i casi più noti di riciclaggio mediante valute virtuali

L'utilizzo indebito di criptovalute ha portato nella pratica a riscontrare diverse modalità di utilizzo di tale strumento virtuale a fini di riciclaggio. In generale, nella maggior parte dei casi si riscontra una commissione in modalità mista che si compone di una parte *offline* per quanto attiene al reato presupposto, e una successiva fase *online*, per l'attività di ripulitura dei proventi; tuttavia, esistono anche casi in cui l'iter criminoso si svolga interamente *online*.

Uno dei casi più rilevanti in materia, è il *caso Liberty Reserve* del 2013, anno in cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato un "criminale comune"³⁰², la società di intermediazione finanziaria *Liberty Reserve*³⁰³, di aver concorso nel riciclaggio di 6 miliardi di dollari. La società, che consentiva ai suoi clienti di depositare denaro in corso legale, era in realtà il perfetto strumento per facilitare il

³⁰⁰ Cass. Pen. sez. II, 7 luglio 2022, n.27023. In merito si veda il commento di RAZZANTE R. "Autoriciclaggio per chi investe i profitti di reato per acquistare criptovalute" in *Il Penalista*, Novembre 2022. COLAZZO F. "Investire i profitti della truffa per acquistare criptovalute integra il reato di autoriciclaggio" in *Antiriciclaggio e compliance*, 18 Luglio 2022.

³⁰¹ Cass. Pen., sez. II, 25 gennaio 2022 n.2868. Nel caso di specie l'indagato commetteva il reato presupposto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, trasferendo i profitti a società estere operanti nel settore delle criptovalute effettuando bonifici in euro da carte intestate a soggetti prestanome, ma anche a sé stesso. Per un'analisi maggiormente approfondita si veda RAZZANTE R. "Autoriciclaggio con Bitcoin: nuove impostazioni criminali e giurisprudenziali" in *Ilpenalista.it*, 28 febbraio 2022.

³⁰² Si intende un criminale non informatico, categoria di soggetti che rientra in un'altra modalità di commissione di riciclaggio mediante criptovalute.

³⁰³ Dall'UNDOC viene definita "a digital payment facility" o "centralized digital currency service". Link reperibile a https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/cybercrimecrimetype/usa/2014/us_v_liberty_reserve_et_al..html

riciclaggio di proventi di numerosi reati, tra cui furti di identità, clonazione di carte di credito, reati informatici, narcotraffico e pornografia minorile³⁰⁴. Essa, infatti, perseguiva l'oggetto sociale emettendo una propria valuta virtuale, il *Liberty Dollar*³⁰⁵, che consentiva ai suoi clienti di scambiare la valuta in corso legale depositata con tale moneta virtuale per poi effettuare transazioni anonime e non tracciabili.

Un ulteriore caso di interesse nell'ambito del riciclaggio mediante criptovalute è senza dubbio il famigerato *caso Silk Road*³⁰⁶. Nel 2013 il Dipartimento di Giustizia degli USA ha reso pubblica l'indagine attinente al sito web *Silk Road* che operava nel *dark web* consentendo ai propri utenti di acquistare e vendere droga, armi, dati personali rubati ed altre merci illecite attraverso la garanzia dell'anonimato e il solo pagamento in bitcoin. In particolare, *Silk Road* funzionava consentendo ad ogni utente di collegare il proprio portafoglio virtuale ad altri portafogli gestiti dallo stesso sito, dove una volta avvenuta la compravendita veniva trasferito l'ammontare di Bitcoin corrispondente "in garanzia" fino a che questa non fosse perfezionata. Una volta che la vendita fosse stata completata, i bitcoin inizialmente caricati sull'account di *Silk Road* venivano trasferiti nel portafoglio virtuale del venditore. Il sistema in esame – anche utilizzando particolari strumenti di *mixing* per garantire maggiore anonimato ad ogni transazione – ha permesso ai suoi utenti di perseguire enormi guadagni dalla vendita di articoli illeciti, ripulendo con facilità le tracce di tali operazioni e reinserendone i proventi nell'economia legale grazie alla successiva trasformazione dei bitcoin guadagnati in moneta avente corso legale³⁰⁷.

Il seppur breve richiamo a questi due casi mette in luce come "semplici" piattaforme digitali possano sfruttare le caratteristiche tipiche della tecnologia blockchain (anonimato e velocità delle transazioni) per perseguire lo scopo essenziale di ostacolo all'identificazione della natura dei proventi illeciti, proprio del riciclaggio. Non stupisce dunque, come l'espandersi di queste tecniche abbia interessato la c.d.

³⁰⁴ Al momento dell'apertura del conto per il deposito del denaro non veniva richiesta nessuna informazione particolare, se non un nome, una e-mail la data di nascita e l'indirizzo, dati rispetto a cui non si effettuava alcun tipo di controllo o verifica.

³⁰⁵ In questo caso, a differenza delle monete decentralizzate come il Bitcoin, tale valuta virtuale era centralizzata poiché ancorata alla *Liberty Reserve* che ne gestiva le emissioni ed i rapporti di cambio con le monete aventi corso legale.

³⁰⁶ LANE J. "Bitcoin, Silk Road and the need for a new approach to virtual currency regulation" in *Charleston Law Review* 511, Vol. 8 (4), 2014, pag. 524 ss.

³⁰⁷ Una ricostruzione maggiormente approfondita di entrambi i casi è reperibile a <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf>

“criminalità organizzata del terzo millennio”³⁰⁸ sempre molto attenta allo sviluppo di pratiche che possano incrementare i propri guadagni, ridurre i costi delle operazioni³⁰⁹ ed aggirare la regolamentazione prevista. Già nel 2018 la Direzione Investigativa Antimafia sottolineava con allarme l’impiego delle criptovalute da parte della criminalità organizzata (specialmente calabrese) grazie all’ampia disponibilità di capitali da investire e basi logistiche dislocate nei punti chiave del pianeta.

Si affermava, con riguardo al caso “*European ‘ndrangheta connection*” quanto “le indagini hanno mostrato la tendenza delle cosche calabresi di avvalersi di strumenti innovativi per la gestione dei flussi finanziari, in particolare proponendo ai referenti sudamericani di pagare i carichi di droga con Bitcoin”³¹⁰. Successivamente, nella più recente relazione semestrale del giugno 2022, “viene messa in luce la potenzialità nell’uso delle criptovalute da parte delle consorterie criminali in virtù della non immediata tracciabilità dei flussi finanziari”³¹¹.

Il caso *Empire* dell’aprile 2022 dimostra come le operazioni di traffico di stupefacenti e riciclaggio possano essere portate avanti grazie ad una solida rete di cooperazione e coordinamento a livello internazionale, atta a far transitare le sostanze stupefacenti acquistate con criptovalute sul *dark web*, attraverso canali olandesi e numerose spedizioni anche negli USA, Canada, Giappone ed altri.

Infine, a sostegno di quanto appena detto, un recente rapporto di Eurojust³¹² dimostra, invero, che il 60% delle transazioni della criminalità organizzata in Europa e nel mondo viene effettuato attraverso le criptovalute. In questo senso, sebbene la strada si stia progressivamente aprendo sempre più a casi di trasformazione di proventi di reato in criptovalute per occultarne l’origine illecita, resta il fatto che tali tecniche nei contesti della criminalità organizzata siano ancora in divenire. La ‘ndrangheta in particolar modo, grazie alla sua potenza riconosciuta ed affermata anche a livello internazionale, appare come l’organizzazione mafiosa più esperta sotto questo punto

³⁰⁸ SIMONCINI E., op.cit., pag. 898

³⁰⁹ In tema RAZZANTE R., “*La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*” Torino 2006, “Gli scambi finanziari che utilizzano la rete come strumento di contatto, offrono alle organizzazioni criminali e terroristiche numerosi canali di riciclaggio estremamente innovativi rispetto a quelli tradizionali”

³¹⁰ Relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia al Parlamento, 2° semestre 2018, pag. 17.

³¹¹ Relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia al Parlamento, 1° semestre 2022, pag. 12.

³¹² https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1680196396_relazione-annuale-2022-version-130-finale.pdf

di vista. Ad oggi, tuttavia, il materiale investigativo appare, come l'unica fonte di informazione in merito ai casi e alle tecniche di riciclaggio mediante criptovalute da parte della criminalità organizzata.

3.4. Normativa Antiriciclaggio e Valute Virtuali

Nel 2019, durante un'audizione parlamentare fu il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho a sottolineare quanto “ le nuove tecnologie, la globalizzazione delle transazioni finanziarie e la nascita di sistemi di pagamento alternativi, il cui anonimato ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali, rappresentano alcune delle tendenze per le quali si rende necessaria l'adozione di nuove misure volte a garantire la maggiore trasparenza del contesto economico e finanziario nazionale e europeo”³¹³. È poi la stessa UIF nel dicembre del 2022 a riportare che “il fenomeno dei *virtual asset* continua ad essere oggetto di attenzione ai fini di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo”³¹⁴ individuando un numero sempre maggiore di segnalazioni di operazioni sospette ad essi legate: “da appena 732 SOS ricevute nel 2019 si è passati a 3.453 nel 2021, fino a superare le 5000 nel 2022”.

Proprio tenendo conto dei numeri in crescita delle segnalazioni di operazioni sospette legate a criptovalute, l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia già nel 2019 emise una comunicazione “sull'utilizzo anomalo di valute virtuali”³¹⁵ richiamando l'attenzione dei soggetti obbligati sul loro impiego e adoperando alcune delle indicazioni fornite dalle linee guida del GAFI. In particolare, con tale comunicazione l'UIF individuò – a partire dalle SOS registrate³¹⁶ ma anche in

³¹³ Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero de Raho del 7 settembre 2019 pag. 8. Reperibile al link <http://www.senato.it>. Sempre in questo senso il GAFI nella *Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Asset Service Providers* del 2019, afferma che le nuove tecnologie consentono a criminali e terroristi di riciclare velocemente i loro proventi illeciti. Si veda Gafi, *Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Asset Service*.

³¹⁴ Banca d'Italia, UIF “*Aggiornamenti in materia di virtual assets*” disponibile presso https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2022/newsletter-2022-5/Newsletter_5_2022.pdf

³¹⁵ https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/comunicazione_vv_2019.pdf

³¹⁶ È la comunicazione stessa a riportare in veste esemplificativa “l'ipotesi di costituzione anomala della provvista impiegata in acquisti in *virtual asset* e, in particolare, le figure di collettori che operano una raccolta fondi da una pluralità di soggetti, mediante: ricariche, anche frazionate di carte prepagate

riferimento ad altre operazioni speculative, immobiliari o societarie – determinate condotte anomale caratterizzate da particolare opacità ed incoerenza in rapporto al “profilo del cliente o alla natura o scopo del rapporto”. La Comunicazione prosegue specificando gli elementi in base a cui riconoscere l’eventuale situazione di anomalia nel caso oggetto di verifica, con particolare riguardo alle caratteristiche dei soggetti coinvolti nell’utilizzo dei *virtual asset*, i collegamenti (diretti o indiretti) con soggetti particolarmente attenzionati, come coloro con precedenti penali, sottoposti a misure di prevenzione o residenti in Paesi considerati ad alto rischio³¹⁷. Ad ogni modo, già nel 2019 l’UIF sottolineava l’importanza di svolgere “un’analisi in concreto e una valutazione complessiva dell’operatività”, valorizzando il ruolo del coordinamento informativo tra soggetti obbligati ed anticipando quanto le successive modifiche normative avrebbero introdotto in termini di ampliamento dei soggetti obbligati ed aggiornamento del quadro normativo di riferimento del sistema antiriciclaggio, votato a tutelare il sistema finanziario anche alla luce delle nuove minacce.

Le criptovalute, dunque, sembravano ben prestarsi non solo ad essere impiegate a fini illeciti ma anche ad aggirare la normativa antiriciclaggio, in ragione di una delle loro caratteristiche fondamentali: l’anonimato. Come evidenzia infatti la V Direttiva Antiriciclaggio “l’anonimato delle valute virtuali ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali”. Per contrastare i rischi legati a tale nuovo strumento, il legislatore nazionale è intervenuto dapprima con il d.lgs. 90/2017 (che ha recepito nel nostro ordinamento la IV Direttiva Antiriciclaggio) e poi con il d.lgs. 125/2019 che recepisce la V direttiva e amplia maggiormente la definizione di prestatori di servizi di valute virtuali; modificando con entrambi gli interventi il d.lgs. 231/2007 ed innovando il quadro normativo in materia di antiriciclaggio.

eseguite in contanti o online; accrediti e bonifici esteri; ripetuti versamenti in contanti, singolarmente di importo non significativo, ma complessivamente di ammontare rilevante”. Risulta dunque necessario al fine della verifica di tali indici di anomalia, valutare se “l’attività di raccolta possa essere messa in relazione con fondi di provenienza illecita”, ponendo particolare attenzione a fenomeni criminali. Inoltre, sulla base dei dati riportati dalla Direzione Investigativa antimafia nella relazione semestrale del 2018, è emerso come in Germania la criminalità organizzata di matrice ngranghetista, intendesse pagare i carichi di droga acquistati in Sudamerica attraverso valute virtuali.

³¹⁷ Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. bb) del d.lgs. 231/2017 si tratta di Paesi non appartenenti all’Unione Europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, così come individuati dalla Commissione Europea. Oppure ancora con riferimento a soggetti che operano in Paesi che notoriamente sostengono o finanziano il terrorismo.

In questo modo è stato possibile definire con maggiore chiarezza il concetto di valuta virtuale ed i soggetti che sono coinvolti con la loro emissione e prestazione di servizi, conformemente a quanto stabilito anche dalle linee guida del GAFI³¹⁸. Grazie alle modifiche apportate al d.lgs. 231/2007, i soggetti ritenuti obbligati vengono distinti in cinque categorie, tra cui figurano anche “altri operatori finanziari”; ed è proprio in questa categoria che viene inserita la definizione dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali (i c.d. *exchanger*). Dopo le modifiche apportate dal d.lgs. 125/2019 “l’*exchanger* è “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute”³¹⁹. Successivamente nell’alveo dei soggetti obbligati sono stati ricompresi anche i “prestatori di servizi di portafoglio digitale” (i c.d. *wallet provider*), che secondo la novella del 2019 alla lettera ff-*bis* dell’art. 1 comma 2 d.lgs. 231/2007 essi sono “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”. La normativa antiriciclaggio, dunque, richiedendo la collaborazione degli “operatori di criptovalute” appena menzionati e degli istituti di moneta elettronica (IMEL)³²⁰ rafforza il perseguimento del centrale obiettivo di salvaguardia del sistema finanziario attraverso l’imposizione verso anche questi soggetti, degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti dei dati e delle informazioni utili a prevenire individuare

³¹⁸ FATF, “*Guidance for a risk-based approach. Virtual Assets and Virtual Assets service providers*”, Parigi 2019. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html>

Si veda inoltre MEF, Dipartimento del Tesoro, Direzione V – Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, “*Linee Guida per un approccio ai virtual asset e ai prestatori di servizi in materia di virtual asset basato sul rischio*”, Roma, 2019.

³¹⁹ Art. 1 comma 2, lett. ff) dlgs n.231/2017.

³²⁰ Così definiti dalla Banca d’Italia, secondo cui essi sono imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica. Essi possono altresì fornire altri servizi, seppur strettamente connessi con l’emissione di moneta elettronica, tra cui progettazione e sviluppo di procedure e dispositivi atti allo svolgimento di attività di emissione di moneta elettronica. Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accesso-mercato/imel/index.html>

o accertare eventuali attività di riciclaggio ed infine di segnalazioni di operazioni sospette. Da ultimo, dal 18 maggio 2022 è stata prevista l'obbligatoria iscrizione per gli operatori di criptovalute – quali prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e prestatori di servizi di portafoglio digitale – all'interno di una sezione speciale del registro tenuto presso l'Organizzazione degli agenti e dei mediatori (OAM)³²¹.

In questo modo, si introduce un ulteriore strumento di controllo per tutti quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che operano o intendano operare sul territorio nazionale mediante l'utilizzo di criptovalute. In concreto, infatti, l'OAM è tenuto a trasmettere al MEF con cadenza semestrale una relazione in cui tiene conto dei dati aggregati attinenti al numero dei soggetti iscritti, la tipologia di servizi da essi svolti e gli eventuali riscontri di attività anomala. Tale Organizzazione diviene di fatto un ulteriore soggetto tenuto a collaborare con i soggetti obbligati di cui all'art. 21 comma 2 lettera a) del d.lgs. 231/2007 (MEF, Autorità di Vigilanza di settore, UIF, DIA e NSPV). In particolare, è tenuta anche a collaborare con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA), rispetto alla quale deve fornire su richiesta ogni informazione o documentazione posseduta resa necessaria.

Come evidenziato precedentemente, il rischio a cui è legato l'utilizzo delle criptovalute nelle transazioni finanziarie è reale ed è ormai un dato, non solo a causa dell'anonimato dietro cui si celano gli *user*, ma anche in relazione ad ulteriori elementi che le caratterizzano, tra cui "l'assenza di Autorità centrali nel sistema valutario virtuale". Il sistema antiriciclaggio come è noto, si fonda sulla necessaria e fondamentale collaborazione dei soggetti obbligati, primi tra tutti intermediari bancari e finanziari, che grazie alla presenza di sistemi centralizzati ed autorità di riferimento riescono ad operare efficientemente strumenti come le segnalazioni di operazioni sospette. Diversamente "in un ecosistema *peer to peer*, l'assenza di intermediari sottrarrebbe alle autorità di vigilanza e alla magistratura inquirente un fondamentale interlocutore

³²¹ Queste previsioni sono state introdotte con Decreto Ministeriale 13 gennaio 2022 recante "*Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale, nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell'Economia e delle finanze e le forze di polizia*" in attuazione delle previsioni in materia di antiriciclaggio dettate dall'art. 17 *bis* del d.lgs. n. 141/2010 e dell'art. 8 comma 1, art. 8 *bis* del d.lgs. n. 90/2017.

istituzionale per la prevenzione ed il contrasto al riciclaggio”³²². Anche da questo ulteriore punto di vista, tuttavia, le nuove previsioni normative in merito ai soggetti obbligati nell’ambito delle cripto-attività quali *exchanger* e *wallet providers*, hanno “consentito di recuperare l’intermediazione perduta, figurando di fatto come intermediari nel compimento di operazioni in criptovaluta”³²³ aggiungendo un tassello ulteriore nella composizione di un quadro normativo sicuramente più complesso ma più completo ed attento alle esigenze criminologiche nate con l’avvento delle nuove tecnologie informatiche.

3.5. La V Direttiva Antiriciclaggio

Di grande impatto nell’ambito degli interventi legislativi volti a contrastare il fenomeno del riciclaggio a livello sovranazionale, prima che nazionale, è senza dubbio la Direttiva 2018/843, anche nota come V Direttiva Antiriciclaggio che può fregiarsi, in particolare, del merito di aver esteso l’ambito applicativo delle norme antiriciclaggio anche alle criptovalute e ai soggetti che operano professionalmente con esse. L’esigenza di dare rilevanza ai nuovi strumenti frutto dell’evoluzione tecnologica e a nuovi soggetti coinvolti nasce in realtà dalla necessità di innovare il panorama regolamentare previgente a seguito non solo degli attentati terroristici che hanno scosso l’Europa tra il 2015 e il 2016, ma ancora di più a seguito della diffusione dei *Panama Papers*. Il recepimento di tale direttiva era previsto per gli Stati Membri entro il 10 gennaio 2020, l’Italia vi si è conformata con il d.lgs. 125/2019³²⁴. In realtà già dal 2017, con il d.lgs. n.90/2017 il legislatore aveva movimentato il panorama normativo prevedendo una significativa anticipazione della V Direttiva³²⁵.

³²²CROCE M. “*Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell’era della distributed economy*” in *Rivista Penale* 4/2021, pag. 131.

³²³ *Ibidem*

³²⁴ Dal punto di vista tecnico, il d.lgs. 125/2019 ha integrato e modificato i precedenti decreti n.90 e 92 del 2017 che a loro volta avevano modificato l’originario d.lgs. 231/2007

³²⁵ La novella n.90/2017 ha modificato, come più volte anticipato, l’art. 1 comma 2 lettera qq) del d.lgs. 231/2007, introducendo la definizione di valuta virtuale, esaltando la loro natura di mezzo di scambio, e tralasciando invece la loro declinazione in strumento di investimento. Il d.lgs. n.90/2017 nell’ambito delle regole antiriciclaggio ha inoltre ricompreso i soggetti prestatori di servizi di valute virtuali nella categoria degli operatori non finanziari. Riferendosi ad ogni “persona fisica o giuridica che fornisce a

Considerando le regole già previste e le nuove sfide poste dalle criptovalute, l'unico modo per porre un freno a questo fenomeno e all'inquinamento dell'ordine economico e finanziario era prevedere "obblighi di verifica e segnalazione di operazione sospette, proprio in capo a quei soggetti che permettono l'entrata e l'uscita dal mondo virtuale"³²⁶, smorzando gli effetti criminogeni di tale strumento, neutralizzando i rischi relativi all'anonimato, e rafforzando al contempo i poteri delle autorità di controllo e della loro cooperazione³²⁷. In proposito, è stato notato che "il rischio di pseudo-anonimia che caratterizza gli operatori della blockchain, ha reso necessario introdurre l'obbligo di adeguata verifica anche in tale ambito"³²⁸. Già con il d.lgs. n.90/2017 si era prevista l'estensione degli obblighi agli *exchangers*: "nell'impossibilità tecnica di seguire il danaro (*follow the money*) sul web, è emersa la necessità di registrarlo in uscita dal mondo reale o attenderlo al guado, al momento dell'uscita dal mondo virtuale (*wait for the money*). Pertanto, è stato introdotto l'obbligo di adeguata verifica della clientela a carico degli scambiatori (*exchanger*), che svolgono una funzione assimilabile alle porte poste lungo le antiche cinte daziarie: infatti gli *exchanger*, sono gli unici operatori che, cambiando le criptovalute in moneta reale e viceversa, sono in grado di identificare le persone che danno luogo a tali transazioni. In tal modo, la regolamentazione degli scambiatori di bitcoins (e criptovalute in generale) potrà avere il massimo effetto con il minimo investimento di risorse e massima concentrazione dei controlli"³²⁹. Successivamente, con la V direttiva si è resa necessaria la previsione di

terzi a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale" ai sensi dell'art. 1 comma 2., lett. ff) del d.lgs. 231/2007, sia pure "limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in aventi corso forzoso" (art. 3 comma 5, lett. i, d.lgs. 231/2005). Pertanto, il riferimento è solo agli *exchangers* che operino conversioni rispetto a valute aventi corso forzoso, "tipica aria di interferenza con la c.d. economia reale". In DI VIZIO F. "Le cinte daziarie del diritto penale alla prova delle valute virtuali degli internauti. Statuto delle valute virtuali, disciplina e controlli" in Diritto Penale Contemporaneo 10/2018, pag.53.

³²⁶ DI VIZIO F. "Le cinte daziarie del diritto penale alla prova delle valute virtuali degli internauti. Statuto delle valute virtuali, disciplina e controlli" in Diritto Penale Contemporaneo 10/2018, pag.23.

³²⁷ DE VIVO A., TRINCHESE G., "Le novità della V direttiva antiriciclaggio" in Documento di Ricerca della Fondazione dei Dottori Commercialisti, 26 settembre 2018, pag. 7.

³²⁸ Il d.lgs. n.90/2017 all'art. 8 commi 8 e 8. *bis*, ha previsto nei confronti dei suddetti prestatori di servizi l'obbligo ad iscriversi ad una sezione specifica del registro dei cambiavalute, estendendo ad essi la disciplina dei cambiavalute e quella antiriciclaggio. Così facendo il legislatore ha imposto agli *exchanger* di criptovalute di predisporre sistemi per effettuare l'adeguata verifica e prevedere all'eventuale segnalazione di operazioni sospette. Tali obblighi, tuttavia, nell'ambito del d.lgs. n. 90/2017 non si stendono ai prestatori di servizio di portafoglio digitale, qualcosa che avverrà solo con la V direttiva antiriciclaggio.

³²⁹ MAJORANA D. "Disciplina giuridica e fiscale delle criptovalute: sfida al legislatore dal web" in Corriere Tributario n.8 del 2018, pag. 630.

norme che ricomprendessero ed estendessero l'obbligo di *compliance* della normativa antiriciclaggio anche ai prestatori di portafoglio digitale³³⁰ considerando che dato che gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere ai prestatori di servizi in valuta virtuale (*exchangers*), gran parte dell'ambiente delle valute virtuali resta caratterizzato dall'anonimato. Pertanto, per contrastare i rischi legato all'anonimato, le FIU dovrebbero poter ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi della valuta virtuale all'identità del proprietario di tale valuta³³¹. In questo contesto, tra le principali novità introdotte dalla Direttiva vi è l'importante ampliamento e razionalizzazione dell'approccio basato sul rischio volto a valutare i rischi insiti nell'esercizio di attività finanziarie e professionali svolte dai destinatari della normativa. Più nello specifico, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono chiamati a valutare le minacce cui sono esposti, dotandosi di presidi volti a contrastarle commisurati alle loro caratteristiche e capacità. Da ciò deriva per il legislatore, grazie al c.d. *risk assessment nazionale*, la possibilità di aggiornare l'elenco dei soggetti destinatari e rivedere l'ambito delle prestazioni da monitorare. Tra queste, quella senza dubbio di maggior rilievo rimane l'adozione di procedure interne in base alle quali il tenore degli obblighi si modifica in misura al livello di rischio associato al tipo di cliente, alla prestazione, transazione o operazione compiuta. In concreto, si evidenzia la necessità di coinvolgere nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio tutte le strutture operative preposte dal soggetto obbligato, in considerazione dell'attività svolta, delle caratteristiche della clientela e dall'insieme di prestazioni professionali normalmente erogate al cliente³³².

³³⁰ Per prestatore di servizi di portafoglio digitale si intende “un soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.

³³¹ DI VIZIO F., op. cit. pag. 58.

³³² In questo senso, la Banca di Italia, con il Provvedimento recante “*disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo di intermediari finanziari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*” del 26 marzo 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.83 dell'8 Aprile 2019; ha emanato specifiche disposizioni per intermediari bancari e finanziari, richiedendone l'applicazione secondo il principio di proporzionalità, in coerenza con la forma giuridica, le dimensioni, l'articolazione organizzativa, le caratteristiche e la complessità delle attività svolte.

CONCLUSIONI

All'esito della ricostruzione della fattispecie di riciclaggio e delle principali caratteristiche delle criptovalute, nonché delle misure di contrasto e prevenzione previste dal sistema antiriciclaggio, non può che emergere un quadro normativo in evoluzione, elastico al punto tale da ricomprendere al proprio interno soggetti e dinamiche complesse e spesso poco definite. Le criptovalute, invero, rappresentano uno strumento particolarmente insidioso per cui è difficile poter delineare una disciplina chiara e funzionale che risulti al passo con i tempi. Tempi che, tuttavia, corrono veloci e vedono come protagonisti criminali sempre più esperti e tecnici, disposti ad investire nell'innovazione per beneficiare di quello strumento atto a garantire transazioni di denaro illecito veloci, economiche e discrete. La criminalità organizzata non è senza dubbio più quella della "coppola e bastone" e di uomini d'onore il cui potere è radicato solo al territorio. Oggi anche la mafia vive l'onda della globalizzazione, sfrutta la rete per spostare i propri capitali e mobilità hacker ed informatici per sferrare i propri attacchi. Oggi le criptovalute rappresentano la chiave di risultati e schemi di condotta a cui non è possibile fornire alcuna risposta regolamentare se non tenendo conto delle loro peculiarità³³³. Pur considerando la loro natura in teoria lecita, senza dubbio le criptovalute presentano un'attitudine all'occultamento della natura illecita dei beni tale da renderle uno strumento oggettivamente adatto a riciclare e dunque sussumibile all'interno della fattispecie esaminata. Basti pensare alla facilità con cui è possibile scambiare il denaro di provenienza illecita con bitcoin da impiegare in altre transazioni – grazie alla mancanza di controlli capillari, soprattutto in alcuni Paesi del mondo – per poi poter essere nuovamente convertiti in moneta avente corso legale, del tutto ripulita.

³³³ *“As criminals adapt, law enforcement and legislators must also innovate in order to stay ahead and seek to capitalise on new and developing technologies. This in turn requires training to produce the specialized capabilities required to investigate technically challenging or complex cybercrimes, such as those involving the abuse of cryptocurrencies or the dark web”* (EUROPOL, *Internet Organised Crime Threat Assessment*, 2019, disponibile all'indirizzo <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment>)

Infatti, grazie ai sistemi crittografici di annotazione sui *ledger* è sostanzialmente molto difficile se non impossibile rintracciare *l'user* (persona fisica) che ha effettuato la transazione, e ancor più complicato individuare il soggetto che abbia potuto scambiare – anche *face to face* – il denaro illecito con bitcoin.

In generale, l'estensione degli obblighi antiriciclaggio anche ai *wallet providers* e ai prestatori di servizi di valuta virtuale non sembra tuttavia fornire una risposta sufficiente a colmare il grande passo di vantaggio che il sistema delle criptovalute presenta nel suo complesso, specialmente in mancanza di un'autorità di riferimento settoriale che controlli ed eventualmente sanzioni la violazione di tali obblighi. Una completa uniformazione regolamentare a livello internazionale rappresenterebbe sicuramente un importante strumento collaborativo atto a superare la possibilità di aggirare gli obblighi e i controlli, optando per il transito dei proventi illeciti in Paesi dotati di una scarsa regolamentazione antiriciclaggio. Tuttavia, forse solo superando la decentralizzazione del sistema delle criptovalute si potrebbe addivenire ad un grado di monitoraggio tale da soddisfare le esigenze di un sistema preventivo prima che repressivo che vede la criminalità organizzata sempre più in grado di muoversi agevolmente nell'economia sommersa.

BIBLIOGRAFIA

ACCINI G.P., “*Profili di rilevanza penale delle criptovalute (nella riforma della disciplina antiriciclaggio 2017)*”, in *Archivio Penale* 2018, n.1.

ACCINI G.P., “*Cybersecurity e Criptovalute. Profili di rilevanza penale dopo la V direttiva*” in *Sistema Penale* 5/2020.

ACQUAROLI “*Il riciclaggio*” in **PIERGALLINI** (a cura di) “*Reati contro il patrimonio*”, Torino 2015.

ALBRECHT C., MCKAY DUFFIN K., HAWAKINS S., MORALES ROCHA V.M., “*The use of cryptocurrencies in money laundering process*” in *Journal of Money Laundering Control*, vol. 22, n. 2, 2019.

ANGELINI M., “*Il reato di riciclaggio (Art 648bis c.p.) aspetti dogmatici e problemi applicativi*”, Torino, 2008.

ANGELINI M., voce “*Riciclaggio*” in *Digesto/penale*, Agg., Utet, Torino 2011.

ANTOLISEI F., “*Manuale di diritto penale. Parte Speciale*” I, Milano 2016.

ARLACCHI P. “*La criminalità organizzata italiana e il riciclaggio di denaro sporco*” in **PALOMBI E.** (a cura di) “*Il riciclaggio di proventi illeciti. Tra politica criminale e diritto vigente*”, Collana: Quaderni della rivista penale dell’economia 2, Napoli 1996.

AVELLA F., “*Il fenomeno dei crypto-assets e delle criptovalute*” in *Bitcoin e Criptoattività, profili regolatori, civilistici e societari. Tassazione dopo la legge di bilancio 2023*, *Il Sole 24 ore*. Febbraio 2023, Vol. I.

Banca d'Italia, UIF “*Aggiornamenti in materia di virtual assets*” disponibile presso https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2022/newsletter-2022-5/Newsletter_5_2022.pdf

BARTOLI, “*C.d. taroccamento e delitto di riciclaggio*, commento a Cass. Pen. Sez. II, 25 ottobre 2004, in *Dir. pen. e proc.*, 2004, n. 4.

CARBONE M., BIANCHI P., VALLEFUOCO V., “*Le nuove regole antiriciclaggio*”, in *IPSOA Guide Operative*, Milano 2020.

CARBONE M., TOLLA M., “*Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio*”, Bari 2010.

CARLISLE D. “*Virtual Currencies and Financial Crime. Challenges and Opportunities*”, in Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, *RUSI Occasional Paper*, Marzo 2017.

CASTALDO A.R. “*La concretizzazione del rischio giuridicamente rilevante*”, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1995.

CATINO M. “*Colletti bianchi e mafie. Le relazioni pericolose nell’economia del Nord Italia*” in *Il Mulino – Rivistaweb*, Fascicolo n.1, aprile 2018.

CAVALLINI S. E TROYER L. “*Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del vicino ingombrante*” in *Riv.trim.* 2015.

COLAZZO F. “*Investire i profitti della truffa per acquistare criptovalute integra il reato di autoriciclaggio*” in *Antiriciclaggio e compliance*, 18 Luglio 2022.

COLAZZO F., “*Europol Spotlight. Shadow money. The international networks of illicit finance: economia criminale globalizzata, riciclaggio e paradisi offshore*” in

Antiriciclaggio e Compliance, Rivista Italiana dell'Antiriciclaggio diretta d Ranieri Razzante, 23/12/2021 – ISSN 2784-9635.

CORNETTA M., *Lo stato e le prospettive del sistema antiriciclaggio*, Napoli 1996.

CROCE M. “*Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell’era della distributed economy*” in Rivista Penale 4/2021.

D’AVIRRO “*Reimpiego di denaro*” in MAIELLO E DELLA RAGIONE (a cura di), “*Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco*”, Milano 2018.

DE VIVO A., TRINCHESE G., “*Le novità della V direttiva antiriciclaggio*” in Documento di Ricerca della Fondazione dei Dottori Commercialisti, 26 settembre 2018.

DELL’OSSO A.M. “*Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche investigative*” in Riv. it.dir proc.pen. 2015.

DELL’OSSO A.M., “*Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*”, in Itinerari di Diritto, collana diretta da E. DOLCINI, G. FIANDACA, E. MUSCO, T. PADOVANI, T. PALAZZO E F. SGUBBI, Torino, 2017.

DI VIZIO F. “*Le cinte daziarie del diritto penale alla prova delle valute virtuali degli internauti. Statuto delle valute virtuali, disciplina e controlli*” in Diritto Penale Contemporaneo 10/2018.

FATF, “*Guidance for a risk-based approach. Virtual Assets and Virtual Assets service providers*”, Parigi 2019. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html>

FIANDACA E MUSCO, “*Diritto Penale, parte speciale*”, Vol. II, Milano 2023.

FLICK, “*Intermediazione finanziaria, informazione e lotta al riciclaggio*”, in *Rivista Societaria*, 1991.

GALLUCCIO, “*Le sezioni Unite sui rapporti tra riciclaggio, illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso*”, in www.penalecontemporaneo.it.

GALMARINI S., “*Antiriciclaggio*”, in *Itinera Guide Pratiche IPSOA*, Milano 2019.

GARA M., PAVESI A., “*Profili internazionali dell’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio dei capitali illeciti*”, Parte VI, Capitolo I, *Introduzione ai lavori di revisione delle 40 raccomandazioni GAFI*. Ufficio Italiano dei cambi, 2004.

GOVERNALE G. “*La Direzione Nazionale Antimafia e la Direzione Investigativa Antimafia: la visione di Giovanni Falcone*” in *Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata*, 07/2019, Volume 5, Fascicolo 2.

GRASSO P., BELLAVIA E. “*Soldi sporchi. Come le mafie riciclano miliardi e inquinano l’economia legale*”, Milano 2011.

GUERINI, “*Le norme del Codice penale in tema di repressione dei fenomeni di riciclaggio*”, in MEYER E STORTONI (a cura di), “*Diritto penale della banca, del mercato mobiliare e finanziario*”, in *Giur. sist. Bricola-Zagrebelsky*, Torino, 2002.

GULLO A. “*Autoriciclaggio*”, voce per “*Il libro dell’anno del diritto Treccani 2016*” a cura di LEO G. E VIGANÒ F., in *Rivista Penale di Diritto Contemporaneo*, Roma 2016.

GULLO A., “*Criminalità organizzata, delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: un complicato puzzle normativo*” in *Rivista Trimestrale di diritto penale dell’economia*, n.3-4, 1° luglio 2019

GULLO A., *“Il delitto di autoriciclaggio: lacuna colmata o occasione mancata?”* in A. DEL VECCHIO, P. SEVERINO (a cura di), *“Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti”*, Cacucci, Bari, 2016.

IMBROSCIANO C., *“Criptovalute: profili storico-economici e giuridici”*, Torino 2023.

INGORIA, voce *“Associazione di tipo mafioso”* in Enc. Dir, aggiornamento Giuffrè 1997, vol. I

INGRAO C., Osservatorio sulla Corte di cassazione, *“La decisione Concorso di reati – Riciclaggio – Reimpiego di denaro, beni e altre utilità”*. Cassazione Penale, sezione unite, 13 giugno 2014 (ud. 27 febbraio 2014). Archivio Penale 2015 n.3.

LANE J., *“Bitcoin, Silk Road and the need for a new approach to virtual currency regulation”* in Charleston Law Review 511, Vol. 8 (4), 2014.

LATTANZI G., LUPO E., *“Codice penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina”* Volume V, Libro II (artt. 575-649 bis), Milano 2022.

LONGOBARDO *“Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita”* in FIORE (diretto da) *“I reati contro il patrimonio”* Torino 2010.

LONGOBARDO C., *“Riciclaggio”* in FIORE S. *“I reati contro il patrimonio”*, Torino 2010.

LONGOBARDO, *“Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco tra valorizzazione di esigenze preventive ed ineffettività della repressione penale”*, in Scenari di mafia Orizzonte criminologico e innovazioni normative, a cura di Giovanni Fiandaca e Costantino Visconti, Torino, 2010.

MAJORANA D., *“Disciplina giuridica e fiscale delle criptovalute: sfida al legislatore dal web”* in Corriere Tributario n.8 del 2018.

MANES V., *“Il contrasto al riciclaggio tra repressione e prevenzione: alcuni nodi problematici”* in Critica del Diritto, Vol. 3-4, Torino, 2008.

MANES V., *“Riciclaggio (art. 648 bis), in AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, II ed., Bologna, 2003.*

MANGIONE *“Mercati finanziari e criminalità organizzata: spunti problematici sui recenti interventi normativi di contrasto al riciclaggio”* in Rivista Italiana di diritto e procedura penale, n.2, 2007.

MANNA A., *“Il riciclaggio e i reati connessi all’intermediazione mobiliare”*, Cap I *“Il contributo delle organizzazioni internazionali nella definizione delle strategie di contrasto al riciclaggio”*, Torino 2000.

MANNA A., *“Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego: da patrimonio all’amministrazione della giustizia sino all’ordine pubblico ed all’ordine economico”*, in *Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione mobiliare”*, Torino 2000.

MARINUCCI G., DOLCINI E., *“Corso di diritto penale”*, Milano 2022.

MASCIANDRO D., *“La circolazione dei proventi illeciti: il ruolo degli intermediari finanziari e dei paradisi finanziari”* in ARNONE M. GIAVAZZI S., *“Riciclaggio e Imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti”*, Milano 2011.

MEF, Dipartimento del Tesoro, Direzione V – Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, *“Linee Guida per un approccio ai virtual asset e ai prestatori di servizi in materia di virtual asset basato sul rischio”*, Roma, 2019.

MILITELLO V., *“Iniziative sovranazionali di lotta alla criminalità organizzata ed al riciclaggio nell’ambito delle nuove tecnologie”* in PASCUZZI G. *“Diritto ed*

informatica. L'avvocato di fronte alle tecnologie digitali" Consiglio Nazionale Forense, Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati. Milano 2002.

MOCCIA, "*Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*", in CEDAM 1998.

MORSELLI, "*Il reato di false comunicazioni sociali*", Napoli 1974.

MUCCIARELLI F., "*La struttura del delitto di autoriciclaggio. Appunti per l'esegesi della fattispecie*" in MEZZETTI E., PIVA D., "*Punire l'autoriciclaggio*", Torino 2016.

MULINARI S., "*Cyberlaundering: riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo e crimine organizzato nell'era digitale*", Torino 2003.

MUSCO E., "*Riciclaggio, Autoriciclaggio e Reimpiego. Aggiornato con i decreti legislativi 8 novembre 2021, n.184 e n.195*", Torino 2022.

NAKAMOTO SATOSHI, "*White Paper*", reperibile a <https://bitcoinwhitepaper.com>

PAGLIARO A., "*Bene giuridico e interpretazione della legge penale*" in Studi Antolisei, II, Milano, 1965.

PAGLIARO A., "*Delitti contro il patrimonio*", Milano 2003.

PALAZZO F., "*La recente legislazione penale*", Padova 1981.

PALMIERI G.M., "*La tutela penale della libertà di iniziativa economica. Riciclaggio e impiego di capitali illeciti tra normativa vigente e prospettive di riforma*" Napoli 2013.

PECORELLA "*Circolazione di denaro e riciclaggio*" in Riv.it.dir. e proc. Pen., 1991.

PEDRAZZI C., *“Mercati Finanziari (disciplina penale)”*, Torino, 2000.

PESTELLI G. *“Riflessioni critiche sulla riforma dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n.195”* in *Sistema Penale* 12/2021 ISSN 2704-8098.

PICOTTI L., *“Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio”*, in *Riv.trim.pen.econ.*, 2018.

PICOTTI L., *“Sistematica dei reati informatici, tecnica di formulazione legislativa e beni giuridici tutelati”* in *“Il diritto penale dell’informatica nell’epoca di internet”*, CEDAM 2004.

RAZZANTE R., *“Autoriciclaggio con Bitcoin: nuove impostazioni criminali e giurisprudenziali”* in *Ilpenalista.it*, 28 febbraio 2022.

RAZZANTE R., *“Autoriciclaggio per chi investe i profitti di reato per acquistare criptovalute”* in *Il Penalista*, Novembre 2022.

RAZZANTE R., *“La regolamentazione antiriciclaggio in Italia”* Torino 2006.

Relazione semestrale del Ministro dell’Interno al Parlamento, *“Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia”* Gennaio-Giugno 2022.

Relazione semestrale del Ministro dell’Interno al Parlamento, *“Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia”*, 2° semestre 2018.

ROSATO A., *“Profili penali delle criptovalute”* in *Quaderni di C.R.S.T.* diretto da RANIERI RAZZANTE, Pisa, 2021, pagg. 13 ss.

SAVASTANO L., *“Cash smuggling: sulle tracce del denaro sporco”*, in *Il Centauro*, www.asasp.it.

SEMINARA S., *“L’impresa ed il mercato”* IN PEDRAZZI, ALESSANDRI, FOFFANI, SEMINARA, SPAGNOLO, *“Diritto penale dell’impresa”*, Bologna 1988.

SEMINARA S., *“I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforme”* in Dir. Pen. proc., 2016.

SGUBBI F., *“Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di effetti perversi dell’azione legislativa”*, in Diritto penale contemporaneo, Riv. Trim. n.1/2015.

SIMONCINI E., *“Il cyberlaundering, la nuova frontiera del riciclaggio”* in Riv. Trim. dir. pen. econ. 4/ 2015.

SOLDI G.M. voce *“Riciclaggio”* in Digesto/penale Agg., Utet, Torino 2011.

SOMMELLA M., *“La sesta direttiva antiriciclaggio e la sua attuazione nell’ordinamento italiano: alcune considerazioni”* in Freedom Security and Justice: European Legal Studies, rivista giuridica di classe A, 2002.

SPAGNOLO G., *“Diritto penale dell’impresa”*, Bologna 1988.

STAIANO G., *“Modelli di prevenzione del riciclaggio per gli intermediari finanziari”* in ARNONE M., GIAVAZZI S. *“Riciclaggio ed imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti”*, 2011 Milano.

STURZUO L., *“Bitcoin e riciclaggio 2.0”* in Diritto Penale Contemporaneo, n. 5/2018.

TARANTOLA A.M., *“La prevenzione del riciclaggio nel settore finanziario. Il ruolo della Banca d’Italia”*. Testimonianza del Vicedirettore Generale della Banca d’Italia al Master *“Etica nella Pubblica Amministrazione e contrasto alla corruzione”* presso la Scuola Superiore dell’economia e delle finanze, Roma 2011.

TEAGUE S., “*G20 Ministers wrestle with cryptocurrency oversight*” in Euromoney.com, 2018.n. 3

TEDESCO G., “*Le Sezioni Unite sui rapporti tra associazione a delinquere di stampo mafioso e riciclaggio*”, nota a sentenza in Diritto penale e processo 2014, n.11.

TOSCHI F., “*Le disposizioni relative ai delitti di riciclaggio, impiego, favoreggiamento e ricettazione indotte o modificate dalle leggi 55/1990 e 328/1993*” in Mafia e criminalità organizzata, a cura di Corso, Insolera, Stortoni, Utet 1995, I.

TOSCHI F., “*Le disposizioni relative ai delitti di riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, favoreggiamento e ricettazione indotte o modificate dalle leggi nn. 55/1990 e 328/1993*”.

VADALÈ R.M. “*Criptovalute e cyberlaundering: novità antiriciclaggio nell’attesa del recepimento della Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale*” in Sistema Penale, 2020 n.5.

WALPORT M., “*Distributed ledger Technology: beyond block chain. A Report by the UK Government Chief Scientific Adviser, Gennaio 2016,* <https://www.gov.uk/government/news/distributed-ledger-technology-beyond-block-chain>

ZANICHETTI, “*Riciclaggio*”, in Digesto/pen., XII, Torino 1997.

GIURISPRUDENZA

Cass. pen., n. 13155 del 15 aprile 1986

Cass.pen., I Sez., n.75558 del 1993

Cass.pen., sez. I, n.871 del 20 marzo 1996

Cass.pen., n.1157 del 1 ottobre 1996

Cass. pen., sez II, n.5125 del 12 novembre 2002

Cass. pen., n. 18103 del 10 gennaio 2003

Cass. pen., sez. II, n. 27037 del 14 maggio 2003

Cass.pen., sez. II, n.2818 del 2006

Cass., n.8432 del 10 gennaio 2007

Cass. pen., Sez. II, n. 21667 del 3 maggio 2007

Cass. n. 32901 del 29 maggio 2007

Cass. pen. sez II, n.34511 del 7 settembre 2009

Cass.pen., sez. VI n.45643 del 30 Ottobre 2009

Cass, pen. sez V, n.17694 del 7 maggio 2010

Cass., n. 43730 del 12 novembre 2010

Cass., sez. II, n.39756 del 5 Ottobre 2011

Cass., sez. II, n.19504 del 17 febbraio 2012

Cass. pen., sez. II, n.9226 del 23 gennaio 2013

Cass., pen.sez. II, n.16434 del 26 marzo 2013

Cass., n.9026 del 5 novembre 2013

Cass.pen., n.8330 del 26 novembre 2013

Cass. sez. II, n.5546/14 dell'11 dicembre 2013

Cass., Sez. Unite n.25191 del 27 Febbraio 2014

Cass.pen., n.52645 del 20 novembre 2014

Cass. pen., sez. II, n.10746 21 novembre 2014

Cass., sez. IV, n.12894 del 5 marzo 2015

Cass., sez. II n.37678 del 17 giugno 2015

Cass. n. 32491 del 30 giugno 2015

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 22.10.2015, sezione V, causa C-214/2016

Cass n. 29611. del 27 aprile 2016

Cass., sez. II, n.33076 del 14 luglio 2016

Cass.pen, Sez. V, n.21925 del 17 aprile 2018

Cass., n.56633 del 23 ottobre 2018

Cass., sez.II , n.57805 del 7 dicembre 2018

Cass., sez. II, n.43387 dell'8 ottobre 2019

Cass., sez. II, n.24273 del 18 febbraio 2021

Cass.pen. sez. II n. 22337 del 10 novembre 2021

Cass. pen., n.46773 del 23 novembre 2021

Cass. pen., sez. II, n.2868 del 25 gennaio 2022

Cass. pen., sez I, n. 22437 del 22 febbraio 2022

Cass. pen. sez. II, n. 11277 del 4 marzo 2022

Cass. Pen. sez. II, n.27023 de 7 luglio 2022